

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 220° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE 1995

---

**INDICE**

**Commissioni permanenti**

5° - Bilancio ..... *Pag.* 3

---

*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 303

**BILANCIO (5°)**

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE 1995

116ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BOROLI

*Intervengono i Ministri della funzione pubblica e gli affari regionali Frattini, delle risorse agricole, alimentari e forestali Luchetti e delle finanze Fantozzi, i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas, per il bilancio e la programmazione economica Ratti, per le finanze Caleffi e Vozzi, per la protezione civile Barberi, per i trasporti e la navigazione Puoti, per i beni culturali e ambientali Guiducci Bonanni, per i lavori pubblici Testa, per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica***(Seguito dell'esame e rinvio)*

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stato respinto l'emendamento 16.400/1, e ribadisce che essendo stato presentato dal Governo l'emendamento 16.400, interamente sostitutivo dell'articolo 16, gli emendamenti originariamente formulati a tale articolo, se compatibili e con la riserva di verificarne la esatta collocazione nel testo del Governo, si intendono trasformati in subemendamenti all'emendamento del Governo.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti è respinto il subemendamento 16.400/2.

Vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente i subemendamenti 16.400/3, 16.400/4, 16.400/5 e 16.400/6.

Il RELATORE aggiunge la propria firma sul subemendamento 16.400/7; dopo di che, su invito del ministro FRATTINI lo ritira.

Dopo una breve illustrazione da parte del senatore TAMPONI del subemendamento 16.400/8, con il parere favorevole del RELATORE e del ministro FRATTINI, esso viene accolto.

Il senatore DUJANY riformula il subemendamento 16.400/9, cancellando le parole «non si applicano alla regione Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano i divieti stabiliti dall'articolo 3, commi 23 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nell'ambito della determinazione dei livelli di assistenza sanitaria regionale».

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro FRATTINI, viene quindi accolto il subemendamento 16.400/9 nel testo riformulato dal proponente.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 16.400/102 e 16.400/103.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sul subemendamento 16.400/105 a condizione che il trasferimento o la delega delle funzioni amministrative siano limitate all'impiantistica sportiva.

Il senatore TAMPONI accetta di modificare in tal senso il subemendamento.

Il senatore CORRAO propone di aggiungere altresì le funzioni in materia di spettacolo (16.400/105/1).

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro FRATTINI, tale modifica viene accolta.

Posto ai voti è quindi accolto, con il parere favorevole del RELATORE e del Ministro FRATTINI il subemendamento 16.400/105, nel testo modificato.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sul subemendamento 16.400/106 a condizione di riformularlo in modo da inserire la delega per le materie dell'industria e commercio nel punto b) dell'emendamento 16.400 e quelle per l'artigianato al punto a) dello stesso.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario. Viene quindi accolto il subemendamento 16.400/106, nel testo riformulato.

Con il parere contrario del relatore e del ministro FRATTINI, viene respinto l'emendamento 16.400/108.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha ritirato i subemendamenti 16.400/109 e 16.400/110, con il parere contrario del RELATORE e del ministro FRATTINI, viene posto in votazione e respinto il subemendamento 16.400/111.

Su invito del sottosegretario GIARDA il relatore CHERCHI ritira il subemendamento 16.400/113.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 16.400/114.

Su invito del RELATORE, il senatore CARPENEDO ritira il subemendamento 16.400/126.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, sono posti in votazione e respinti i subemendamenti 16.400/127 e 16/400/128. Viene quindi ritirato dal proponente il subemendamento 16.400/129.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sul subemendamento 16.400/130.

Il sottosegretario TESTA specifica che il parere contrario del Governo sul subemendamento in esame è motivato dalla necessità di non interferire con l'attuazione della delega al Governo per la riclassificazione e la riassegnazione delle strade, ai sensi delle disposizioni del nuovo codice stradale.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori CARPENEDO, TAMPONI, SCIVOLETTO e DUJANY, i quali non condividono l'orientamento del Governo, sottolineando la necessità di procedere fin da adesso ad una riassegnazione delle competenze in riferimento alle strade regionali e provinciali.

Posto ai voti, viene quindi accolto il subemendamento 16.400/130.

Il relatore CHERCHI si rimette al parere del Governo sul subemendamento 16.400/148, sul quale il Ministro FRATTINI si esprime in senso contrario.

Il senatore ROSSI ritira il subemendamento 16.400/148. Preso atto dell'analogo parere del RELATORE e del GOVERNO egli ritira anche il subemendamento 16.400/149.

Su invito del RELATORE, il senatore SERRI ritira il subemendamento 16.400/153.

Accogliendo l'invito del RELATORE, la senatrice ROCCHI ritira il subemendamento 16.400/154.

Con il parere contrario del RELATORE e del ministro FRATTINI, posti separatamente ai voti, vengono respinti i subemendamenti 16.400/157 e 16.400/158.

Analogamente viene respinto l'emendamento 16.0.500, con il parere contrario del RELATORE e del ministro FRATTINI.

Il senatore D'ALÌ ritira il subemendamento 16.400/177.

Su invito del sottosegretario GIARDA, il senatore SCIVOLETTO ritira il subemendamento 16.400/179, preannunciandone una riformulazione da sottoporre all'Assemblea.

Il senatore CHERCHI si rimette al parere del Governo sul subemendamento 16.400/180.

Il sottosegretario RATTI invita il proponente a ritirare il subemendamento, specificando che la legge n. 241 del 1995 contiene già disposizioni volte ad accelerare le procedure per sbloccare definitivamente i fondi della Comunità europea destinati agli investimenti per le zone depresse.

Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore ROSSI ritira il subemendamento 16.400/180.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA è quindi respinto il subemendamento 16.400/181.

Con il parere favorevole del relatore CHERCHI e contrario del sottosegretario GIARDA è quindi respinto il subemendamento 16.400/187.

Con separate votazioni, con il parere contrario del relatore CHERCHI e del sottosegretario GIARDA vengono respinti i subemendamenti 16.400/188 e 16.400/189, con la dichiarazione di voto favorevole del senatore ZACCAGNA.

Con il parere contrario del relatore CHERCHI e del sottosegretario GIARDA vengono respinti i subemendamenti 16.400/190, 16.400/193 e 16.400/194.

Il relatore CHERCHI invita a ritirare il subemendamento 16.400/195.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole, a condizione di sostituire le parole «1999» con quelle «1998».

Il senatore SCIVOLETTO modifica il subemendamento nel senso proposto dal sottosegretario Giarda. Posto ai voti, è quindi accolto il subemendamento 16.400/195, nel testo modificato.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sul subemendamento 16.400/196.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario su tale subemendamento, specificando che la indicazione di *standard* qualitativi minimi per il settore dei trasporti risulta estranea ai principi della delega da conferire al Governo.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole, i senatori FALQUI, BALDELLI, ALÒ e TAMPONI, a giudizio dei quali l'orientamento del Governo non è condivisibile, stante la necessità di indicare al Governo di salvaguardare comunque la omogeneità della qualità dei servizi dei trasporti sull'intero territorio nazionale.

Il senatore CAVAZZUTI, a titolo personale, dichiara il voto contrario sul subemendamento 16.400/196.

Posto ai voti è quindi accolto il subemendamento 16.400/196.

Il relatore CHERCHI si rimette al Governo sul subemendamento 16.400/198, sul quale il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario. Pertanto il senatore TAMPONI ritira tale subemendamento.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore PACE ritira il subemendamento 16.400/199 e il senatore SCIVOLETTO ritira i subemendamenti 16.400/200 e 16.400/201.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, viene respinto il subemendamento 16.400/202.

Viene dichiarato decaduto il subemendamento 16.400/203 e il subemendamento 16.400/204 è ritirato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA viene quindi respinto il subemendamento 16.400/205, sul quale dichiarano il voto favorevole i senatori TAMPONI e STANISCIÀ.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA viene respinto il subemendamento 16.400/206.

Vengono pertanto dichiarati assorbiti tutti i rimanenti subemendamenti all'emendamento 16.400 del Governo, nonché gli emendamenti 16.111, 16.32 e 16.30.

Il senatore CORRAO propone di modificare l'emendamento 16.400, ricomprendendo nel trasferimento delle funzioni da attuare con la delega anche le regioni a statuto speciale.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori D'ALÌ, DUJANY e TAMPONI.

Stante il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, il senatore CORRAO ritira la proposta di modifica.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 16.400 nel testo modificato.

Il PRESIDENTE ricorda che con tale votazione l'articolo 16 risulta approvato nel suo complesso.

Il senatore CAPONI afferma che il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista non discende da un'opposizione al previsto trasferimento di funzioni alle regioni, ma dal fatto che esso è attuato in maniera incongrua e comunque tale da non garantire gli equilibri della finanza regionale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16, nonché di alcuni emendamenti aggiuntivi di commi allo stesso articolo, con l'intesa che, ove approvati, saranno collocati come articoli aggiuntivi all'articolo 16.

Il relatore CHERCHI si rimette al parere del Governo sull'emendamento 16.102 nel nuovo testo riformulato dal senatore PEDRAZZINI, giudicandone condivisibili le finalità.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Dichiarano il loro voto contrario, pur condividendone le finalità di fondo i senatori ALÒ e FALQUI.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 16.102, nuovo testo.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA vengono quindi respinti gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7 e 16.110.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro FRATTINI viene accolto il subemendamento 16.0.800/2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, viene quindi respinto il subemendamento 16.0.800/6.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo sul subemendamento 16.0.800/5.

Il sottosegretario GIARDA si rimette alla Commissione.

Interviene quindi il ministro LUCHETTI, il quale puntualizza che ai sensi della legge istitutiva del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nei settori dell'agricoltura, delle risorse e dell'agriturismo è già previsto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e CASTELLANI e quella in senso contrario della senatrice BALDELLI, viene accolto il subemendamento 16.0.800/5.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario GIARDA vengono posti separatamente in votazione e risultano accolti i subemendamenti 16.0.800/1 e 16.0.800/3.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sul subemendamento 16.0.800/7, ritenendo che si tratti di una disposizione incongrua. Parimenti contrario è il parere del sottosegretario GIARDA.

Il senatore ROBUSTI, nel dichiarare il voto favorevole, chiarisce che lo scopo dell'emendamento è quello di assicurare che in ogni caso al 1° gennaio 1997 tutte le funzioni delegate siano effettivamente trasferite alle regioni.

Posto ai voti, il subemendamento 16.0.800/7 risulta respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario GIARDA viene posto in votazione il subemendamento 16.0.800/8, che risulta accolto.

Viene quindi posto in votazione il subemendamento 16.0.800/13, sul quale sia il RELATORE che il ministro FRATTINI avevano espresso parere contrario, ed è respinto.

Sul subemendamento 16.0.800/9, il RELATORE si rimette al parere del Governo e il ministro FRATTINI esprime parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto il subemendamento 16.0.800/10.

Il senatore ROBUSTI ritira il subemendamento 16.0.800/4, e dichiara di fare proprio quello 16.0.800/11, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole e il ministro FRATTINI parere contrario.

Il ministro LUCHETTI si sofferma sullo stato di attuazione della legge istitutiva del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali.

Dichiarano il proprio voto contrario i senatori CARPENEDO e TAMPONI, mentre i senatori MORANDO e ROCCHI dichiarano voto favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento 16.0.800/11 è accolto.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto il subemendamento 16.0.800/12.

Sul subemendamento 16.0.800/50 il RELATORE e il ministro FRATTINI esprimono parere contrario.

Il senatore SERRI chiarisce che il subemendamento riflette alcuni orientamenti emersi presso le Commissioni esteri ed industria.

Dopo che il RELATORE ha ribadito il proprio parere contrario, il senatore SERRI ritira il subemendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore MORANDO fa proprio il subemendamento 16.0.800/100, su cui il RELATORE si rimette al Governo e il ministro FRATTINI esprime parere contrario.

Posto ai voti, esso risulta respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 16.0.800 nel testo modificato, su cui il RELATORE e il ministro FRATTINI esprimono parere favorevole.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto contrario, lamentando che con la norma in questione si introduce nel provvedimento collegato una materia estranea, che sarebbe opportuno trattare in una diversa sede.

Il senatore **MARCHETTI** rileva che la norma in esame contiene modifiche ordinamentali che appare del tutto inopportuno attuare nel contesto della manovra finanziaria, e sulla base di tali considerazioni dichiara il proprio voto contrario, riservandosi una valutazione del merito della norma.

Dopo ulteriori dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori **PACE**, **PALOMBI** e **TAMPONI**, l'emendamento 16.0.800 è posto ai voti e risulta accolto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 16.0.700.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15.

Su invito del **RELATORE**, il senatore **CAVAZZUTI** chiarisce che l'emendamento 15.111 riguarda la vendita delle farmacie comunali.

Dopo che il **RELATORE** ha espresso parere favorevole, il sottosegretario **GIARDA** rileva che la norma troverebbe una più opportuna collocazione nel decreto-legge in materia di finanza locale attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore **MARCHETTI**, l'emendamento 15.111 è posto ai voti ed è accolto.

Il senatore **CASTELLANI** fa presente che l'emendamento 15.0.2 riguarda la vendita dei cosiddetti «casoni», a suo tempo costruiti per consentire il risanamento di alloggi malsani.

Il senatore **ZACCAGNA**, nel dichiarare voto favorevole, ricorda di aver già presentato proposte emendative nello stesso senso.

Il senatore **CRESCENZIO** dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento, che, posto ai voti, è accolto.

Col parere contrario del **RELATORE** e del sottosegretario **GIARDA**, vengono posti separatamente in votazione e risultano respinti gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.5.

Dopo che il **RELATORE** ha espresso su di essi parere contrario, sono ritirati gli emendamenti 15.0.6 e 15.0.10.

Col parere contrario del **RELATORE** vengono posti separatamente in votazione e risultano respinti gli emendamenti 15.0.7 e 15.0.11.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 15.0.8 e 15.0.12.

Il senatore **MORANDO** fa proprio l'emendamento 15.0.18, sul quale il **RELATORE** esprime parere favorevole.

Il sottosegretario **GIARDA** ne chiede l'accantonamento e il senatore **MORANDO** lo ritira.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 15.45, ad esclusione del comma 2, dichiarato inammissibile, e del comma 3, che risulta precluso.

Su invito del RELATORE, il senatore STANISCIÀ chiarisce che l'emendamento è finalizzato a risolvere alcuni problemi interpretativi insorti nella normativa sull'acquisto di immobili da parte di enti pubblici.

Il RELATORE invita il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sull'emendamento e il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Si associa il sottosegretario TESTA, sottolineando che sta per essere emanato il regolamento per la determinazione delle indennità di esproprio e che l'emendamento in esame appare suscettibile di determinare oneri di difficile quantificazione.

Il senatore STANISCIÀ ritira l'emendamento, auspicando la disponibilità del Governo a valutarne positivamente il contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

Il RELATORE invita il proponente al ritiro dell'emendamento 15.77, in considerazione del fatto che esso riguarda una materia oggetto di disciplina nell'articolo 4 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore CAPONI fa presente che l'emendamento è preordinato alla sospensione dei programmi per la realizzazione dell'alta velocità, il che permetterebbe di finalizzare le corrispondenti risorse finanziarie ad altre destinazioni.

Il senatore FALQUI osserva che l'emendamento non intende stravolgere il programma di velocizzazione della rete ferroviaria e richiama il parere contrario espresso dalla Commissione lavori pubblici sul contratto di programma delle Ferrovie.

Posto ai voti, l'emendamento 15.77 risulta respinto.

Sull'emendamento 15.49 e il relativo subemendamento 15.49/1 il RELATORE si rimette al Governo.

Il ministro FANTOZZI dichiara di essere favorevole al trasferimento immobiliare previsto nell'emendamento e finalizzato a soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari di Venezia, pur riconoscendo l'anomalia della norma proposta. Propone peraltro di riformulare l'emendamento sopprimendo il quarto periodo. Si esprime quindi favorevolmente anche sul subemendamento, la cui formulazione è stata resa necessaria dall'esigenza tecnica di specificare le porzioni immobiliari trasferite. Ritiene in ogni caso che la disposizione in esame non debba costituire un precedente.

Il senatore CARPENEDO, nel dichiarare il voto favorevole, segnala l'inopportunità di disporre i trasferimenti immobiliari in questione caso

per caso con norme aventi forza di legge. Condiziona quindi il proprio assenso a un impegno del Governo ad affrontare la questione con provvedimenti di carattere generale.

Il senatore FALQUI ritiene estremamente improbabile che la norma non costituisca un precedente e dichiara voto contrario.

Dopo brevi interventi dei senatori TAMPONI, DELFINO, MARCHETTI e MORANDO, che segnalano perplessità sul contenuto dell'emendamento, il RELATORE invita il Governo a risolvere il problema avvalendosi di procedimenti amministrativi ovvero adottando le necessarie iniziative legislative in una sede più opportuna.

Si associa il senatore CAVAZZUTI.

La senatrice BALDELLI ritira l'emendamento e il relativo subemendamento, invitando peraltro il Governo a farsi carico delle esigenze che ne costituiscono il fondamento.

Il ministro FANTOZZI fa presente che il Governo valuterà la predisposizione di una normativa di carattere generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

#### 117° Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
BOROLI*

*Intervengono i Ministri del bilancio e della programmazione economica Masera, dei lavori pubblici Baratta e delle finanze Fantozzi, i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas, per il bilancio e la programmazione economica Ratti, per le finanze Caleffi e per l'industria, commercio e artigianato Mastrobuono.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

##### **(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente BOROLI avverte che si proseguirà con l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15, precedentemente accantonati.

Sull'emendamento 15.30 il relatore CHERCHI fa presente che occorrerebbe prevedere anche quei progetti della piccola impresa ed in tal senso chiede ai proponenti se intendano modificare l'emendamento come suggerito, sopprimendo di conseguenza il comma 2 dell'emendamento.

Dopo che il senatore PALOMBI ha dichiarato di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 15.30 la senatrice BALDELLI si associa alla necessità di prevedere anche i progetti per le piccole imprese e pertanto propone di modificare l'emendamento aggiungendo, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «con particolare attenzione ai progetti che vedono coinvolte le piccole e medie imprese». Conseguentemente propone la soppressione del successivo comma 2.

Tale nuova formulazione dell'emendamento è condivisa dal senatore COPERCINI.

Il sottosegretario RATTI fa presente che per il commercio sono previsti interventi per 250 miliardi in base alla legge n. 488 del 1992, (risorse al momento disponibili e di prossima utilizzazione), mentre per il settore del turismo sono previsti 3.000 miliardi per investimenti per il Mezzogiorno, ancora da utilizzare. Pertanto il Governo ha senz'altro tenuto in considerazione lo sviluppo dei settori del turismo del commercio, specie nelle aree meridionali e occorrerebbe, di conseguenza, considerare i dati appena citati per valutare gli importi indicati negli emendamenti 15.30 e successivi, di identico oggetto. Propone poi di apporare talune modifiche all'emendamento 15.64, nel senso di ridurre in primo luogo l'importo indicato da 350 miliardi a 250 e di prevedere anche la partecipazione ai programmi comunitari.

Invita quindi i presentatori degli emendamenti 15.30, 15.36, 15.56, 15.62 e 15.102 a ritirarli, in modo da porre in votazione solo l'emendamento 15.64 nella nuova formulazione proposta.

Poichè i presentatori dei suddetti emendamenti accolgono l'invito del sottosegretario RATTI, viene posto in votazione, e quindi accolto, l'emendamento 15.64, nel nuovo testo.

Gli emendamenti 15.63 e 15.116 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione respinge poi, contrari il RELATORE e il GOVERNO, l'emendamento 15.0.200.

Dopo che l'emendamento 15.108 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, il RELATORE e il GOVERNO dichiarano parere contrario sull'emendamento 15.69, sul quale interviene il senatore ALÒ per sottolineare la necessità di stabilire una data certa quale limite per esercitare il diritto all'accertamento dello Stato di insolvenza delle cooperative agricole. Posto che il problema ha una sua specifica rilevanza,

chiede al RELATORE e al rappresentante del GOVERNO di motivare il parere contrario testè espresso, facendo altresì presente che non sono oggettivamente disponibili dati certi per definire la copertura dell'emendamento.

Il Relatore CHERCHI fa presente che se la proposta emendativa facesse riferimento esclusivamente alla necessità di stabilire un termine temporale, senza recare oneri finanziari, nè incidere sull'ambito di applicazione della legge n. 237, allora sarebbe possibile esprimere un parere favorevole, ma desidererebbe avere assicurazioni in tal senso.

Sulla questione si svolge un breve dibattito al quale partecipano il sottosegretario GIARDA, il senatore ALÒ ed infine il senatore D'ALÌ (che propone una nuova formulazione dell'emendamento, nel senso di abrogare il comma 1-bis citato nel medesimo).

Il senatore ROBUSTI osserva che esiste un problema di copertura finanziaria, ma data la rilevanza del problema, occorrerebbe esaminare la questione nella sede opportuna.

Il senatore ALÒ ritira quindi l'emendamento 15.69.

Il senatore PALOMBI fa proprio l'emendamento 15.0.17, rilevando che il dissesto degli enti locali ha effetti particolarmente negativi sul settore imprenditoriale e pertanto occorre regolamentare la materia in modo più chiaro.

Anche il senatore BELLONI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento, sottolineando a sua volta che la dichiarazione di dissesto dell'ente locale incide negativamente soprattutto sui piccoli imprenditori che si sono affidati alla disponibilità dell'ente, procedendo comunque a varianti in corso d'opera. Poichè manca in molti casi l'atto formale di insolvenza prolungata da parte dell'ente, si determina una situazione di *impasse*, con i ricordati effetti negativi. Per quanto riguarda poi la lettera c) dell'emendamento, fa presente che occorrerebbe prevedere il pagamento sollecito delle somme non contestate, in modo da ovviare allo stato di incertezza che si determina in conseguenza.

Il senatore DELFINO dichiara di voler apporre, insieme al senatore TAMPONI la propria firma all'emendamento 15.0.17 che persegue l'obiettivo della trasparenza delle procedure e soprattutto tende ad evitare i contenziosi che coinvolgono soprattutto le piccole imprese.

Il sottosegretario GIARDA esprime il parere contrario sull'emendamento, invitando i firmatari a ritirarlo, rilevando peraltro che la materia va senz'altro approfondita, anche se già in questa sede va osservato che la procedura di dichiarazione di dissesto degli enti locali non è assimilabile a quella per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore. Un'eventuale analogia fra i due procedimenti, a suo avviso, produrrebbe una specie di irresponsabilità finanziaria da parte degli amministratori, che non è certamente auspicabile, date le condizioni in cui versano degli enti locali.

Dopo che il senatore PALOMBI ha ribadito la rilevanza del problema affrontato nell'emendamento e che gli amministratori sono comunque responsabili in sede di controllo da parte della Corte dei conti, il ministro MASERA, associandosi ai rilievi del sottosegretario GIARDA, a sua volta sottolinea che la problematica in esame è alquanto complessa e non può non coinvolgere anche il settore bancario, le cui responsabilità andrebbero accertate e acclamate. Peraltro osserva che molti debiti sommersi degli enti locali nascono addirittura da situazioni che hanno una rilevanza penale e quindi la questione assume ulteriore pregnanza. Si chiede poi che cosa debba intendersi con l'espressione «debiti certi» e quali conseguenze ne possano derivare sul piano giuridico. A sua volta invita i firmatari ritirare gli emendamenti, per rinviare una completa ed esaustiva disamina della questione nella sede opportuna.

Il senatore DELFINO insiste per la votazione sottolineando che l'emendamento propone soltanto una delega al Governo al fine del riordino delle procedure.

Si associa il senatore BELLONI che, pur rilevando la fondatezza delle osservazioni dei sottosegretari Giarda e Masera, fa presente che la rilevanza dell'emendamento ha carattere squisitamente sociale, in quanto tende a considerare anche la situazione dei piccoli imprenditori che in molti casi vengono travolti dal dissesto dell'ente locale con il quale sono entrati in rapporto. Propone poi di modificare la lettera c) dell'emendamento prevedendo che i debiti debbano essere non solo certi, ma anche liquidi ed esigibili, in modo da salvaguardare le prerogative nel mondo bancario.

Il senatore CORRAO esprime perplessità sull'emendamento, richiamando l'attenzione sulla necessità di evidenziare le responsabilità degli amministratori locali e anche delle banche. Peraltro, a suo avviso, la delega appare troppo generica.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 15.0.17, non è accolto, rimanendo assorbito l'emendamento 15.0.1000.

Dopo che l'emendamento 15.119 viene ritirato dai presentatori, la Commissione, respinge con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento 15.0.20.

Il Presidente BOROLI dichiara poi preclusi gli emendamenti 15.0.21, 15.0.22 15.0.102, 15.0.1 ed i relativi subemendamenti 15.0.1/1 e 15.0.1/2, a seguito dell'approvazione nella seduta antimeridiana di oggi, dell'emendamento del relatore 16.0.800.

Riprende poi l'esame dell'emendamento 1.34, precedentemente accantonato, del quale il Governo propone una diversa formulazione, che il senatore D'ALÌ accetta.

Il relatore CHERCHI ricorda di aver presentato in merito il subemendamento 1.34/1.

Il senatore CAVAZZUTI osserva che le suddette proposte incidono direttamente su una materia regolata dal codice civile particolarmente complessa, poichè comporta una profonda riflessione sulle organizzazioni cosiddette «non profit», che cioè producono profitti ma non li distribuiscono in forma di utili, in quanto operanti in settori rilevanti. Pertanto, anche se egli non è in linea di principio contrario alle privatizzazioni, non può fare a meno di rilevare che per gli enti lirici e le istituzioni concertistiche occorrerebbe un'attenta riflessione.

Il senatore BELLONI esprime perplessità sull'emendamento, con particolare riferimento alla previsione di un sistema di vigilanza sugli enti lirici, nonchè sulla trasformazione degli stessi in enti di diritto privato. A suo avviso la trasformazione della personalità giuridica di tali istituzioni rischia di comprometterne la stessa esistenza, pregiudicando peraltro la possibilità di esercitare la tutela penale nell'eventualità che vi siano situazioni di cattiva gestione.

Il senatore CORRAO osserva che l'emendamento ha per oggetto la delicata materia concernente la riforma degli enti culturali, la cui trasformazione in enti commerciali produttori di servizi potrebbe comprometterne il perseguimento dei fini istituzionali e di conseguenza non accedrebbero più alla sperimentazione e alla ricerca in campo culturale. Si associa quindi alle considerazioni del senatore Belloni, rilevando inoltre che non si può lasciare la politica culturale ad enti che perseguono fini di carattere commerciale e che peraltro il nostro sistema non può essere certo paragonato a quello in vigore negli ordinamenti anglosassoni. Dichiaro quindi il proprio voto contrario all'emendamento.

Il senatore BERGONZI, dichiarando il voto contrario della propria parte politica, concorda con i rilievi del senatore Corrao, sottolineando a sua volta che la privatizzazione degli enti lirici decreterebbe la scomparsa di molti di essi. Cita in proposito la soppressione delle orchestre della RAI che certamente non costituisce un esempio edificante, e peraltro conferma che la logica di mercato certamente non consente il perseguimento di una valida politica culturale che comprenda anche l'attività di ricerca e di sperimentazione. Ciò non toglie che si debba pervenire finalmente ad una riforma degli enti lirici, dati i gravi problemi in cui gli stessi versano ed a tale proposito coglie l'occasione per chiedere al Governo quali provvedimenti intenda assumere al riguardo nel breve tempo.

Il senatore CASTELLANI, dichiarando il voto contrario del proprio Gruppo, si associa alla necessità di pervenire tempestivamente ad una riforma degli enti lirici, ma, nel contempo, richiama l'attenzione sulla particolare esiguità della dotazione del FUS (Fondo Unitario per lo Spettacolo).

Il senatore D'ALÌ, osservando che probabilmente è stata data del proprio emendamento un'interpretazione non conforme alle finalità che esso intende perseguire, fa presente che la proposta in realtà facoltizza gli enti lirici e le istituzioni concertistiche alla trasformazione in enti di diritto privato, in modo da poter utilizzare delle risorse aggiuntive rispetto a quelle, assai esigue, previste dal FUS.

Ritira comunque l'emendamento, riservandosi, eventualmente, di ripresentarlo in Assemblea. Conseguentemente i subemendamenti 1.34/1 e 1.34/2 sono preclusi.

Il Presidente BOROLI fa presente che si passerà all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14, precedentemente accantonati.

Il relatore CHERCHI invita i presentatori degli emendamenti 14.0.2, 14.0.503 e 14.0.500 a ritirare i rispettivi emendamenti, in modo tale da poterli valutare più attentamente e quindi ripresentarli eventualmente in Assemblea.

Dopo che il senatore BELLONI ha dichiarato di voler apporre la propria firma all'emendamento 14.0.503, i suddetti emendamenti vengono ritirati.

Il senatore PALOMBI ritira poi l'emendamento 14.0.201, mentre il senatore COPERCINI ritira gli emendamenti 14.0.512 e 14.0.530.

Sull'emendamento 14.0.35, del quale il senatore TAMPONI sottolinea le finalità, il relatore CHERCHI si rimette al Governo.

Il sottosegretario RATTI, pur esprimendo apprezzamento per la delicata questione che andrebbe comunque affrontata nella sede opportuna, esprime tuttavia perplessità sull'emendamento poichè potrebbe recare un aumento degli oneri finanziari.

Parimenti perplessità esprime il ministro MASERA.

Quindi il senatore TAMPONI ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 28, in precedenza accantonati.

La Commissione, con successive e separate votazioni, respinge gli emendamenti 28.23, 28.3 e 28.12 (contrari il RELATORE e il GOVERNO).

Dopo che il senatore COPERCINI ha ritirato l'emendamento 28.10, la Commissione respinge, contrari il RELATORE e il GOVERNO, l'emendamento 28.25, restando precluso l'emendamento 28.20.

Sull'emendamento 28.26 il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ sottolinea la finalità dell'emendamento, tendente ad estendere anche alle aree non comprese fra quelle depresse gli interventi di sostegno, in modo da utilizzare la leva fiscale per favorire l'occupazione e lo sviluppo, così come perseguito dalla cosiddetta «legge Tremonti».

Il senatore PALOMBI rileva a sua volta che la proposta emendativa offre l'occasione per affrontare il problema della eventuale diversificazione delle facilitazioni fiscali sul territorio, applicando le agevolazioni previste per le aree depresse, anche ad altre zone, con modalità e scansioni temporali peculiari. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di esprimersi sull'emendamento, motivando il parere contrario testè espresso.

Si associa il senatore TAMPONI.

Il ministro FANTOZZI ricorda la disponibilità del Governo di estendere le agevolazioni fiscali previste dalla «legge Tremonti» anche alle aree non comprese nelle zone depresse, ma con modalità applicative di carattere temporale adeguate. In particolare il Governo è d'accordo per quanto riguarda i tempi delle consegne, ma non è favorevole ad una indistinta estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla «legge Tremonti». Pertanto se l'emendamento 28.26 trovasse le necessarie risorse finanziarie all'interno del reddito d'impresa non vi sarebbero obiezioni, ma la modifica della lettera b) del comma 1, dell'articolo 55 rischia di scaricare gli oneri finanziari recati dall'emendamento sull'intera platea dei contribuenti e per questo motivo il parere del Governo è contrario. Va peraltro rilevato che la «legge Tremonti» ha senz'altro innescato un meccanismo con potenziali effetti positivi, tuttavia, allo stato attuale mancano i dati per verificare i reali effetti indotti dalla normativa.

Dopo che il senatore TAMPONI è intervenuto brevemente per precisare ulteriormente la portata dell'emendamento, il relatore CHERCHI fa presente che il Governo si è dichiarato disponibile ad estendere l'applicazione dei benefici fiscali a talune zone del Centro-Nord non comprese tra le aree depresse. Poichè tuttavia la capacità di «autocopertura» della «legge Tremonti» è questione che non può essere affrontata e risolta in questa sede, l'emendamento desta talune perplessità, anche se sembra rispondere all'obiettivo di evitare la congestione delle consegne. Esprime quindi un parere contrario sulla copertura recata dall'emendamento 28.26, non per quanto riguarda la modulazione, ma perchè la lettera b) della proposta non indica in quali settori operare la riduzione di spese indicata. Va infatti sottolineato che la manovra finanziaria in esame non lascia molti ambiti sui quali intervenire con un ulteriore taglio di spese. Infatti la spesa corrente è fortemente compressa e parimenti lo sono le spese per gli investimenti, al punto tale da ritenere ormai più che probabile una manovra aggiuntiva di 6.000 miliardi che non mancherà di incidere sui contribuenti per conseguire nuove entrate.

Il ministro MASERA, nel condividere ampiamente le osservazioni del relatore CHERCHI, fa presente al senatore PALOMBI che gli oneri recati dall'emendamento 28.26 aggiunti a quelli dell'emendamento 55.3, comportano una riduzione totale di 8.000 miliardi, senza indicare però in quali settori debbano essere tagliati i relativi fondi. Pertanto l'emendamento 28.26 comporta un notevole problema di copertura in quanto propone una riduzione di spese nette in modo estremamente generico. Peraltro, ricorda che tutti i settori dell'amministrazione pubblica vantano esigenze fondate e quindi un ulteriore taglio di risorse potrebbe

non essere giustificato e che alle ristrettezze di bilancio vanno anche sommati gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale.

Il senatore **CAPONI** osserva che le agevolazioni fiscali a favore delle imprese non determinano alcun effetto positivo sull'economia e sull'occupazione, ed appaiono ingiustificate in relazione al buon andamento del ciclo economico che ha consentito alle imprese di realizzare rilevanti profitti. Per questi motivi preannuncia il voto contrario sia sull'emendamento 28.26, che estende - parzialmente - a tutto il territorio nazionale le agevolazioni della «legge Tremonti» sia sull'emendamento 28.1000, che ne prevede una parziale proroga.

La senatrice **BALDELLI** annuncia voto contrario sull'emendamento 28.26, giudicando positivamente la proposta formulata dal relatore di prorogare i benefici della «legge Tremonti» unicamente per i beni ordinati e spediti entro il 30 aprile 1996.

Prende la parola il ministro **FANTOZZI** il quale dichiara che il Governo non è pregiudizialmente contrario alla estensione temporale e territoriale dei benefici previsti dalla «legge Tremonti», ma ribadisce che tale estensione non può non tener conto della integrale copertura dei maggiori oneri.

Il senatore **PALOMBI**, non condividendo le valutazioni del ministro Masera, ribadisce che l'emendamento 28.26, sottoscritto da tutte le forze che non sostengono il governo Dini, prevede la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla proroga del regime di detassazione degli utili reinvestiti, attraverso una consistente riduzione delle spese nette.

Prende la parola il senatore **ZACCAGNA** il quale, contestando le cifre dei maggiori oneri derivanti dalla proroga della «legge Tremonti», sollecita il Governo a computare gli oneri delle agevolazioni fiscali scontando i positivi effetti indiretti sul lato delle entrate.

Il ministro **MASERA** ribadisce che il calcolo degli oneri e delle relative coperture è conforme alle disposizioni di legge.

A giudizio del senatore **TAMPONI** la proposta del Polo amplia la platea dei possibili beneficiari delle agevolazioni fiscali, con una copertura degli oneri derivanti da una sensibile riduzione delle spese nette, in linea con una metodologia di contenimento delle spese pubbliche già applicata dal Governo con il decreto-legge n. 41 del 1995.

Il senatore **BELLONI** aggiunge la firma all'emendamento 28.26, dichiarando il voto favorevole.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 28.26.

Il senatore **D'ALÌ** dichiara il voto contrario sull'emendamento 28.1000, che consente una semplice dilazione delle consegne degli ordinativi, senza ampliare effettivamente il numero delle imprese che potranno utilizzare le agevolazioni.

Il senatore TAMPONI dichiara il voto contrario sull'emendamento 28.1000.

Posto ai voti, è quindi accolto l'emendamento 28.1000.

Con il parere contrario del relatore CHERCHI e del ministro FANTOZZI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 28.28, 28.4 e 28.8.

Il relatore CHERCHI e il ministro FANTOZZI esprimono parere contrario sull'emendamento 28.27.

Il senatore ALÒ raccomanda l'approvazione dell'emendamento, volto ad istituire servizi pubblici di trasporto nelle aree nelle quali è diffuso il caporalato, ai fini di una efficace azione di contrasto di tale fenomeno.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 28.27.

Il senatore D'ALÌ preannuncia il voto di astensione sull'articolo 28, ribadendo il consenso della sua parte politica per azioni di sostegno alle attività produttive nelle aree depresse, ma giudicando al contempo insufficienti le modifiche apportate al testo dell'articolo.

Esprimono inoltre dichiarazioni di voto contrario sull'articolo 28 i senatori MARCHETTI, TAMPONI, BELLONI e PACE.

Posto ai voti, è quindi accolto l'articolo 28, nel testo modificato.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 28.

Con il parere contrario del relatore CHERCHI e del ministro FANTOZZI viene quindi respinto l'emendamento 28.0.2, fatto proprio dal senatore CASTELLANI.

Il relatore CHERCHI invita il proponente a ritirare l'emendamento 28.0.9, che potrà essere più utilmente ripresentato in Assemblea, giudicandone condivisibili le finalità.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del ministro FANTOZZI, il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 28.0.9.

Il relatore CHERCHI e il ministro FANTOZZI esprimono parere contrario sull'emendamento 28.0.7.

Il senatore BERGONZI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, volto a finalizzare le agevolazioni concesse alle imprese alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore ZACCAGNA, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 28.0.7.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 39, precedentemente accantonato.

Il relatore CHERCHI ritira gli emendamenti 39.2 e 39.50.

Con il parere contrario del relatore CHERCHI e del ministro FANTOZZI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 39.12, 39.100, 39.17.

Con il parere contrario del ministro FANTOZZI, al quale si rimette il RELATORE, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 39.11, 39.3, 39.1, 39.9, 39.18, 39.19 e 39.13.

Il senatore ZACCAGNA dichiara il voto di astensione sull'articolo 39, giudicando condivisibili gli indirizzi di semplificazione e razionalizzazione nella legislazione tributaria.

Posto ai voti, è quindi accolto l'articolo 39, che risulta modificato in base alle decisioni già assunte dalla Commissione in sede di approvazione degli emendamenti 3.16 e 28.1000.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 39.

Il relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 39.0.3. Il ministro FANTOZZI esprime parere favorevole su tale emendamento, a condizione che esso sia modificato, sopprimendo i commi 4 e 5.

Dopo l'accoglimento della proposta di modifica da parte del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento 39.0.3, viene accolto.

Con il parere contrario del ministro FANTOZZI, cui si rimette il RELATORE, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 39.0.2 e 39.0.1.

Il senatore VIGEVANI, nel ritirare l'emendamento 15.14 precedentemente accantonato, sollecita il Governo a dare una risposta chiara in merito alla questione del pagamento differito dell'accisa sui prodotti petroliferi e sulla contestuale introduzione del sovrapprezzo termico che grava su tutti i contribuenti.

Il ministro FANTOZZI si dichiara contrario ad una modifica della disciplina del pagamento differito della accisa, che va connesso con la introduzione delle aliquote di maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico. Tale maggiorazione, in quanto componente della tariffa ENEL, è stata calcolata per predisporre le stime relative all'Ente in vista della prossima privatizzazione. Ritiene pertanto che una modifica normativa possa recare intralcio al processo di privatizzazione.

Il senatore VIGEVANI precisa che ripresenterà in Assemblea l'emendamento precedentemente ritirato.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Con il parere favorevole del **RELATORE** e del sottosegretario **VEGAS**, posto ai voti, è accolto l'emendamento 55.5.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 55.4.

Il relatore **CHERCHI** e il sottosegretario **VEGAS** esprimono parere contrario sull'emendamento 55.3, dichiarato precluso ad eccezione delle disposizioni recate dal punto *b*).

Il senatore **TAMPONI** raccomanda l'approvazione dell'emendamento, volto a realizzare una consistente riduzione delle spese nette nei prossimi tre anni.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 55.3, nel testo non dichiarato precluso.

Il relatore **CHERCHI** si rimette al parere del Governo sull'emendamento 55.1.

Il sottosegretario **MASTROBUONO** invita il proponente a ritirare l'emendamento, facendo presente che gli oneri per l'**ENEL** derivanti dalla mancata realizzazione delle centrali nucleari non risultano ancora coperti e che quindi è necessario conservare il cosiddetto sovrapprezzo termico.

Il senatore **VIGEVANI**, contestando le valutazioni del sottosegretario **Mastrobuono**, dichiara che il sovrapprezzo termico per coprire gli oneri della mancata realizzazione delle centrali nucleari non è più giustificabile ed è quindi opportuno trasferire all'Erario le quote indebitamente percepite dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.

Il senatore **FALQUI** dichiara il voto favorevole sull'emendamento 55.1, sottolineando le necessità di introdurre in tempi brevi regole che garantiscano la piena trasparenza delle tariffe **ENEL**.

Il senatore **BERGONZI** giudica iniquo e ingiustificato il sovrapprezzo termico pagato dagli utenti, tanto più che i maggiori oneri gravanti sull'**ENEL** sono stati ampiamente coperti. In vista della privatizzazione dell'Ente, tra l'altro, è opportuno non consegnare all'eventuale acquirente un ingiustificato vantaggio tariffario.

Prende la parola il senatore **CAVAZZUTI**, il quale giudica inopportuno trasferire alla fiscalità generale la quota del sovrapprezzo termico che, in quanto elemento di costo della tariffa complessiva per le utenze elettriche, potrà essere vagliata e modificata dalla istituenda Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Si esprimono a favore dell'emendamento 55.1 i senatori **TAMPONI**, **D'ALÌ** e **PALOMBI**.

Il relatore CHERCHI propone al senatore Vigevani di fissare un termine entro il quale verificare che l'ENEL abbia ricevuto interamente le somme ad esse spettanti per coprire gli oneri derivanti dalla mancata introduzione delle centrali nucleari, in modo tale da condizionare a tale verifica il mantenimento del sovrapprezzo termico.

Il senatore VIGEVANI riformula in tal senso l'emendamento.

Il sottosegretario MASTROBUONO si dichiara contrario alla modifica proposta dal relatore CHERCHI, giudicando comunque inopportuno un trasferimento all'Erario delle somme percepite dall'ENEL.

Il relatore CHERCHI propone di modificare ulteriormente l'emendamento in questione, prevedendo la abrogazione del sovrapprezzo termico.

Il senatore VIGEVANI accoglie l'ulteriore proposta di modifica.

Posto ai voti, nel testo riformulato dal proponente, e dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori BERGONZI e FALQUI, l'emendamento 55.1 è accolto.

Il senatore VIGEVANI ritira l'emendamento 55.2.

Posto ai voti viene quindi accolto l'articolo 55, nel testo modificato.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 55.

L'emendamento 55.0.2 viene dichiarato precluso.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario VEGAS, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 55.0.15 e 55.0.14. Viene ritirato dal senatore VIGEVANI l'emendamento 55.0.3.

Terminato l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti, il relatore Cherchi illustra la proposta di coordinamento Coord. 7.1, volto ad estendere alle Camere di commercio quanto previsto dalla legge n. 724 del 1994 in materia di assunzione.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno, ritirati successivamente dai rispettivi proponenti, che ne preannunciano la presentazione in Assemblea.

«Il Senato,

premesso che il trasporto su gomma assorbe attualmente quote di traffico esorbitanti non solo per ragioni ambientali, ma anche per razionali esigenze di riequilibrio dei carichi e, quindi, per ragioni economiche e di costo: la strada accentra infatti circa l'80 per cento del traffico passeggeri ed il 75 per cento di quello merci, cifre che sono di per sè sufficienti a confermare l'urgenza del problema e la necessità, da una parte, di trasferire quote crescenti di tali flussi su ferrovia e, dall'altra, di unificare in un unico referente politico-amministrativo (Ministero per o della mobilità) le relative competenze, come viene chiesto da più parti, e con sempre maggiore insistenza anche in sede parlamentare, e come suggerisce l'esperienza di molti Stati europei;

considerato che la rete stradale italiana a carattere nazionale è formata:

da 44.300 chilometri di strade statali e 1.540 chilometri di autostrade aperte, cioè senza pedaggio, tuttora gestite dall'ANAS con finanziamenti del Ministero del tesoro;

da 5.440 chilometri di autostrade e trafori in concessione a società private: Autostrade spa, Autobrennero, Autocisa, Autostrada Brescia-Venezia, eccetera;

rilevato che lo statuto del nuovo ente ANAS (decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 21 aprile 1995) prevede la possibilità, secondo l'articolo 18, comma 1, di imporre pedaggi, mentre l'articolo 13, comma 4, del codice della strada stabilisce, a sua volta, che il Ministero dei lavori pubblici emani le norme per la riclassificazione della rete stradale italiana;

ritenuto che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 1995 si è avviato il processo di riorganizzazione dello stesso ente per cui, entro il 31 marzo 1996, dovranno essere approvati i nuovi regolamenti di organizzazione, di amministrazione e di contabilità;

che in tale quadro occorre mantenere nell'ambito statale, e sotto la gestione del nuovo ente ANAS, soltanto le direttrici che abbiano una funzione strategica di rilievo nazionale, sia in senso longitudinale che in senso trasversale: esse non sarebbero, secondo stime attendibili più di 18-20.000 chilometri oltre ai 1.540 chilometri di autostrade, mentre i restanti 24-26.000 chilometri dovrebbero essere trasferiti alle province ed alle regioni, che li potrebbero gestire con propri uffici regionali, costituiti in parte con personale assorbito dalla stessa ANAS e finanziati con quota-parte dei fondi del Ministero del tesoro e ciò a mano a mano, in misura che sia adeguata alle funzioni che vengono trasferite,

impegna il Governo:

a provvedere nel senso sopraindicato».

(0/2157/1/5)

BACCARINI, SCIVOLETTO, CARPINELLI, PEDRAZZINI, DE CORATO

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che diverse aziende che hanno realizzato nuove iniziative produttive nei territori meridionali non hanno potuto beneficiare dell'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il fatto che le stesse società non avevano indicato nell'atto costitutivo o nello statuto la finalità della "realizzazione di nuove iniziative produttive",

impegna il Governo:

a disporre con apposito decreto il riconoscimento dell'esenzione richiesta per i redditi di iniziative produttive intraprese a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della precitata legge 1° marzo 1986, n. 64, indipendentemente dalla non inclusione nell'atto costitutivo o nello statuto della finalità omessa».

(0/2157/2/5)

PEDRIZZI, CURTO

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che nella relazione di presentazione del disegno di legge n. 2156, in via pregiudiziale, è stato considerato che "nel 1996 si realizzeranno incrementi retributivi pari a circa il 2,4 per cento della retribuzione media, per il solo effetto del trascinarsi degli oneri contrattuali del biennio 1994-1995",

constatato:

che per la dirigenza pubblica non si sono registrati, in passato, benefici aggiuntivi in quanto, a tutt'oggi, il primo contratto vedrà l'avvio della trattativa solo in questi giorni,

impegna il Governo:

a tenere in debito conto tale stato di cose ed a promuovere un atteggiamento contrattuale, in seno all'ARAN, di doveroso riconoscimento degli incrementi delle retribuzioni dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori».

(0/2157/3/5)

PEDRIZZI, CURTO, BATTAGLIA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2157, collegato alla manovra finanziaria per il 1996,

considerato che, secondo quanto dichiarato in Commissione lavori pubblici dal ministro Paolo Baratta, il sistema degli istituti autonomi case popolari (IACP) ha accumulato debiti per 1.500 miliardi;

ricordato che la legge n. 56 del 1993 relativa alla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinava una quota dei ricavi provenienti dalle vendite al ripiano dei disavanzi degli IACP;

ritenuto necessario che gli IACP utilizzino per i ripiani dei disavanzi anche i proventi derivanti dagli affitti, che però spesso non riescono a realizzare,

impegna il Governo:

a portare a compimento il processo avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e a favorire la costituzione presso ogni singola regione di appositi fondi per il ripiano dei disavanzi degli IACP, al fine di consentire alle regioni di esercitare pienamente la loro funzione di vigilanza e controllo».

(0/2157/4/5)

BACCARINI

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato che:

la difficilissima fase attuale dell'economia nella provincia di Latina trae origine dalla cessazione degli incentivi finanziari e dagli sgravi contributivi legati all'ex Cassa per il Mezzogiorno;

detti incentivi, che sono stati i fattori di industrializzazione degli anni 1970-1980, non sono stati sostituiti da altri interventi a sostegno delle attività produttive sia nel settore delle infrastrutture che in quello dei servizi;

in conseguenza, nell'intero territorio provinciale è venuto meno ogni elemento di competitività e di attrazione, poichè non vi è stato alcun effetto compensativo generato da nuove iniziative produttive sostitutive;

l'industria locale, per le caratteristiche strutturali e di prodotto che la distinguono, ha beneficiato solo in parte del favorevole rapporto di cambio della nostra moneta per incrementare le vendite all'estero;

si rischia, pertanto, di assistere impotenti alla nascita di un'altra area di depressione economica proprio nel momento in cui l'economia nazionale tende alla ripresa;

questo processo di deindustrializzazione ha provocato una situazione occupazionale drammatica (gli iscritti nelle liste del collocamento della provincia di Latina al 30 giugno 1995 sono 68.026);

l'andamento della Cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, appare altalenante, con un andamento tendenzialmente negativo;

le stesse aziende, nei medesimi periodi esaminati, hanno fatto un massiccio ricorso alle procedure di mobilità;

è essenziale, per la qualità complessiva del "sistema Italia" che la provincia di Latina, come tutte le zone del Mezzogiorno, sia considerata "area prioritaria d'intervento" nei piani d'investimento nazionali, a partire da quelli che riguardano le grandi reti infrastrutturali e telematiche fino agli investimenti necessari per la riqualificazione delle strutture della giustizia e l'ordine pubblico;

per l'integrazione dello Stato italiano nell'ambito della Unione europea occorre che le diverse province che lo compongono corrano tutte insieme alla "stessa velocità" (evitando di marcare ulteriormente le diffe-

renze, già piuttosto forti ed evidenti, tra Nord e Sud d'Italia) e la provincia di Latina, collocata in una posizione "centrale" strategica, deve svolgere anche un ruolo di *trait d'union* tra le regioni più industrializzate e quelle meno sviluppate economicamente,

considerato che:

non vi è stato alcun programma di intervento ordinario che abbia interessato con investimenti rilevanti, di valenza nazionale, la rete infrastrutturale e produttiva della provincia di Latina;

al fine di evitare una stagnazione dell'economia della provincia risulta più che mai necessario un intervento ordinario capace di porre le premesse per un ammodernamento complessivo della provincia;

una maggiore efficienza e una maggiore capacità progettuale dell'Amministrazione nazionale e provinciale si può sperimentare con la creazione e l'esercizio di nuove funzioni pubbliche tra cui anche quella della promozione dello sviluppo industriale, di servizi e di infrastrutture svolti nell'ambito di organismi e di istituzioni misti, che raggruppino soggetti pubblici, privati e cooperative, come suggeriscono le più aggiornate indicazioni della Unione europea,

impegna il Governo:

ad assumere all'interno dei programmi nazionali di spesa le decisioni più coerenti per ottenere un graduale ma effettivo superamento dello stato di crisi in cui versa attualmente la provincia di Latina;

ad individuare nuovi strumenti organizzativi, procedurali ed istituzionali capaci di rendere immediatamente attuativi eventuali programmi di investimento;

ad approvare, sulla base di un'assunzione di responsabilità nazionale, una iniziativa di cooperazione interprovinciale tra quelle province che hanno gli stessi problemi, al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una equa soluzione degli stessi;

ad approvare un intervento finalizzato al rilancio, alla riqualificazione, alla riconversione nelle aree di crisi industriale;

a sostenere iniziative di intervento per la promozione di una nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile, sperimentando anche nuove forme di sostegno ai diversi settori di intervento;

a provvedere alla dotazione della provincia di Latina di infrastrutture al servizio delle attività produttive; soprattutto: il raccordo con l'Autostrada del Sole, le piattaforme di smaltimento dei rifiuti, servizi a rete efficienti nel campo dell'energia e delle telecomunicazioni, la pronta disponibilità di aree, in grado di conferire nuovi fattori di attrazione al territorio provinciale;

a rendere disponibili per le imprese tutte le risorse necessarie per gli investimenti produttivi nell'ambito delle nuove linee di intervento dello Stato per le aree depresse;

a reintrodurre, a livello di legislazione nazionale e regionale, forti incentivi all'occupazione, legati alle particolarità del territorio, sotto forma di strumenti di flessibilità, di sgravi contributivi, di salari d'ingresso, di patto territoriale per la flessibilità dei salari;

a promuovere qualunque altra misura ritenuta capace di stimolare nuove iniziative degli imprenditori e di attirare altri investimenti esterni nell'economia della provincia.

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che i finanziamenti per le spese per la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa sono stati ridotti rispettivamente di lire 190 miliardi nel 1996, di lire 151 miliardi nel 1997 e di lire 310 miliardi nel 1998;

constatato:

che l'efficienza del suddetto sistema di trasporti garantisce non solo il normale sviluppo delle attività produttive ma è strumento di promozione di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio contribuendo, così, in misura consistente all'occupazione;

considerato:

che a seguito dello slittamento dei lavori di ammodernamento ed ampliamento degli aeroporti, conseguente alla riduzione dei finanziamenti disponibili, si prospetta un considerevole aumento dei costi futuri di ristrutturazione;

preso atto:

che si tratta di una decisione incongruente soprattutto rispetto al progetto portante di porre il nostro sistema di trasporti in condizione di reggere il confronto con quello degli altri paesi più avanzati, in un contesto di integrazione europea e di sana competizione internazionale,

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di evitare i ritardi nel particolare comparto dei trasporti, secondo una più corretta gestione delle risorse pubbliche mirata alla realizzazione di interventi, come quello di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei sistemi aeroportuali intercontinentali di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa, capaci di offrire un notevole contributo alla soluzione dei problemi di sviluppo sociale ed economico dell'intera nazione».

(0/2157/6/5)

DE CORATO, CURTO

«Il Senato

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che le misure del concorso della regione Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma

3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono essere ulteriormente incrementate in considerazione della particolare condizione di sviluppo socio-economico della intera isola;

considerato:

che l'assistenza sanitaria alla popolazione sarda, per quanto concerne le prestazioni specialistiche ed il ricorso ai presidi medico-ospedalieri della rete nazionale, risulta oggettivamente limitata dall'isolamento di detta regione rispetto al continente,

impegna il Governo:

a perequare il contributo regionale della spesa sanitaria della regione Sardegna, ovvero a tenere in debita considerazione l'obiettivo *surplus* di costi sostenuti dagli utenti per i servizi di trasporto, le limitate infrastrutture, la logistica e la riqualificazione del personale addetto al servizio medesimo».

(0/2157/7/5)

MULAS

Il Senato,

premessò:

che con deliberazione CIPE del 13 marzo 1995 i canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica saranno calcolati sul valore catastale degli immobili, senza alcun rapporto con il reddito degli inquilini e cancellando di fatto il canone sociale;

che con i suddetti nuovi criteri i canoni di locazione subiranno un considerevole aumento e in molti casi saranno raddoppiati o triplicati;

che il problema interessa circa un milione di inquilini i quali per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella maggior parte dei casi, hanno condizioni economiche disagiate;

che in particolare nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, ove vi è un alto tasso di disoccupazione, molti assegnatari non potranno pagare i nuovi canoni;

che i cittadini interessati, anche attraverso le associazioni degli inquilini o la costituzione di appositi comitati, hanno organizzato iniziative di protesta contro un provvedimento ingiusto, in particolare nei confronti di tanti inquilini con bassi redditi, mentre, come sta dimostrando lo scandalo di «affittopoli», altri cittadini con alti redditi hanno goduto di un trattamento di favore nell'assegnazione e nei canoni per le case degli enti,

rilevato:

che uno dei principali obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica è quello di dare una casa alle famiglie in condizioni economiche più disagiate;

che la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica e per la riforma degli IACP;

impegna il Governo a ritirare la delibera CIPE del 13 marzo 1995 in attesa della definitiva approvazione della legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sulla riforma degli IACP.

(0/2157/8/5)

SPECCHIA, DE CORATO, MACERATINI, DEMASI, MEDURI, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCHELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, FISICHELLA, FLORINO, GRIPPALDI, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MOLTISANTI, MONTELEONE, MULAS, NATALI, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI, XIUME

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che l'articolo 38 dello Statuto della regione Sicilia prevede il contributo statale a titolo di solidarietà nazionale cui lo Stato, trattandosi come noto di norma costituzionale, deve provvedere;

constatato:

che da tempo si discute la individuazione di parametri relativi a detto contributo, ostacolando a tutt'oggi l'applicazione della norma,

impegna il Governo:

a definire il contributo statale a titolo di solidarietà nazionale per il triennio 1996-1998 individuandolo nel 95 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse dalla regione Sicilia in ciascun anno finanziario; contributo questo che dovrà essere versato alla regione nell'anno successivo a quello a cui si riferisce sulla base del totale dei versamenti in conto competenze e residui effettuati, in ciascun anno, nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'isola a titolo di imposta di fabbricazione».

(0/2157/9/5)

CUSIMANO, GRIPPALDI, MAIORCA, MOLTISANTI, PRESTI, PORCARI, RAGNO, SCALONE, XIUME, BATTAGLIA, CURTO

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

rilevato:

che il rinnovato blocco delle assunzioni provoca di fatto, nel tempo, l'impedimento alla partecipazione a concorsi per l'accesso al pubblico impiego,

impegna il Governo:

ad aumentare il limite di età per la partecipazione a detti concorsi di un periodo corrispondente a quello del blocco dell'assunzione previsto con il provvedimento in esame».

(0/2157/10/5)

FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI,  
PEDRIZZI, CURTO

«Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

constatato:

che da tale stato di cose ne riviene un significativo aggravio per il bilancio statale;

preso atto:

che l'Istituto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha capacità organizzativa, mezzi e professionalità proprie idonee a provvedere direttamente o mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali a tali esigenze,

impegna il Governo:

ad esperire fasi accertative di tale concreta possibilità ed a disporre per il riconoscimento della capacità dell'INAIL per l'effettuazione di dette prestazioni».

(0/2157/11/5)

MOLINARI, TURINI

«Il Senato,

premesso:

che ancora una volta le recenti scosse sismiche in Liguria, Toscana, Puglia e Basilicata hanno prodotto danni ingenti e pesanti disagi alle popolazioni colpite;

che i rischi per le popolazioni aumentano vieppiù laddove all'elevata pericolosità sismica dei siti si accompagna la presenza in loco di sostanze tossiche, radioattive, infiammabili, esplosive o urticanti;

che i segni della pericolosità sismica cui è soggetto il nostro paese, al centro dell'area mediterranea, sono tanto evidenti quanto co-

stante è la mancanza di una efficace politica di investimento finalizzato alla prevenzione oltre che al soccorso per le popolazioni,

impegna il Governo:

ad individuare e rimuovere le cause di maggiore rischio ambientale, connesse con l'insediamento, in prossimità di centri urbani, di impianti e depositi di sostanze tossiche, radioattive, infiammabili, eccetera;

ad individuare, in un paese peraltro così ricco di testimonianze culturali, misure idonee a ridurre i rischi per le popolazioni nelle parti delle città e delle strutture edilizie pubbliche o di uso pubblico, laddove queste si presentino più vulnerabili in conseguenza di degrado, a cominciare dalle sedi scolastiche;

a valutare realisticamente i fabbisogni del Dipartimento della Protezione civile (che nel disegno di legge finanziaria in esame ha avuto solo 250 miliardi, nonostante la mole di attività che ad esso deriva per il susseguirsi di alluvioni, frane, slavine e crolli), a conferma di una più adeguata attenzione verso i vantaggi della prevenzione dei rischi ambientali;

ad attuare una politica di stimolo a ordinarie pratiche private di manutenzione straordinaria - con interventi di miglioramento o adeguamento antisismico degli edifici, ed incentivi in conto capitale del 10 per cento sul costo preventivato, nonché con agevolazioni sui tassi d'interesse dei mutui contratti per coprire i rimanenti costi -, atta a conseguire i molteplici vantaggi di investimenti in tale direzione. Vantaggi che, oltre che in termini di prevenzione e di conseguenti riduzioni di danni e di costi, in termini di rilancio economico del settore edilizio sarebbero particolarmente significativi, se si considera che appena 100 miliardi, per 5.000 interventi di manutenzione straordinaria, mobiliterebbero investimenti creditizi per altri 450 miliardi e senza contare le economie sociali connesse al minor consumo del bene suolo».

(0/2157/12/5)

CAMPO, DI MAIO

«Il Senato,

premesso che i debiti "fuori bilancio" denominati anche "residui passivi di fatto" risultano costituiti da quelle obbligazioni "irritualmente contratte" da parte della pubblica amministrazione, ossia assunte in contrasto con le regole "giuridiche ed economiche" che regolano l'attività gestionale degli ente locali;

il fenomeno dei "residui passivi di fatto", largamente diffuso fra gli enti locali operanti nell'intero territorio nazionale, è stato ridimensionato con l'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 144 del 24 aprile 1989 di conversione, con integrazione e modifiche, del decreto-legge n. 66 del 2 marzo 1989;

si può rilevare che il primo provvedimento legislativo adottato dal Parlamento, che tende a sanare, con il riconoscimento da parte dei consigli comunali, provinciali e delle comunità montane la legittimità dei "debiti fuori bilancio", riguarda tutte le "obbligazioni irritualmente contratte" purchè le relative "forniture, opere o prestazioni" siano state ese-

guite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;

la relativa delibera avrebbe dovuta essere adottata dai rispettivi consigli entro il sessantesimo giorno dalla data entrata in vigore della legge n. 144 del 1989 di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (25 giugno 1989).

Per le regioni a statuto speciale che detengono "potestà legislativa" in materia di "ordinamento amministrativo" degli enti locali operanti nel territorio di competenza, la data entro la quale può procedersi al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio non può che riferirsi a quella di entrata in vigore della legge regionale di recepimento della legislazione nazionale. (Nell'ambito della regione siciliana, la legge 8 giugno 1990, n. 142, è stata recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, entrata in vigore il 1° gennaio 1992).

È incontestabile l'affermazione in base alla quale gli esercizi finanziari 1990/1991 e soprattutto 1992/1993 e parte del 1994 evidenziano la quasi totale inattività degli organi istituzionali preposti alla gestione politico-amministrativa degli enti locali del paese.

Il ricostituirsi dei "debiti fuori bilancio" assume gravità rilevante soprattutto perchè trattasi in prevalenza di obbligazioni che scaturiscono da fornitura di beni, esecuzione di opere, prestazioni di servizi non rientranti fra le fattispecie previste dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per cui non è possibile procedere al loro riconoscimento.

Occorre ora consentire alle amministrazioni locali di poter procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivante da "obbligazioni irraturalmente contratte" nel corso degli esercizi finanziari precedenti al 1994, purchè la relativa delibera venga adottata dai competenti consigli comunali e provinciali, nonchè delle comunità montane entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle seguenti condizioni:

1) che l'ammontare dei "debiti fuori bilancio", riferito a ciascuno degli esercizi finanziari di cui si intende riconoscere la legittimità, sia di un importo inferiore o pari all'ammontare dell'avanzo di gestione relativo all'esercizio finanziario di riferimento;

2) che la fornitura del bene, l'esecuzione dell'opera, la prestazione del servizio o la pendenza comunque costituita nel corso degli esercizi in questione scaturiscono dall'espletamento di pubbliche funzioni o servizi istituzionalmente di competenza dell'ente locale;

3) che le prestazioni di cui al punto 2 risultino realmente eseguite e ciò sia rilevabile da apposita attestazione scritta da parte del dirigente responsabile del servizio interessato;

4) attestazione da parte del dirigente del servizio tecnico relativa alla congruità del prezzo praticato in fattura, ricevuta o parcella.

Consentire alle amministrazioni locali di poter procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti "fuori bilancio" contratti nel corso degli esercizi finanziari anteriori al 1994, con i criteri ed alle condizioni in precedenza enunciati significherebbe anche evitare l'insorgere di procedimenti giudiziari posti in essere dai creditori per il recupero coatto del credito vantato, e ciò con notevole aggravio di spese».

«Il Senato,

premesse:

che con legge 13 maggio 1961, n. 469, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è passato alle dipendenze del Ministero dell'interno con conseguente trattamento di quiescenza a carico dello Stato;

che nelle province autonome di Trento e di Bolzano i vigili del fuoco, ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, sono inquadrati nei corpi provinciali delle rispettive province, inquadramento che ha determinato l'iscrizione obbligatoria alla CPDEL, ora alla INPDAP-Gestione autonoma delle casse di previdenza;

che, nonostante la perfetta parità di stato giuridico e di trattamento economico, i Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano sono penalizzati, per quanto concerne il trattamento pensionistico, rispetto a tutti gli altri colleghi d'Italia, perchè l'INPDAP interpreta in maniera restrittiva l'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e non riconosce la pensionabilità dell'indennità di rischio;

che questo crea una palese ed ingiustificata penalizzazione dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonostante il regolare versamento che l'INPDAP non ha mai respinto e/o restituito,

impegna il Governo:

ad eliminare, in tempi brevi, la inaccettabile disparità di trattamento pensionistico del personale dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano ricorrendo, ove la via amministrativa non dovesse sortire risultati utili, anche ad una specifica norma di legge, interpretativa dell'articolo 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, naturalmente con il necessario effetto retroattivo».

(0/2157/14/5)

DEGAUDENZ, TAMPONI

«Il Senato,

al fine di migliorare i livelli di assistenza senza aggravio sulla spesa pubblica ed anche per consentire ai giovani medici di entrare nel mercato,

impegna il Governo:

a perseguire, in sede di rinnovo delle convenzioni di medicina generale e di medicina pediatrica, l'obiettivo di abbassare il massimale dei pazienti per ciascun sanitario. In tale contesto il Governo provvederà altresì a riordinare il servizio di guardia medica».

(0/2157/15/5)

TAMPONI, PERLINGIERI, DELFINO

«Il Senato,

premesse che è ormai sempre più urgente operare una distinzione tra i fondi di previdenza e i fondi di assistenza;

premessò che è necessario responsabilizzare l'impresa nell'utilizzazione della Cassa integrazione guadagni;

in riferimento all'esigenza, emersa nel corso dell'esame dell'articolo 6, comma 3, del disegno di legge di prevedere per l'impresa che per legge ha diritto di ricorrere all'istituto della Cassa integrazione guadagni, l'obbligo d'istituire un fondo di solidarietà aziendale - da prevalersi nella misura del 10 per cento sugli utili netti risultanti dal conto economico - al quale ricorrere prima di poter usufruire della Cassa integrazione guadagni,

impegna il Governo:

ad utilizzare il risparmio ottenuto mediante l'introduzione del fondo di solidarietà aziendale per incrementare i capitoli relativi alle pensioni sociali e all'occupazione giovanile».

(0/2157/16/5)

PERLINGIERI, TAMPONI

«Il Senato,

premessò che:

l'esercizio del diritto-dovere dei genitori all'educazione e all'istruzione dei figli così come garantito dall'articolo 30 della Costituzione richiede interventi correttivi alla normativa vigente per renderlo effettivo;

tale diritto può essere esercitato solo attraverso una libera scelta tra scuola pubblica e scuola privata stante la scelta del Costituente espressa nell'articolo 33 di vietare il monopolio statale nel campo dell'istruzione consentendo un effettivo pluralismo nella formazione scolastica;

per la realizzazione di questo obiettivo sono possibili diverse linee di intervento tra cui quello fiscale che si presenta tra l'altro per la sua semplicità;

la detraibilità fiscale può rappresentare un primo vero e significativo passo verso la parità con una precisa inversione di tendenza rispetto all'attuale regime prevedendo la soppressione dell'attuale tetto di detraibilità - non superiore nell'importo stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali - discriminatorio nei confronti di chi sceglie la struttura privata la cui retta, in assenza di qualsivoglia forma di sussidio, è naturalmente molto più alta;

sono oltre 1.337.928 gli studenti che dalle scuole materne all'università frequentano istituti privati,

impegna il Governo:

a recepire nella manovra economica per il 1996 le indicazioni emerse nel corso dell'esame del disegno di legge, dando finalmente soluzione al problema della scuola libera attraverso il sistema delle detrazioni fiscali».

(0/2157/17/5)

TAMPONI, FOLLONI, PERLINGIERI, FABRIS

«Il Senato,

premessò che:

il CAI (Club alpino italiano) svolge una particolare funzione di informazione, orientamento e formazione dei cittadini per un corretto e

responsabile approccio alla montagna, nonché la manutenzione dei sentieri, di rifugi e di bivacchi sulle Alpi e sugli Appennini ed il funzionamento del Corpo nazionale di soccorso alpino che concorrono con oltre 300.000 soci profondamente partecipi della vita del paese e dei suoi territori montani;

tali attività concorrono in modo adeguato al sereno e ordinato sviluppo dei movimenti turistici in quota, assicurando un'opera di prevenzione, assistenza, ricovero e collegamenti a valle, nonché ad interventi specialistici a favore di persone infortunate o in difficoltà;

le misure restrittive costringono il CAI a contenere il proprio impegno in un momento in cui la frequentazione della montagna registra elevati incrementi con conseguenze spesso drammatiche, creando disagio nella complessa organizzazione di volontariato animato da valori ideali e da spirito di solidarietà umana intergenerazionale, che consentono allo Stato di contare con una spesa ridotta su servizi qualificati, che altrimenti comporterebbero costi ben più elevati.

impegna il Governo:

a ripristinare i fondi stabiliti con le leggi n. 776 del 1985 e n. 162 del 1992».

(0/2157/18/5)

TAMPONI, FOLLONI, PERLINGIERI, COSTA, ZANOLETTI, FABRIS, DEGAUDENZ

«Il Senato,

premesse:

che la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita nel 1948 e inserita con la legge 20 marzo 1975, n. 70, tra gli enti di diritto pubblico necessari ai fini dello sviluppo agricolo, civile, culturale e democratico del paese, provvede, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, all'acquisto di terreni che vengono assegnati, con patto di riservato dominio, alle famiglie direttocoltivatrici e alle cooperative agricole;

che la provvista finanziaria della Cassa è data dagli stanziamenti che vengono disposti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - che è l'organo vigilante della Cassa - nonché dagli importi relativi ai rientri conseguenti al pagamento delle rate annuali del prezzo dei terreni;

che, alla data del 12 settembre 1995, la situazione delle pratiche relative all'acquisto dei terreni era la seguente:

a) pratiche approvate n. 380 per un importo pari a circa 131 miliardi di lire;

b) pratiche in corso di esame n. 426 per un importo pari a circa 214 miliardi di lire,

impegna il Governo:

a provvedere all'interno della disponibilità di bilancio stanziamenti in favore delle casse per la fondazione delle proprietà contadine».

(0/2157/19/5)

TAMPONI, DEGAUDENZ, ZANOLETTI, CAMO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2157, collegato alla manovra finanziaria per il 1996,

considerato che, secondo quanto dichiarato in Commissione lavori pubblici dal ministro Paolo Baratta, il sistema degli istituti autonomi case popolari (IACP) ha accumulato debiti per 1.500 miliardi;

ricordato che la legge n. 56 del 1993 relativa alla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinava una quota dei ricavi provenienti dalle vendite al ripiano dei disavanzi degli IACP;

ritenuto necessario che gli IACP utilizzino per i ripiani dei disavanzi anche i proventi derivanti dagli affitti, che però spesso non riescono a realizzare,

impegna il Governo:

a portare a compimento il processo avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e a favorire la costituzione presso ogni singola regione di appositi fondi per il ripiano dei disavanzi degli IACP prioritariamente destinati a saldare la posizione debitorie nei riguardi del sistema delle imprese, al fine di consentire alle regioni di esercitare pienamente la loro funzione di vigilanza e controllo».

(0/2157/20/5)

FABRIS, TAMPONI, BALDELLI, DEGAUDENZ

«Il Senato,

premesso che:

il divario nella dotazione infrastrutturale tra l'Italia e il resto dell'Europa e, all'interno del paese tra Sud e Centro-Nord è, rispettivamente, di 11 e 24 punti percentuali e la sua eliminazione richiede uno sforzo finanziario stimato nell'ordine di 530 mila miliardi;

è stato rilevato come la più bassa produttività della trasformazione industriale nel Mezzogiorno è riconducibile in misura non trascurabile a fattori esterni all'impresa: svantaggi nella localizzazione geografica, inefficienze delle Amministrazioni pubbliche, difetto di infrastrutture di base, produttive e sociali;

la disponibilità di capitale pubblico delle regioni meridionali è inferiore a quella delle regioni più ricche del paese e a quella rilevabile in media negli altri paesi europei, in alcuni casi anche del 50 per cento;

forti carenze si registrano nei trasporti, nelle reti idriche e dell'energia elettrica, nelle telecomunicazioni e nelle dotazioni sociali;

la dotazione di infrastrutture pubbliche e di capitale pubblico costituisce premessa indispensabile dello sviluppo economico;

di recente sono stati compiuti passi per facilitare l'impiego di fondi comunitari e varati strumenti di sostegno all'accumulazione privata e per il riequilibrio finanziario delle piccole e medie imprese, ma all'intervento straordinario non si è ancora sostituita una coordinata capacità progettuale locale e regionale;

calcoli di contabilità finanziaria coerenti con i provvedimenti qui ipotizzati conducono a ritenere possibile il finanziamento del piano proposto ad opera del mercato, sia nella componente bancaria sia in quella direttamente produttiva;

appare indispensabile predisporre un piano decennale di interventi sulle infrastrutture "a rete" da effettuarsi con capitali privati nazionali e internazionali e con fondi messi a disposizione dall'Unione europea,

impegna il Governo:

ad accrescere le dotazioni finanziarie per la realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno».

(0/2157/21/5)

TAMPONI, CAMO, PERLINGIERI, CUSUMANO,  
COSTA

«Il Senato,

considerato che la legge n. 44 ha dimostrato di essere un valido strumento per nuove iniziative imprenditoriali e capace, dunque, di promuovere l'occupazione nelle aree svantaggiate del paese,

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori stanziamenti per gli anni successivi offrendo un orizzonte temporale più vasto di quanto consentano gli stanziamenti annuali.

(0/2157/22/5)

TAMPONI, PERLINGIERI, COSTA, CAMO,  
CUSUMANO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2157 collegato alla manovra finanziaria per il 1996,

considerato che, secondo quanto dichiarato in Commissione lavori pubblici dal ministro Paolo Baratta, il sistema degli istituti autonomi case popolari (IACP) ha accumulato debiti per 1.500 miliardi;

ricordato che la legge n. 56 del 1993, relativa alla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinava una quota dei ricavi provenienti dalle vendite al ripiano dei disavanzi degli IACP;

ritenuto necessario che gli IACP utilizzino per i ripiani dei disavanzi anche i proventi derivanti dagli affitti che però spesso non riescono a realizzare,

impegna il Governo:

a portare a compimento il processo avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e a favorire la costituzione presso ogni singola regione di appositi fondi per il ripiano dei disavanzi degli IACP prioritariamente destinati a saldare le posizioni debitorie nei riguardi del sistema delle imprese».

(0/2157/23/5)

FABRIS, COSTA, CAMO, TAMPONI

«Il Senato,  
rilevato che:

è ampiamente avvertita la esigenza di una riforma strutturale al sistema tributario che elimini le iniquità del regime fiscale della famiglia;

la questione fiscale che riguarda innanzitutto l'evasione e l'elusione delle basi imponibili ma anche una reale visibile semplificazione del sistema è stata concretamente avviata con la decisione di bilancio per il 1996;

le correzioni, pure importanti, alle detrazioni fisse d'imposta per il coniuge e per le famiglie numerose non sono sufficienti e soprattutto non rappresentano un valido strumento per la definitiva eliminazione di ogni ingiustizia;

il trattamento fiscale della famiglia "monoreddito" appare troppo penalizzato rispetto a quello della famiglia "bireddito";

il Parlamento in più riprese ha invitato il Governo a predisporre la riforma del trattamento fiscale della famiglia ed in particolare ad organizzare il cumulo facoltativo dei redditi e la successiva imputazione di quote del reddito complessivo ai due coniugi secondo il metodo dello *splitting*;

l'efficienza economica della famiglia rappresenta un elemento cruciale per il buon funzionamento dell'economia risolvendo in modo naturale molte inefficienze dell'economia moderna;

le profonde trasformazioni della società italiana (crescita demografica zero in alcune aree del Paese) sollecitano un approccio nuovo e coraggioso verso il problema della famiglia,

impegna il Governo:

a modificare il regime fiscale con introduzione di correttivi al fine di determinare un più equo carico tributario sul nucleo familiare e sulle famiglie monoreddito in particolare finalizzato ad agevolare la formazione della famiglia tenendo conto della posizione della donna nella famiglia e nella società».

(0/2157/24/5)

TAMPONI, FOLLONI, COSTA, PERLINGIERI, ZANOLETTI, DEGAUDENZ, BALLESI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2157 su misure di razionalizzazione della finanza pubblica, collegato alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996),

constatato che è avviato un processo di più ampia autonomia in materia di entrate da parte del sistema degli enti locali;

considerato che occorre procedere, in questa fase, ad una attenta riconsiderazione dei criteri di ripartizione dei trasferimenti erariali,

impegna il Governo:

a procedere, d'intesa con gli enti locali, a una ripartizione degli stessi, che tenga conto di quanto stabilito dall'articolo 54 della legge 8

giugno 1990, n. 142, della quantità e della qualità dei servizi erogati, dello sforzo tariffario e fiscale di ciascun ente locale e della specificità delle aree metropolitane;

impegna altresì il Governo:

ad adottare provvedimenti per la modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41».

(0/2157/25/5)

LONDEI

«Il Senato,

premesso che ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, sono annessi agli stati di previsione del bilancio dello Stato i conti consuntivi relativi all'esercizio 1994 degli enti cui lo Stato contribuiva e contribuisce in via ordinaria;

impegna il Governo a ridefinire in Parlamento una raccolta unitaria di tutti gli enti ricompresi in suddetta disciplina».

(0/2157/26/5)

TAMPONI, COSTA

«Il Senato,

considerato che nella seduta del 2 agosto 1994 ha approvato quasi all'unanimità la mozione n.1-0009, che impegnava tra l'altro il Governo ad attivare gli strumenti necessari per il varo di una moratoria unilaterale sulla vendita delle mine anti-persona, per il blocco della loro produzione da parte di aziende italiane o operanti nel territorio italiano e per il sostegno alla retribuzione ed alla occupazione dei dipendenti impiegati in questo settore;

considerato che la mozione n. 1-0009 veniva accettata dal Governo;

considerato che il 6 dicembre 1994 il Governo italiano ratificava con oltre 14 anni di ritardo la Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione delle mine terrestri;

considerato che in quella stessa seduta del 6 dicembre 1994 il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Franco Rocchetta, annunciava la volontà del Governo di accettare l'ordine del giorno n. 9/1334/1 che sosteneva la messa al bando totale delle mine antipersona;

considerato, nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sulla revisione della Convenzione del 1980 sulla proibizione delle mine anti-persona, tenutasi a Vienna tra il 25 settembre e il 13 ottobre 1995, il Sottosegretario di Stato Emanuele Scammacca ha dichiarato che «il ministro Agnelli è nettamente orientato verso il bando totale delle mine anti-uomo e nei primi giorni di ottobre porterà la sua posizione a livello di Consiglio dei ministri».

considerato che, in occasione della medesima Conferenza, il Segretario generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali, inviava un messaggio in cui esortava i governi a «bandire l'uso e la produzione delle armi terrestri e a distruggere quelle che avete nei vostri arsenali.

Tra l'inizio e la fine dei lavori, 1.600 persone moriranno o rimarranno invalide per colpa di questi micidiali ordigni»;

considerato che, nella stessa occasione, il Presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa, Cornelio Sommaruga, dichiarava: «Occorre bandire per sempre uso, produzione e commercio delle mine anti-persona. Le disposizioni debbono valere anche per i conflitti armati interni e devono essere fatte applicare con rigore»;

considerato che vari Paesi tra i quali il Belgio (membro della NATO e della UE), la Cambogia, la Colombia, l'Estonia, l'Irlanda, il Messico e la Svezia (membro della UE) hanno varato legislazioni che mettono al bando in maniera totale le mine anti-persona; e che vari altri paesi, tra i quali la Francia, hanno annunciato che sono in procinto di varare un bando totale sulla produzione ed esportazione di mine anti-persona;

considerato che le mine sono un'arma di distruzione di massa ad azione differita, poichè non sono concepite per provocare una deflagrazione immediata, ma possono restare attive per oltre cinquant'anni; una volta disseminate, non riconoscono cessate il fuoco o accordi di pace e costituiscono una minaccia permanente per la popolazione civile;

considerato che tra 80 e 100 milioni di mine anti-persona giacciono inesplose nei campi, lungo le strade e intorno ai villaggi di 64 Paesi del mondo, e che ogni anno sono almeno 26.000 le vittime menomate o uccise da questi ordigni, principalmente civili, tra cui migliaia di donne e bambini;

considerato che tra i 5 e i 10 milioni di mine vengono prodotti ogni anno a livello mondiale;

considerato che la lotta contro questo flagello è impari: nel 1994 i programmi di sminamento delle Nazioni Unite - con una spesa esorbitante - hanno consentito di rimuovere circa 120.000 ordigni, ma nello stesso anno dai 2 ai 5 milioni di mine sono stati disseminati in 17 zone di conflitto, soprattutto nelle vicine repubbliche della ex Jugoslavia. In assenza di una chiara svolta, entro la fine del secolo 135 milioni di mine avranno invaso il mondo;

considerato che l'Italia porta una gravissima responsabilità nella contaminazione da mine di interi Paesi, in quanto uno dei leader mondiali per la produzione ed esportazione di mine anti-persona;

considerato che incerto rimane il rispetto della moratoria unilaterale della produzione e vendita delle mine anti-persona imposta alle aziende italiane o operanti in territorio italiano dalla mozione I-0009 accettata dal Governo, e che esistono fondati timori che alcune aziende italiane abbiano continuato a produrre e vendere mine anti-persona attraverso la concessione di licenze ad associati operanti in Paesi terzi;

considerato che, anche da un punto di vista militare, l'azione indiscriminata delle mine pone gravi problemi di sicurezza, come dimostrato dal rapporto UNPROFOR del 1994 secondo il quale la maggior parte delle vittime dei caschi blu delle Nazioni Unite in Bosnia e Croazia è stata colpita dalle mine anti-uomo, seminate dalle stesse truppe ONU in propria difesa;

considerato inoltre che, ancora dal punto di vista militare, recentemente l'ex Comandante del Corpo dei Marines statunitensi, Alfred Gay Jr. ha dichiarato: «Non conosco di alcun caso, nella guerra di Corea, nei cinque anni in cui ho servito nel Sud-Est asiatico, o in Panama, o

nell'operazione *Desert Storm*, in cui le nostre forze abbiano tratto vantaggio dall'uso di mine anti-uomo»;

considerato che già Belgio e Svezia hanno rinunciato all'uso di mine anti-persona per le operazioni ONU di mantenimento della pace (*peace-keeping*), senza che ciò costituisca elemento di discriminazione nei loro confronti;

considerato che, comunque, il bando sulle mine anti-persona non include le mine anticarro;

considerato che oggi alcuni governi e gruppi di pressione vorrebbero sostituire le mine anti-persona fino adesso utilizzate con mine cosiddette «intelligenti», programmate cioè a disattivarsi automaticamente dopo un certo periodo di tempo, motivando tale scelta sulla base dell'ipotesi che tali mine non colpirebbero indiscriminatamente come le prime;

considerato, però, che tali mine anti-persona «intelligenti» hanno dimostrato in passato di avere un tetto minimo di fallimento (*failure rate*) molto alto: in Kuwait, le operazioni di sminamento di mine «intelligenti» seminate dall'esercito degli USA durante la Guerra del Golfo rivelò che il 23 per cento di tali mine non rispondeva al programma di disattivazione;

considerato che diplomatici ed esperti statunitensi, nel corso della recente Conferenza di Vienna, dichiaravano che il tetto minimo di fallimento di queste mine «intelligenti» è di almeno il 15 per cento;

considerato che le prime vittime delle mine anti-persona, «stupide» o «intelligenti» che siano, sono sempre i civili, mentre nella lista delle attività per cui più frequentemente si muore per mine (raccolta legna, pascolare il bestiame, coltivare la terra, ecc.) quelle militari sono all'undicesimo posto;

considerato inoltre che un recente studio della Fondazione Americana dei Veterani della guerra del Vietnam dimostra che, comunque, le mine anti-persona, «stupide» o «intelligenti», sono usate non tanto per fini di difesa militare, quanto per portare l'offensiva contro i civili, per causare lo spopolamento di intere aree del Paese, per sconvolgere l'agricoltura e le infrastrutture civili, per affossare lo sviluppo post-bellico;

considerato che il Governo è già da ora sottoposto a pressioni il cui fine è far recedere l'Italia dalla moratoria unilaterale;

considerato che i lavoratori italiani coinvolti nella produzione di mine sono circa 200, e che sono già stati presentati vari piani di riconversione civile delle industrie che oggi producono mine-antipersona;

considerato che l'Italia si è già impegnata a contribuire con un miliardo di lire al fondo speciale per lo sminamento proposto dall'ONU, ha già assegnato 50.000 dollari statunitensi alle operazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità per la riabilitazione delle vittime e ne ha già stanziato 625.000 per le operazioni di sminamento nel Mozambico e somme analoghe per Angola e Afghanistan,

impegna il Governo:

a promuovere l'interdizione totale di tutte le mine anti-persona - incluse quelle «intelligenti» ovvero dotate di meccanismi di autodisinnescimento a tempo - nel corso della Conferenza di revisione della Convenzione dell'ONU del 1980;

ad appoggiare la creazione di un organismo con pieni poteri di verifica sul rispetto della Convenzione da parte dei Paesi membri, dotato di capacità sanzionatorie;

a promuovere anche in Italia una comprensiva legislazione nazionale che proibisca definitivamente la produzione, lo stoccaggio, la ricerca e sviluppo, il trasferimento, la cessione di licenza per produzione in Paesi terzi, la vendita e l'uso delle mine anti-persona, incluso quelle «intelligenti» ovvero dotate di meccanismi di autodisinnescamento a tempo;

a comunicare in tempi brevissimi al Parlamento quale sia lo stato reale del rispetto della moratoria unilaterale e in genere delle disposizioni presenti nella mozione 1-0009;

a introdurre le eventuali misure necessarie per il sostegno alla retribuzione ed all'occupazione dei dipendenti impiegati in questo settore;

a proibire la cessione di licenza per produzione di mine anti-persona in Paesi terzi da parte di industrie italiane».

(0/2157/27/5)

RONCHI, CAMPO, DE NOTARIS

«Il Senato,

in considerazione delle condizioni marginali delle isole minori per la precarietà delle strutture sanitarie e per le frequenti impossibilità di raggiungere le strutture sanitarie più adeguate,

impegna il Governo:

a determinare il criterio che le spese sostenute per le prestazioni sanitarie e per le spese di pronto soccorso sostenute dalle Regioni nelle isole minori non debbano concorrere al finanziamento della quota capitaria di cui al Piano sanitario nazionale, approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

In conseguenza, impegna il Governo:

a rideterminare al netto delle somme erogate nelle strutture sanitarie e per gli interventi di pronto soccorso delle isole minori le quote capitarie per ciascun anno a decorrere dal 1996».

(0/2157/28/5)

CORRAO, D'ALI, DENISE, DI MAJO, CARELLA,  
CHERCHI, MORANDO, MONTELEONE, MAR-  
TELLI, BINAGHI, LAURICELLA, CANGEIOSI

«Il Senato,

considerato che la facoltà di «autosmaltimento» consentito dai commi 2 e 3 del decreto-legge n. 373 del 1995 determinerà un rilevantissimo squilibrio nella finanza locale per il 1996, contraddicendo e vanificando gli obiettivi della manovra in materia di smaltimento rifiuti,

impegna il Governo:

a non riproporre le suddette norme in sede di reiterazione del predetto decreto e ad affrontare il problema, al di fuori della decretazione d'urgenza, sentite le rappresentanze dei comuni».

(0/2157/29/5)

GIOVANELLI, CARCARINO, STANISCIÀ, VIGEVANI

«Il Senato,

impegna il Governo,

nell'ambito della riorganizzazione delle Forze armate, in funzione del nuovo modello di Difesa,

a garantire il potenziamento di quelle strutture che per le condizioni oggettive delle capacità tecnologiche e degli impianti esistenti e per la possibilità di sfruttare le professionalità del personale impiegato in adiacenti stabilimenti, arsenali e centri tecnici possono costituire e sviluppare autonome risorse economico-finanziarie per il Dicastero della difesa con riflessi positivi sull'occupazione civile locale.

A tale fine,

impegna il Governo

a sviluppare un programma di riconversione del munizionamento obsoleto giacente nei depositi e non più utilizzabile recuperando gli immobili del comprensorio ubicato in località Pallerone-Colombera di Aulla (MS) sotto il controllo e la direzione di MARIMUNI».

(0/2157/30/5)

PETRICCA

Dopo la dichiarazione di voto contrario dei senatori PALOMBI, TAMPONI, D'ALÌ, PODESTÀ, PACE e CAPONI – che preannunzia la presentazione di una relazione di minoranza –, si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea, autorizzandolo al contempo ad apportare tutte le modifiche formali necessarie in sede di coordinamento.

*La seduta termina alle ore 20,25.*

#### 118ª Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente*  
BOROLI

*Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Masera ed i sottosegretari di Stato per il medesimo dicastero Carzaniga, per il tesoro Giarda e Vegas, per la difesa Silvestri, per i lavori pub-*

*blici Testa, per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco e per l'università e ricerca scientifica e tecnologica Barabaschi.*

*La seduta inizia alle ore 21,55.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2019 e 2019-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e relativa Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998**

**(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 12 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che il fascicolo degli emendamenti al bilancio è stato predisposto - in analogia a quanto prescritto dal Regolamento per la legge finanziaria - inserendo anzitutto gli emendamenti che vertono sul Titolo IV, - accensione prestiti, in quanto incorporanti gli emendamenti reciproci alla legge finanziaria e successivamente aventi un impatto autonomo sul livello dell'accensione prestiti. Chiusa la votazione sul titolo IV, gli emendamenti sono stati ordinati tenendo conto della tabella richiamata dall'articolo con numero inferiore tra i due o più richiamati nell'emendamento medesimo. All'interno di emendamenti che vertono su identiche tabelle si è poi proceduto ad anteporre quelli relativi a capitoli con numero più basso e al loro interno quelli recanti gli importi superiori, in quanto più distanti rispetto al testo del Governo.

Dichiara pertanto inammissibili i seguenti emendamenti al disegno di legge di bilancio: 5ª-1.Tab.1.91, 5ª-1.Tab.1.98, 5ª-tab.1.96, 5ª-.tab.1.101, 5ª-1.tab.1.104, 5ª-1.tab.1.99, 5ª-1.tab.1.33, 5ª-1.tab.1.34, 5ª-1.tab.1.100, 5ª-1.tab.1.38, 5ª-1.tab.1.40, 5ª-1.tab.1.39, 5ª-1.tab.1.106, 5ª-1.tab.1.7, 5ª-1.tab.1.19, 5ª-1.tab.1.77, 5ª-1.tab.1.20, 5ª-1.tab.1.95, 5ª-1.tab.1.157, 5ª-1.tab.1.158, 5ª-1.tab.1.159, 5ª-1.tab.1.6, 5ª-1.tab.1.105, 5ª-1.tab.1.32, 5ª-1.tab.1.81, 5ª-1.tab.1.162, 5ª-1.tab.1.86, 5ª-1.tab.1.108, 5ª-1.tab.1.87, 5ª-1.tab.1.164, 5ª-1.tab.1.36, 5ª-1.tab.1.165, 5ª-1.tab.1.35, 5ª-1.tab.1.3, 5ª-1.tab.1.107, 5ª-1.tab.1.15, 5ª-1.tab.1.16, 5ª-1.tab.1.5, 5ª-1.tab.1.88, 5ª-1.tab.1.17, 5ª-1.tab.1.76, 5ª-1.tab.1.4, 5ª-1.tab.1.1, 5ª-1.tab.1.82, 5ª-1.tab.1.10, 5ª-1.tab.1.43, 5ª-7.tab.6.7, 5ª-7.tab.6.12, 5ª-7.tab.6.16, 5ª-7.tab.6.8, 5ª-7.tab.6.14, 5ª-7.tab.6.10, 5ª-7.tab.6.11, 5ª-7.tab.6.9, 5ª-7.tab.6.15, 5ª-7.tab.6.17, 5ª-7.tab.6.13.

Il senatore CAPONI contesta il giudizio di inammissibilità testè operato dalla Presidenza, preannunciando che solleverà presso il Presidente del Senato la questione delle gravi restrizioni al potere di iniziativa emendativa dei singoli senatori: tali restrizioni derivano da una prassi propria del Senato, del tutto eccentrica rispetto alle tradizionali potestà

parlamentari rispecchiate assai più fedelmente dalla prassi della Camera dei deputati; del resto, va lamentato che tali restrizioni operano in maniera più flebile laddove si tratti di emendamenti del relatore o del Governo.

Il presidente **BOROLI**, riconosciuta la complessità della problematica sollevata, ricorda che l'emendabilità dei documenti di bilancio in Senato incontra una disciplina posta dal Regolamento prima ancora che dalla prassi: non esclude che tale disciplina possa in futuro essere rivista - anche se non necessariamente nel senso auspicato dal senatore **Caponi** - ma essa è attualmente vincolante per la Presidenza della Commissione. Ricorda poi, dopo un ulteriore intervento del senatore **CAPONI**, che per quanto riguarda gli emendamenti del relatore e del Governo la Presidenza si è comportata conformemente agli indirizzi di programmazione dei lavori decisi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

Previ pareri contrari del relatore **MANTOVANI** e del sottosegretario **VEGAS**, gli emendamenti 5ª-1.Tab.1.112, 5ª-1.Tab.1.113, 5ª-1.Tab.1.115, 5ª-1.Tab.1.114, 5ª-1.Tab.1.110 e 5ª-1.Tab.1.111 sono posti separatamente ai voti e respinti dalla Commissione.

Il relatore **MANTOVANI** ed il sottosegretario **VEGAS** esprimono parere contrario sull'emendamento 5ª-1.Tab.1.68.

Il senatore **CAPONI** dichiara voto favorevole sull'emendamento 5ª-1.Tab.1.68, al quale si dice invece contrario il senatore **TAMPONI**.

La Commissione respinge poi l'emendamento 5ª-1.Tab.1.68.

Il relatore **MANTOVANI** ed il sottosegretario **VEGAS** esprimono parere contrario sull'emendamento 5ª-1.Tab.1.46.

Il senatore **CAPONI** dichiara voto favorevole sull'emendamento 5ª-1.Tab.1.46, al quale si dice invece contrario il senatore **TAMPONI**.

La Commissione respinge poi l'emendamento 5ª-1.Tab.1.46.

Previ pareri contrari del relatore **MANTOVANI** e del sottosegretario **VEGAS**, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5ª-1.Tab.1.45, 5ª-1.Tab.1.42, 5ª-1.Tab.1.41, 5ª-1.Tab.1.25, 5ª-1.Tab.1.24 e 5ª-1.Tab.1.52.

Il relatore **MANTOVANI** si rimette al Governo sull'emendamento 5ª-1.Tab.1.60, che il sottosegretario **VEGAS** invita a riformulare prevedendo un ammontare di soli 50 miliardi ed una finalizzazione estesa anche alle piccole imprese.

Il senatore **CAPONI** si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 5ª-1.Tab.1.60 in un nuovo testo, limitato ad un ammontare di 50 miliardi. Su questo nuovo testo aggiungono firma i senatori **RIGHETTI**, **PALOMBI**, **TAMPONI**, **ROCCHI**, **FALQUI**, **DI MAIO** e **ZACCAGNA**.

Ad un nuovo intervento del sottosegretario VEGAS, che ricorda anche la richiesta di un'estensione della finalizzazione di spesa, i senatori TAMPONI e CAPONI dichiarano di intendere che il nuovo testo dell'emendamento 5°-1.Tab.1.60 resti riferito alla sola Artigiancassa.

In via di mediazione tra la posizione del Governo e quella dei proponenti, il senatore CHERCHI propone che l'emendamento in esame incrementi il capitolo 7743, in Tabella D per il primo anno, mentre dovrebbe restare in Tabella B per i rimanenti due.

Il senatore CAPONI riformula l'emendamento 5°-1.Tab.1.60 nel senso richiesto dal senatore Cherchi.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ed il relatore MANTOVANI - pur non contrari nell'espressione del parere - hanno paventato il rischio che in tale formulazione l'emendamento possa pregiudicare ulteriori successive modifiche, il senatore CAPONI si oppone ad una loro richiesta di accantonamento.

La senatrice BALDELLI dichiara di aggiungere firma all'emendamento 5°-1.Tab.1.60 (nuovo testo), il quale è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, gli emendamenti 5°-1.Tab.1.78 e 5°-1.Tab.1.47, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS e con dichiarazione di voto favorevole del senatore BERGONZI, l'emendamento 5°-1.Tab.1.44 è respinto dalla Commissione. Analogo esito riceve l'emendamento 5°-1.Tab.1.23, sul quale il relatore MANTOVANI ed il sottosegretario VEGAS si erano espressi sfavorevolmente.

Dopo un intervento del senatore TAMPONI di illustrazione delle finalità dell'emendamento 5°-1.Tab.1.109, su di esso il relatore MANTOVANI si rimette al Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario sull'emendamento 5°-1.Tab.1.109, che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TAMPONI, risulta respinto dalla Commissione. Analogo esito ha l'emendamento 5°-1.Tab.1.37, sul quale il relatore MANTOVANI ed il sottosegretario VEGAS avevano espresso parere contrario.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5°-1.Tab.1.150, sul quale il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario. Tale emendamento è poi respinto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5°-1.Tab.1.151 e 5°-1.Tab.1.160.

Sull'emendamento 5°-1.Tab.1.161 il relatore MANTOVANI si rimette al Governo. Dopo che il sottosegretario VEGAS ha espresso parere contrario, l'emendamento 5°-1.Tab.1.161 è respinto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, gli emendamenti 5°-1.Tab.1.48 e 5°-1.Tab.1.163, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Previa rimessione al Governo del relatore MANTOVANI e parere contrario del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5°-1.Tab.1.90 è respinto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5°-1.Tab.1.22 - sul quale la senatrice ROCCHI dichiara voto favorevole - è respinto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, gli emendamenti 5°-1.Tab.1.28, 5°-1.Tab.1.30, 5°-1.Tab.1.31 e 5°-1.Tab.1.74, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il senatore VENTUCCI illustra le finalità dell'emendamento 5°-1.Tab.1.84, al quale il senatore BOSCO aggiunge la propria firma.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5°-1.Tab.1.84 è respinto dalla Commissione.

Previa aggiunta di firma del senatore BOSCO e pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5°-1.Tab.1.8 è respinto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, la Commissione respinge, con separate votazione, gli emendamenti 5°-1.Tab.1.9 e 5°-1.Tab.1.73.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5°-1.Tab.1.2, mentre il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario.

Il senatore ZACCAGNA dichiara voto favorevole all'emendamento 5°-1.Tab.1.2, sul quale il senatore LORENZI aggiunge firma.

Il senatore BERGONZI dichiara voto contrario sull'emendamento 5°-1.Tab.1.2, del quale il senatore CAVAZZUTI auspica il ritiro.

Dopo che il senatore LORENZI ha mantenuto l'emendamento 5°-1.Tab.1.2, quest'ultimo, posto ai voti, è respinto dalla Commissione. Analogo esito ha l'emendamento 5°-1.Tab.1.14, sul quale il relatore MANTOVANI ed il sottosegretario VEGAS avevano espresso parere contrario.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5°-1.Tab.1.18, che riceve il parere contrario del sottosegretario VEGAS.

La Commissione respinge l'emendamento 5°-1.Tab.1.18 così come - previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS - l'emendamento 5°-1.Tab.1.85.

Il relatore MANTOVANI esprime parere contrario sull'emendamento 5°-1.Tab.1.13, per il quale il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione.

Il senatore LORENZI dichiara voto favorevole sull'emendamento 5°-1.Tab.1.13, al quale - ricevute ulteriori delucidazioni dal Governo - i senatori ZACCAGNA e DELFINO aggiungono firma.

La senatrice ROCCHI, pur condividendo la finalità inerente alla camera di Ceva, dissente dalla forma di copertura prescelta, auspicandone una riformulazione.

L'emendamento 5°-1.Tab.1.13 è quindi accolto dalla Commissione.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, gli emendamenti 5°-1.Tab.1.83 e 5°-1.Tab.1.75, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Sull'emendamento 5°-1.Tab.1.21, il relatore MANTOVANI si rimette al Governo.

Dopo un intervento della senatrice ROCCHI, il sottosegretario VEGAS si rimette alla Commissione sull'emendamento 5°-1.Tab.1.21, al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori PODESTÀ, PACE, SCIVOLETTO, CORRAO e PALOMBI.

La Commissione conviene poi all'unanimità sull'emendamento 5°-1.Tab.1.21.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5°-2.Tab.1/A.14, che, previo parere contrario del sottosegretario VEGAS, è respinto dalla Commissione.

Atteso che l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.17, a firma della 1ª Commissione, deriva da un'iniziativa del Governo, il relatore MANTOVANI chiede al Sottosegretario di illustrarne le finalità.

Il sottosegretario VEGAS ricorda che l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.17 - così come i successivi di analogo tenore - realizza una mera partita di giro, ripartendo nei singoli capitoli di spesa quelle trattenute all'INPDAP che originariamente erano versate indistintamente in un unico capitolo.

Dopo che il Sottosegretario ha ulteriormente fornito spiegazioni al senatore BUSNELLI, l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.17 è accolto dalla Commissione.

Il sottosegretario BIANCO precisa che l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.10 è reso necessario anche dai meccanismi di attivazione di aiuti comunitari al settore bieticolo-saccarifero.

Dopo brevi interventi del senatore CHERCHI, del sottosegretario VEGAS e del senatore ROBUSTI, la Commissione conviene sull'emendamento 5°-2.Tab.1/A.10.

Il relatore MANTOVANI esprime parere favorevole sull'emendamento 5°-2.Tab.1/A.15, del quale i senatori ZACCAGNA e CASTELLANI chiedono al Governo le finalità: il sottosegretario VEGAS fornisce i lumi richiesti.

Dopo che il senatore BERGONZI ha dichiarato voto contrario, lamentando la riduzione dello stanziamento per la lotta alla droga, la Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.15.

Dopo un intervento del sottosegretario VEGAS, il presidente BOROLI dichiara assorbito l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.16.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.2 è respinto dalla Commissione.

Il relatore MANTOVANI esprime parere contrario sull'emendamento 5°-2.Tab.1/A.11, del quale il sottosegretario VEGAS auspica il ritiro.

Il senatore PALOMBI accoglie l'invito, ritirando l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.11.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, la Commissione respinge, con separate votazioni, l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.1 e l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.4: su quest'ultimo emendamento il senatore BOSCO aveva aggiunto la propria firma.

Previ pareri contrari del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, la Commissione respinge, con separate votazioni, l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.6 (sul quale il senatore BERGONZI aveva dichiarato voto favorevole) e l'emendamento 5°-2.Tab.1/A.12.

Il relatore MANTOVANI ed il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario sull'emendamento 5°-2.Tab.1/A.5, sul quale il senatore BERGONZI dichiara voto favorevole ed invita la Commissione a convergere. In accoglimento a tale invito, aggiungono la propria firma all'emendamento i senatori RIGHETTI, DELFINO, ZACCAGNA, VENTUCCI, PODESTÀ, BALDELLI, FALQUI, ROCCHI, DI MAIO, BOSCO, PACE, TAMPONI e CORRAO.

L'emendamento 5°-2.Tab.1/A.5 è poi accolto dalla Commissione.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5°-2.Tab.1/A.9 che, previo parere contrario del sottosegretario VEGAS, è respinto dalla Commissione.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5°-3.Tab.2.1, sul quale il sottosegretario VEGAS si dichiara favorevole.

Previa aggiunta di firma del senatore TAMPONI, l'emendamento 5°-3.Tab.2.1 è accolto dalla Commissione.

I senatori SCIVOLETTO e CORRAO richiedono al Governo spiegazioni circa l'emendamento 5°-3.1, che parrebbe contrastare con una deliberazione già presa dalla Commissione in merito al disegno di legge collegato.

Il sottosegretario VEGAS difende l'emendamento, precisando trattarsi di una diversa fattispecie. Il senatore ZACCAGNA dichiara di convenire col Governo, mentre il senatore CAPONI preannuncia comunque voto contrario.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 5ª-3.1.

Previo parere contrario del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS la Commissione respinge l'emendamento 5ª-4.Tab.3.1.

Sull'emendamento 5ª-6.Tab.5.1 conviene la Commissione, dopo che il relatore MANTOVANI si era rimesso al Governo ed il sottosegretario VEGAS aveva espresso parere favorevole.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5ª-7.Tab.6.5, sul quale il sottosegretario VEGAS - previa richiesta di chiarimenti del senatore CAPONI - esprime parere favorevole.

L'emendamento 5ª-7.Tab.6.5 è quindi accolto dalla Commissione. Analogo esito ha l'emendamento 5ª-7.Tab.6.4, sul quale il relatore MANTOVANI si era rimesso al Governo, mentre il sottosegretario VEGAS aveva espresso parere favorevole.

L'emendamento 5ª-7.Tab.6.2, previa rimessione al Governo del relatore MANTOVANI, riceve parere contrario dal sottosegretario VEGAS.

Il senatore TAMPONI dichiara voto contrario, mentre il senatore CORRAO auspica una riformulazione dell'emendamento 5ª-7.Tab.6.2 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 5ª-7.Tab.6.1, previ pareri favorevoli del relatore MANTOVANI e del sottosegretario VEGAS, è respinto dalla Commissione: voto contrario aveva dichiarato il senatore BERGONZI, mentre il senatore CASTELLANI aveva espresso perplessità.

Previo rimessione al Governo del relatore MANTOVANI e rimessione alla Commissione del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5ª-7.Tab.6.6 è respinto dalla Commissione.

Previo rimessione al Governo del relatore MANTOVANI e rimessione alla Commissione del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5ª-7.Tab.6.3 è accolto dalla Commissione.

Il relatore MANTOVANI si rimette alla Commissione sull'emendamento 5ª-8.Tab.7.1, del quale il sottosegretario VEGAS sottolinea l'inopportunità.

Il senatore FALQUI giudica sorprendente - soprattutto per la spesa sproporzionata rispetto ad altri emendamenti prima respinti - l'emendamento 5ª-8.Tab.7.1, mentre il senatore BERGONZI dichiara voto contrario.

La senatrice BALDELLI, dopo aver avanzato dubbi sulla formulazione dell'emendamento, richiede chiarimenti al Governo: il sottosegre-

tario VEGAS esprime il timore che l'emendamento 5ª-8.Tab.7.1 rappresenti i prodromi di una ruolizzazione dei docenti di religione, il che giustifica il parere non favorevole del Governo.

Il senatore CASTELLANI giudica incomprimibile la spesa oggetto dell'emendamento, sul quale il senatore TAMPONI dichiara voto favorevole.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori PODESTÀ e ZACCAGNA, l'emendamento 5ª-8.Tab.7.1 è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Previ pareri contrari espressi dal relatore MANTOVANI e dal sottosegretario VEGAS, la Commissione respinge l'emendamento 5ª-10.Tab.9.1, al quale il senatore ZACCAGNA aveva aggiunto firma.

Previa rimessione al Governo del relatore MANTOVANI e rimessione alla Commissione del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5ª-13.Tab.12.7 è accolto dalla Commissione.

Previ pareri contrari espressi dal relatore MANTOVANI e dal sottosegretario VEGAS, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 5ª-13.Tab.12.1 e 5ª-13.Tab.12.2.

Il relatore MANTOVANI si rimette al Governo sull'emendamento 5ª-13.Tab.12.6, che riceve parere contrario dal sottosegretario VEGAS.

Il senatore TAMPONI, dopo aver sollecitato chiarimenti dal sottosegretario SILVESTRI, dichiara voto contrario sull'emendamento 5ª-13.Tab.12.6, che invece è oggetto di dichiarazione di voto favorevole del senatore BERGONZI (insoddisfatto dei chiarimenti offerti dal sottosegretario VEGAS).

L'emendamento 5ª-13.Tab.12.6 è quindi respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previa rimessione al Governo del relatore MANTOVANI e parere favorevole del sottosegretario VEGAS, l'emendamento 5ª-20.Tab.19.1 - oggetto di un breve dibattito tra i senatori TAMPONI e ROCCHI - è accolto dalla Commissione.

Previa rimessione al Governo del relatore MANTOVANI ed espressione di parere favorevole da parte del sottosegretario VEGAS, la Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 5ª-21.Tab.20.1, 5ª-21.Tab.20.4 (oggetto di un breve intervento del senatore BUSNELLI), 5ª-21.Tab.20.2 e 5ª-21.Tab.20.3.

Previo parere favorevole del relatore MANTOVANI, la Commissione conviene sull'emendamento 24.1 del Governo.

Si passa agli ordini del giorno proposti al disegno di legge di bilancio.

Il senatore PACE aggiunge la propria firma al seguente ordine del giorno:

«La 5ª Commissione permanente del Senato;

sottolineata la necessità di garantire, all'interno dei flussi del bilancio dello Stato, che una adeguata quota di risorse sia destinata alla tutela e alla conservazione dell'importante patrimonio artistico e monumentale nazionale;

riscontrata inoltre l'esigenza, all'interno di tale politica, di procedere tempestivamente al recupero dell'Anfiteatro dell'antica Capua (oggi Santa Maria Capua Vetere);

ricordato che gli ultimi interventi di restauro relativi a tale importante monumento artistico risalgono alla seconda metà dell'Ottocento;

ricordata l'esigenza di evitare che tale importante opera d'arte sia sottoposta a ulteriore preoccupante degrado delle infrastrutture,

impegna il Governo:

ad includere nei programmi straordinari di restauro anche il restauro dell'Anfiteatro, secondo per dimensioni il solo Colosseo».

(0/2019/1/5)

RECCIA, CURTO, PEDRIZZI

Il sottosegretario VEGAS - laddove il Presidente ritenga ammissibile l'ordine del giorno - si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/2019/1/5: il senatore PACE non insiste per la votazione.

Il senatore TAMPONI ritira l'ordine del giorno 0/2019/2/5, il cui testo è il seguente:

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

considerato che i trasferimenti in conto capitale, nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ammontano ad oltre 2 miliardi, rilevato che i trasferimenti più cospicui riguardano soprattutto il contributo all'Enea, al Piano energetico nazionale industria bellica, mentre poco consistenti appaiono quelli relativi alle piccole e medie imprese,

impegna il Governo:

a considerare un più equa redistribuzione delle risorse finalizzate alla crescita delle piccole e medie imprese, in grado di favorire lo sviluppo del Paese».

(0/2019/2/5)

TAMPONI, FOLLONI, PALOMBI, MONGIELLO,  
CUSUMANO, COSTA

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 0,10 del 2 novembre 1995.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2157****Art. 16.**

*All'emendamento 16.400, nel comma 1, lettera a) trasporre le parole da «riordinare le funzioni» alla fine in una autonoma lettera f) da aggiungere in fine al comma 1.*

**16.400/2**

VILLONE

*All'emendamento 16.400, nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «funzioni alle Regioni» inserire le altre: «ed agli enti locali».*

**16.400/3**

VILLONE

*All'emendamento 16.400, nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «alle Regioni stesse» aggiungere le altre: «ed agli enti locali».*

**16.400/4**

VILLONE

*All'emendamento 16.400, nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «trasferimento alle amministrazioni regionali» aggiungere le altre: «ed agli enti locali».*

**16.400/5**

VILLONE

*All'emendamento 16.400, nel comma 2, lettera a), dopo le parole: «è fatta salva la facoltà delle Regioni» aggiungere le altre: «e degli enti locali».*

**16.400/6**

VILLONE

*All'emendamento 16.400, nel comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «monitoraggio dell'attività regionale trasferita o delegata».*

**16.400/7**

VILLONE

*All'emendamento 16.400, nel comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi locali svolti dalle Ferrovie dello Stato spa» inserire le seguenti: «, fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del Regolamento n. 1893/91/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991».*

**16.400/8**

TAMPONI

*All'emendamento 16.400, aggiungere, in fine il seguente comma:*

«... In considerazione dell'autofinanziamento del Servizio sanitario nazionale, introdotto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alla Regione Valle d'Aosta i divieti stabiliti dall'articolo 3, commi 23 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nell'ambito della determinazione dei livelli di assistenza sanitaria regionali, la Regione Valle d'Aosta può organizzare servizi di guardia medica con proprie norme, nonchè autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale, di modelli gestionali di tipo aziendalistico, nell'ambito dei servizi di emergenza, purchè finalizzati ad un risparmio di risorse».

**16.400/9**

DUJANY

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguenti: «un anno».*

**16.400/102** (già 16.77)

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

**16.400/103** (già 16.16)

FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA, LUBRANO di RICCO, MANCONI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) trasferire o delegare alle regioni tutte le funzioni amministrative, in particolare nelle materie di turismo, industria alberghiera, impiantistica sportiva, agricoltura e foreste, beni culturali, edilizia residenziale pubblica e formazione professionale».

**16.400/105** (già 16.23)

CUSUMANO, TAMPONI

*Nel subemendamento 16.400/105 (nuovo testo), aggiungere, in fine, le parole: «e spettacolo».*

**16.400/105** (nuovo testo)/1

CORRAO

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) trasferire o delegare alle regioni tutte le funzioni amministrative, in particolare nelle materie di impiantistica sportiva».

**16.400/105** (nuovo testo)

CUSUMANO, TAMPONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) trasferire o delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di industria, commercio, artigianato e turismo, agricoltura e foreste, beni culturali, edilizia residenziale pubblica e formazione professionale;».

**16.400/106** (già 16.59)

PAPPALARDO, LARIZZA, BAGNOLI, MICELE,  
PREVOSTO

*All'emendamento 16.400, al comma 1, nella lettera a), dopo le parole: «formazione professionale», inserire le altre: «e artigianato»; nella lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nonchè le funzioni in materia di industria e commercio».*

**16.400/106** (nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) trasferire o delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di industria, commercio, artigianato e turismo, agricoltura e foreste, beni culturali, edilizia residenziale pubblica e formazione professionale».*

**16.400/107** (già 16.46)

PAPPALARDO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELE,  
PREVOSTO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nelle materie di turismo e industria alberghiera» inserire le seguenti: «in applicazione del disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203».*

**16.400/108** (già 16.37)

D'ALI, SPISANI, ZACCAGNA, BECCARIA, VENTUCCI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «turismo e industria alberghiera,» inserire le seguenti «in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,».*

**16.400/109** (già 16.38)

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «turismo e industria alberghiera.».*

**16.400/110** (già 16.34)

D'ALI, SPISANI, ZACCAGNA, BECCARIA, VENTUCCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste.».*

**16.400/111** (già 16.68)

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI, MULAS, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «industria alberghiera» aggiungere le seguenti: «artigianato, commercio,».*

**16.400/112** (già 16.95)

PAINI, COPERCINI

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «beni culturali» con le seguenti: «sanità ed assistenza»; sopprimere la lettera c); al comma 2, lettera c) sopprimere le parole da: «accorpando, in particolare» fino alla fine; alla lettera f) sopprimere le parole: «il monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata.».*

**16.400/113** (già 16.24)

VILLONE, GUERZONI, CASADEI MONTI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste.».*

**16.400/114** (già 16.25)

DELFINO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste, beni culturali.».*

**16.400/115** (già 16.69)

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI, MULAS, CURTO, MOLINARI, PEDRIZZI, TURINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste».*

**16.400/116** (già 16.36)

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste».*

**16.400/117** (già 16.67)

CUSIMANO, RECCIA, NATALI, MOLTISANTI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste».*

**16.400/118** (già 16.73)

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI,  
MULAS, CURTO, MOLINARI, TURINI, PE-  
DRIZZI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste».*

**16.400/119** (già 16.85)

FERRARI FRANCESCO, BORGIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «agricoltura e foreste».*

**16.400/120** (già 16.91)

CORMEGNA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole: «beni culturali».*

**16.400/121** (già 16.2)

PASSIGLI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «beni culturali».*

**16.400/122** (già 16.35)

MERIGLIANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «beni culturali».*

**16.400/123** (già 16.72)

PRESTI, VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA,  
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «beni culturali».*

**16.400/124** (già 16.78)

PEDRIZZI, CURTO, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «formazione professionale» aggiungere le seguenti: «le piccole e medie imprese».*

**16.400/125** (già 16.9)

VIGEVANI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) attribuire alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate nella lettera a);».

*Dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) attribuire altre funzioni di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni amministrative loro attribuite a norma della legislazione vigente, provvedendo a regolare i relativi rapporti finanziari».

**16.400/126** (già 16.28)

CARPENEDO, BACCARINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**16.400/127** (già 16.62)

BUCCIERO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,  
TURINI

*All'articolo 16, comma 1, inserire la seguente lettera:*

«b-bis) Trasferire agli enti locali per progetti di cooperazione allo sviluppo promossi dagli stessi enti, il 10 per cento delle risorse stanziare negli appositi capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri».

*Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente invariate le leggi in vigore in materia».

*Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

**16.400/128** (già 16.106)

CAPONI, SALVATO, ALO, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) trasferire alle regioni, secondo il territorio di competenza, la proprietà delle strade statali e delle loro pertinenze, ad eccezione delle autostrade, delle strade che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi e delle strade di rilevante interesse nazionale risultante a seguito di una riclassificazione delle strade statali, e trasferire altresì alle regioni le competenze e le funzioni dell'Ente ANAS in materia di viabilità, relativamente alle stesse strade statali, ivi compresa la proprietà e la gestione di tutte le strutture mobili ed immobili destinate al servizio della rete viaria;».

**16.400/129** (già 16.27)

TERZI, PEDRAZZINI, BUSNELLI, FARDIN

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) riclassificare la rete delle strade statali e trasferire, di conseguenza, alle Regioni, secondo il territorio di competenza, la proprietà delle strade di interesse regionale e locale mantenendo alla proprietà dell'ente ANAS soltanto le autostrade e le direttrici viarie che abbiano una funzione strategica di rilievo nazionale».

**16.400/130** (già 16.31)

TERZI, CARPENEDO, RONCHI, SCIVOLETTO, FARDIN, MORANDO, GUALTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) trasferire alle regioni, secondo il territorio di competenza, la proprietà delle strade statali e delle loro pertinenze, ad eccezione delle autostrade, delle strade che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi e delle strade di rilevante interesse nazionale risultante a seguito di una riclassificazione delle strade statali, e trasferire altresì alle regioni le competenze e le funzioni dell'ANAS in materia di viabilità, relativamente alle stesse strade statali, ivi compresa la proprietà e la gestione di tutte le strutture mobili ed immobili destinate al servizio della rete viaria;».

**16.400/131** (già 16.103)

PEDRAZZINI, BUSNELLI, COPERCINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**16.400/132** (già 16.3)

PASSIGLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**16.400/133** (già 16.74)

PEDRIZZI, CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA,  
NATALI, MULAS, CURTO, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**16.400/134** (già 16.90)

CORMEGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) istituire servizi centrali delle amministrazioni dello Stato per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, finalizzato all'ottimizzazione dei servizi».*

**16.400/135** (già 16.70)

PEDRIZZI, CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA,  
NATALI, MULAS, CURTO, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) istituire servizi centrali delle amministrazioni dello Stato per la cura dell'amministrazione di supporto e di controllo interno, finalizzato all'ottimizzazione dei servizi».*

**16.400/136** (già 16.88)

CORMEGNA

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato».*

**16.400/137** (già 16.71)

PEDRIZZI, CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA,  
NATALI, MULAS, CURTO, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato».*

**16.400/138** (già 16.89)

CORMEGNA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sopprimere e fondere».*

**16.400/139** (già 16.39)

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «sopprimere e fondere».*

**16.400/140** (già 16.75)

PEDRIZZI, CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA,  
NATALI, MULAS, CURTO, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «sopprimere e fondere».*

**16.400/141** (già 16.86)

CORMEGNA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «riordinare, sopprimere e fondere» con la seguente: «razionalizzare».*

**16.400/142** (già 16.87)

CORMEGNA

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «riordinare, sopprimere e fondere» con le seguenti: «razionalizzare».*

**16.400/143** (già 16.76)

PEDRIZZI, CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA,  
NATALI, MULAS, CURTO, MOLINARI, TURINI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «riordinare, sopprimere e fondere Ministeri» aggiungere le seguenti: «mantenendo il Ministero dell'ambiente distinto da quello dei lavori pubblici»; al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «in materia di ambiente, territorio e infrastrutture e quelle».*

**16.400/144** (già 16.8)

LASAGNA

*Al comma 1, lettera c) dopo la parola: «ministeri», inserire le seguenti: «mantenendo distinto il Ministero dell'ambiente da quello dei lavori pubblici», e al comma 2 lettera c) sopprimere le parole: «, e in particolare,» e le parole: «in materia di ambiente, territorio e infrastrutture e quelle».*

**16.400/145** (già 16.13)

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO  
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRA-  
MONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS,  
DI MAIO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «riordinare, sopprimere e fondere Ministeri» aggiungere le seguenti: «mantenendo distinto il Ministero dell'ambiente da quello dei lavori pubblici».*

**16.400/146** (già 16.79)                      SPECCHIA, MACERATINI, COZZOLINO, GRIP-  
PALDI, CURTO, MOLINARI, PACE, CUSIMANO,  
PEDRIZZI, TURINI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «ad esclusione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».*

*Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «piena applicazione dei principi e criteri in materia di riparto e riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, già fissati dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, anche con riferimento alla riforma del Corpo forestale dello Stato».*

**16.400/147** (già 16.47)                      BORRONI, BARBIERI, DI BELLA, CORVINO,  
SCRIVANI

*All'emendamento 16.84, sostituire le parole: «a ridurre» fino alla fine con le seguenti: «a collocare in mobilità presso le altre amministrazioni il personale in esubero».*

**16.400/148** (già 16.84/1)                      ROSSI, BRIGANDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*«c-bis) riordinare le piante organiche dei Ministeri e degli uffici periferici dell'amministrazione statale e ridurre progressivamente il personale in esubero».*

**16.400/149** (già 16.84)                      ROSSI, BRIGANDI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, dopo le parole: «nonchè ad ordinamento autonomo», le seguenti: «ed enti autonomi e enti pubblici non economici».*

**16.400/150** (già 16.17)                      MAFFINI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, dopo le parole: «nonchè ad ordinamento autonomo» le parole: «ed enti autonomi e enti pubblici non economici».*

**16.400/151** (già 16.41)                      D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «nonchè ad ordinamento autonomo» aggiungere le altre: «ed enti autonomi e enti pubblici non economici».*

**16.400/152** (già 16.94)

PALOMBI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere le parole: «e secondo quanto previsto dall'articolo 16-bis» e dopo l'articolo 16 inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Soppressione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici e istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per il riordino dei Ministeri e degli altri soggetti statali, o di rilevanza nazionale, aventi funzioni in materie attinenti il governo del territorio.

2. È istituito il Ministero del territorio e dell'ambiente.

3. Al Ministero del territorio e dell'ambiente sono devolute le attribuzioni, che siano state e che vengono ancora riservate allo Stato, nelle materie attinenti il governo del territorio dei seguenti Ministeri:

- a) Ministero dei lavori pubblici;
- b) Ministero dell'ambiente;
- c) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- d) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- e) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del territorio e dell'ambiente esercita altresì le funzioni attribuite al Ministro per i problemi delle aree urbane. Il Dipartimento per i problemi delle aree urbane, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è trasferito alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente.

5. I Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono soppressi.

6. Le direzioni generali, gli organi periferici e qualsiasi altro ufficio o servizio dei Ministeri di cui al comma 3, che abbiano competenze e funzioni in materie attinenti il governo del territorio, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero del territorio e dell'ambiente.

7. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli organi consultivi, comunque denominati, dei predetti Ministeri, sono soppressi.

8. Presso il Ministero del territorio e dell'ambiente è costituito il Consiglio superiore del territorio e dell'ambiente. Il Governo con le disposizioni di cui all'articolo 1 ne definisce le competenze e l'assetto funzionale.

9. Il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore difesa del suolo, di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, è soppresso; le relative funzioni sono attribuite al Ministro del territorio e dell'ambiente. I Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sono trasferiti presso il Ministero del territorio e dell'ambiente, restando assicurate la loro auto-

mia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa. Per la relativa riorganizzazione valgono le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

10. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, uno o più testi unici contenenti norme legislative statali relative alla tutela dell'integrità fisica del territorio, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dal presente articolo.

11. Le norme di legge o di atti aventi valore di leggi statali, concernenti la difesa del suolo da ogni fenomeno di degrado, la salvaguardia dagli effetti dei fenomeni sismici, la qualità delle acque e dell'aria e la sua tutela da ogni fenomeno di deterioramento, la preservazione delle risorse irriproducibili, la prevenzione dell'inquinamento acustico, lo smaltimento dei rifiuti solidi di ogni genere e provenienza, con esclusione di quelle dettate da leggi speciali per zone particolari, sono, apportando ogni necessaria modificazione ed integrazione, adeguate ai principi della presente legge, ed in particolare alle norme di cui ai successivi commi del presente articolo, e coordinate con queste ultime e tra loro.

12. I piani di bacino costituiscono lo strumento fondamentale di definizione sistematica delle scelte inerenti le tematiche di cui al comma 11. Le loro disposizioni possono essere specificate mediante piani generali di bonifica, piani di risanamento delle acque, piani di utilizzazione delle risorse idriche, piani per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, piani di smaltimento dei rifiuti, ed altri piani relativi a singole pertinenti tematiche.

13. I bacini già definiti quali bacini di rilievo interregionale sono assimilati ai bacini di rilievo nazionale.

14. Ai piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 13, adottati dai competenti comitati istituzionali, possono essere apportate, con l'atto di approvazione, le modificazioni e le integrazioni ritenute necessarie per un più efficace conseguimento delle finalità di tutela dell'integrità fisica del territorio. I predetti piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità a deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Con i decreti di approvazione dei piani sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche ed alle risorse idriche, nonché ogni altra funzione amministrativa precedentemente riservata allo Stato e concernente le tematiche disciplinate dai piani, ove non attenga ad imprescindibili esigenze di carattere unitario sovregionale.

15. I piani volti a specificare, ai sensi del comma 12, le disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 13, sono parte della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale e subregionale e sono disciplinati dalle norme legislative regionali.

16. Le eventuali osservazioni formulate dai competenti organi periferici dello Stato in merito alle disposizioni della pianificazione regionale o subregionale, ove rilevino un mancato rispetto delle disposizioni dei piani di bacino relativi ai bacini di cui al comma 13, ovvero degli indirizzi e dei criteri per la pianificazione di bacino relativamente ai ba-

cini di rilievo regionale, sono vincolanti. L'entrata in vigore di tali disposizioni della pianificazione regionale o subregionale è subordinata al raggiungimento di intese con i predetti organi dello Stato. Qualora tali intese non siano raggiunte entro la data di approvazione delle predette disposizioni, ovvero di completamento delle relative verifiche di conformità, la regione, ovvero la provincia o la città metropolitana, quando sia soggetto competente a verificare la conformità degli strumenti di pianificazione, sottopone la questione al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale si pronuncia in via definitiva con decreto emanato a norma del comma 14.

17. I piani di bacino, ovvero i relativi programmi di intervento, possono stabilire quali trasformazioni di immobili, od altre azioni, da essi previste, debbano attuarsi previa acquisizione pubblica degli immobili, o dei complessi di immobili, o degli ambiti territoriali interessati, esattamente individuandoli mediante idonei elaborati cartografici. L'entrata in vigore dei predetti piani o programmi ha efficacia di dichiarazione d'interesse generale dei motivi delle previste acquisizioni pubbliche.

18. Il campo d'applicazione delle norme legislative concernenti la qualità dell'aria e la sua tutela deve coincidere con l'intero territorio nazionale.

19. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un decreto legislativo, un testo unico contenente le norme relative alla tutela dell'identità culturale del territorio, secondo i principi e i criteri direttivi determinati dal presente articolo.

20. Le norme di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, al regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, e successive modificazioni, alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, al decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1972, n. 487, alla legge 12 aprile 1973, n. 202, alla legge 1° marzo 1975, n. 44, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1975, n. 176, alla legge 30 ottobre 1975, n. 873, agli articoli 82, e successive modificazioni, e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le altre norme attinenti il patrimonio culturale della Repubblica con esclusione di quelle dettate da leggi speciali per zone particolari, sono, apportando ogni necessaria modificazione ed integrazione, adeguate ai principi della presente legge, ed in particolare alle norme di cui al presente articolo e coordinate con esse e tra loro.

21. Sono considerati elementi costitutivi dell'identità culturale del territorio:

a) le componenti strutturanti la forma del territorio, quali:

1) i rilievi montani e collinari;

2) le coste e le isole marine, nonché le zone marine antistanti e circostanti;

3) il sistema delle acque superficiali, comprensivo dei corpi idrici, dei terreni circostanti, delle isole lacuali e fluviali;

4) i terreni coperti da vegetazione arborea, forestale o boschiva, di origine naturale o artificiale, nonchè i terreni temporaneamente privi, totalmente o parzialmente, della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici distruttivi;

5) le zone corografiche, coincidenti o meno, in tutto od in parte, con componenti suindicate, configuranti paesaggi significativi, naturali o trasformati ad opera dell'uomo;

b) le componenti fisiche e biologiche, nonchè le loro associazioni, che presentano singolari o significative caratteristiche mineralogiche, patrografiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche, anche in ragione dei processi dinamici, generativi o in atto, ovvero delle condizioni di equilibrio, che le contraddistinguono, con particolare riferimento ai vulcani, ai ghiacciai ed ai circhi glaciali, alle zone umide ed a biocenosi, biotopi ed ecosistemi complessi;

c) le testimonianze di specifiche modalità di rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quali:

1) particolari qualità o forme di coltura agraria, ovvero di altre attività primarie, compresa quella estrattiva, nonchè particolari forme di organizzazione proprietaria dei terreni, quali usi civici, università agrarie, comunali, comunelli, partecipanze e simili;

2) peculiari forme di infrastrutturazione del territorio, quali: centuriazioni nella loro struttura complessiva o nei loro elementi o segni, in relazione alla rispettiva permanenza e riconoscibilità; altre peculiari forme di appoderamento, ovvero bonifiche od irrigazioni storiche e relativi sistemi di viabilità o canalizzazione delle acque; terrazzamenti; elementi o tracciati di viabilità storica, anche acquea;

3) gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori od isolate, che presentano, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonchè le rispettive zone di integrazione ambientale;

d) gli immobili ed i complessi di immobili, coincidenti o meno con elementi od ambiti considerati alla lettera c), nonchè le cose mobili, di interesse archeologico, paleontologico, artistico, storico, storico-testimoniale, etnologico e demoantropologico, quali:

1) le cose appartenenti alla preistoria ed all'antichità, nonchè quelle di età posteriore, costituenti, singolarmente o nel loro complesso, testimonianza di civiltà, e di insediamenti o di giacimenti, terrestri o subacquei, conosciuti o conoscibili prevalentemente attraverso la scoperta di resti materiali;

2) le aree archeologiche, intese come i luoghi, ricadenti anche nelle acque interne o territoriali, comprendenti complessi di cose di interesse archeologico, anche soltanto parzialmente rinvenute, ovvero come i luoghi contenenti cose di interesse archeologico non ancora rinvenute e la cui esistenza sia rivelata da lavori compiuti sul suolo, o sia nota o supposta in base a testimonianze storiche, a prospezioni tecniche, a rilievi aerofotografici o ad altri mezzi;

3) le unità edilizie e gli spazi scoperti, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali;

4) le unità edilizie e gli spazi scoperti, costituenti esemplari significativi, sotto il profilo del valore artistico od anche soltanto dell'interesse testimoniale della cultura architettonica.

22. Allo Stato compete la conservazione ed il costante aggiornamento del complesso degli elaborati cartografici, adeguati per numero e scala, recanti le perimetrazioni delle componenti, degli elementi e degli ambiti territoriali, nonché degli immobili e dei complessi di immobili, aventi i requisiti di cui al comma 21.

23. Alle perimetrazioni ed alle identificazioni di cui al comma 22 provvedono:

- a) i competenti organi centrali e periferici dello Stato;
- b) le regioni.

24. I beni aventi i requisiti di cui al comma 21 devono essere tutelati nelle caratteristiche che conferiscono ai medesimi lo specifico valore o interesse, ed utilizzati in termini coerenti con tali caratteristiche, e comunque in modo che non venga recato, per dolo o colpa, pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche medesime. Ad essi deve essere favorito l'accesso per motivi di conoscenza e di studio, e deve essere perseguita la possibilità di un loro godimento pubblico tale da garantire sia la loro tutela che l'effettività di tale godimento.

25. I beni di cui al comma 24, ove rientrano nelle proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali, sono beni del relativo demanio, o patrimonio indisponibile, e non possono essere alienati se non eccezionalmente e con specifiche norme legislative statali.

26. I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni appartenenti al patrimonio culturale della Repubblica hanno l'obbligo di non alterare le caratteristiche che conferiscono ai beni medesimi lo specifico valore o interesse, di preservarli, mediante le azioni necessarie o opportune, da offese di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di deterioramento o di degrado, di non rimuoverli, ove così disposto ai sensi delle relative norme legislative, dal luogo di destinazione, e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate ai sensi delle relative norme legislative, la pubblica fruizione».

**16.400/153** (già 16.109)

SERRI, GALLO, ROSSI

*Al comma 1, alla fine della lettera c) aggiungere le seguenti parole: «, procedendo in particolare al rafforzamento delle competenze del Ministero dell'ambiente con l'attribuzione anche di quelle in materia di difesa del suolo, di flora e fauna, di risorse forestali, di paesaggio e di aree urbane; all'aggregazione in un unico ministero delle competenze in materia di lavori pubblici, trasporti e mobilità; nonché all'aggregazione in un unico ministero di quelle in materia di attività produttive, commercio estero e di turismo», e al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «accorpando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente, territorio, infrastrutture e quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo».*

**16.400/154** (già 16.12)

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO  
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,  
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,  
MANCUSO

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonchè riordinare la Croce rossa italiana».

**16.400/155** (già 16.48)

PETRUCCI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis. - Trasferire i servizi tecnici nazionali, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, al Ministero dell'ambiente».

**16.400/156** (già 16.14)

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO  
di RICCO, MANCONI, CARELLA, ABRAMONTE,  
DI MAIO, CAMPO, CANGELOSI, MANCUSO,  
DE NOTARIS

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) sopprimere l'IPSEMA facendone confluire personale e competenze all'INPS e all'INAIL ciascuno per la propria sfera operativa;

c-ter) sopprimere l'ENPAIA con relativa confluenza di personale e competenze all'INPS ed eventuale integrazione nella già soppressa gestione SCAU integrata nell'INPS;

c-quater) sopprimere l'ENPALS con confluenza di competenze e personale all'INPS secondo uno schema prefissato».

**16.400/157** (già 16.98)

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) trasferire le funzioni amministrative dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) secondo il seguente criterio:

- 1) alle regioni per il personale regionale;
- 2) ai comuni associati a livello provinciale per il relativo personale;
- 3) ai comuni metropolitani per il relativo personale;
- 4) alle province associate a livello regionale per il relativo personale».

**16.400/158** (già 16.97)

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1996, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire ai questori le funzioni di cui alle seguenti disposizioni:

- articoli 1, 7, 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
- articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 563;
- articoli 1, 2, 15, 29, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 84, 133, 134, 137, 138, 148, 714, 217 e 222 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articoli 1, 2, 4, 61, 141, 249, 250, 251 e 252 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1236;
- articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342;
- articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1964, n. 185;
- articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- articoli 13, 15 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- articolo 7, ultimo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;
- articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726;
- articoli 38 e 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
- articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- articoli 2 e 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899;
- articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
- articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
- articoli 27, 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
- articolo 86 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;
- articolo 11 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
- articoli 3 e 5-bis del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
- articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
- articoli 4, 10 e 12 del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
- articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396;
- articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614;

b) trasferire ai presidenti delle province le funzioni di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
- articoli 7, 10, 30, 31, 48, 71 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- articolo 43 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
- articoli 2, 3 e 17 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
- articoli 1, 3 e 4 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
- articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188;
- articoli 60 e 65 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
- articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249;
- articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111;
- articoli 143, 167, 172 e 230 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- articoli 31 e 47 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
- articoli 13, 14 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;
- articoli 5 e 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
- articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
- articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
- articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
- articoli 9, 12 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, n. 869;
- articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
- articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587;
- articoli 3, 14, 23, 25, 34, 36 e 43 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
- articoli 17 e 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
- articoli 37 e 57 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194;
- articoli 4, 32, 35, 39 e 45 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;
- articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- articoli 18, 36 e 52 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
- articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
- articoli 75 e 79 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;  
articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  
articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  
1991, n. 254;  
articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  
articoli 6, 9, 19, 30, 45, 82, 120, 128, 129, 139, 187, 203, 204,  
206, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del de-  
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai se-  
guenti principi e criteri diretti:

a) per tutte le funzioni trasferite ai sensi delle lettere a) e b) del  
comma 1, diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle proce-  
dure con attuazione in particolare delle disposizioni in materia di ter-  
mini del procedimento, di agevolazione dell'accesso dei cittadini alla  
pubblica amministrazione e di semplificazione dei procedimenti di cui  
alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) per le funzioni trasferite ai presidenti delle province, soppres-  
sione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta o indiretta,  
del bilancio dello Stato relativi alle funzioni in questione e corrispon-  
dente incremento delle entrate spettanti alle province; trasferimento alle  
amministrazioni provinciali del personale e dei beni strumentali neces-  
sari all'esercizio delle funzioni trasferite.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della  
Repubblica gli schemi di decreti legislativi al fine dell'espressione del  
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere  
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. La competenza sui ricorsi gerarchici avverso il rigetto della do-  
manda al questore di revoca delle misure di prevenzione di cui all'arti-  
colo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni,  
è trasferita al Ministro dell'interno.

5. Sono abrogati gli articoli 19 e 33 del regio decreto 23 agosto  
1890, n. 7088; l'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto  
12 giugno 1931, n. 773; gli articoli 19, 23 e 24 del testo unico approvato  
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383».

**16.0.500**

COPERCINI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Le funzioni indicate nel comma 3, lettere a) e b), dell'articolo  
2, nonché quelle previste al comma 1 dell'articolo 3 della legge 4 dicem-  
bre 1993, n. 491, sono trasferite al Dipartimento per il coordinamento  
delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

1-ter. Le funzioni indicate nel comma 3, lettera d), dell'articolo 2  
della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono trasferite al comitato previsto  
dal comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge n. 491 del 1993.

1-quater. Le funzioni indicate nel comma 3, lettera c), dell'articolo 2  
della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono trasferite alle regioni.

*1-quinquies.* Il decreto legislativo che trasferisce o delega alle regioni ulteriori funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste determina anche le strutture ministeriali per lo svolgimento delle restanti funzioni nella materia suddetta. In particolare le funzioni indicate al comma 9 dell'articolo 2, all'articolo 6 e all'articolo 10 della citata legge n. 491 del 1993 sono delegate alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica. Le decisioni ed azioni conseguenti sono adottate d'intesa con il comitato di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 491 del 1993.

*1-sexies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento delegato sono soppressi gli articoli 2, commi 1, 2, 4, 9 e 10, gli articoli 4, 7 e 8, nonchè il comma 3 dell'articolo 9 ed i commi 6 e 7 dell'articolo 10 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

**16.400/159** (già 16.100)

COPERCINI

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo e di coordinamento, e alle amministrazioni periferiche di compiti di programmazione, di sviluppo nonchè compiti di utilizzazione, di coordinamento e di gestione di mezzi e strutture;».*

**16.400/160** (già 16.96)

COPERCINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «delle entrate spettanti alle regioni stesse» inserire le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per il contribuente».*

**16.400/161** (già 16.6)

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole «delle entrate spettanti alle regioni stesse» inserire le seguenti: «senza oneri aggiuntivi per il contribuente».*

**16.400/162** (già 16.104)

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «amministrazioni regionali» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

**16.400/163** (già 16.22)

CUSUMANO, TAMPONI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «esigenze di carattere unitario» inserire le seguenti: «fatta salva la disciplina urgente sul bilinguismo negli uffici pubblici della provincia di Bolzano e l'operatività di dette norme relativamente ad aziende titolari di concessioni con più di trenta dipendenti nonchè la determinazione, da parte del Comitato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, del contingente di personale normalmente adibito al rapporto con il pubblico, sottoposto all'obbligo del possesso del requisito del bilinguismo».*

**16.400/164** (già 16.5)

MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, CURTO

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) razionalizzazione della distribuzione delle competenze al fine della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, accorpando in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di infrastrutture e trasporti, quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo. L'accorpamento delle funzioni in materia di ambiente e territorio dovrà raccogliere le competenze e i servizi in materia di difesa del suolo, gestione delle acque e tutela del patrimonio forestale e del paesaggio, urbanistica, politiche delle aree urbane e dei centri storici;».*

**16.400/165** (già 16.113)

CARCARINO, GIOVANELLI, MODOLO

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) razionalizzazione della distribuzione delle competenze al fine della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni; accorpando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente, territorio e infrastrutture e quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo;».*

**16.400/166** (già 16.114)

CARCARINO, GIOVANELLI, MODOLO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «accorpando, in particolare» fino a: «estero e turismo» con le seguenti: «accorpando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo e quelle in materia di trasporti, navigazione e viabilità».*

**16.400/167** (già 16.93)

GIOVANELLI, CARCARINO, CARPINELLI, BRUNO  
GANERI, MODOLO, PAROLA, SCIVOLETTO,  
SICA, STANISCIÀ, VELTRI

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «accorpando, in particolare» fino a «estero e turismo» con le seguenti: «accorpando, in particolare le funzioni in materia di ambiente, territorio e infrastrutture, quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo e quelle in materia di trasporti, navigazione e viabilità;».*

**16.400/168** (già 16.54)

SCIVOLETTO, CARPINELLI



*Al comma 2, lettera c), in fine, aggiungere le parole: «L'accorpamento di ambiente e territorio dovrà unificare le competenze in materia di tutela ambientale con quelle di difesa del suolo, gestione delle acque e del patrimonio forestale, tutela del paesaggio, gestione urbanistica, politica delle aree urbane, dei centri storici e dell'abitazione. L'accorpamento di infrastrutture e trasporti dovrà unificare le competenze in materia di trasporti, strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti e infrastrutture diverse.».*

**16.400/175** (già 16.57)

CARCARINO, GIOVANELLI, MODOLO

*Al comma 1, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».*

**16.400/176** (già 16.40)

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis attribuzione ai dirigenti dell'autonomia gestionale e responsabilità per *budget* di spesa».

**16.400/177** (già 16.43)

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) definizione di un sistema di relazioni sindacali che contempli per via contrattuale la soluzione dei problemi di mobilità territoriale, di esubero e riqualificazione professionale del personale;».

**16.400/178** (già 16.105)

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:*

«f-bis) unificare e razionalizzare le strutture ed i profili giuridici degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile ed al Registro Aeronautico italiano, anche in attuazione dei principi e delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali in materia, procedendo alle eventuali modifiche del codice della navigazione conseguenti alla suddetta riorganizzazione;».

**16.400/179** (già 16.55)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In attesa della emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 ed in riferimento all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), il Presidente della regione il cui territorio è interessato da interventi finanziati con Fondi delle Comunità europee, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emanare decreti attuativi degli interventi di cui sopra».

**16.400/180** (già 16.83)

ROSSI, DONISE, GALLO, BRIGANDI, SERRI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. In particolare per il settore dell'edilizia residenziale pubblica, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assegnare alle regioni il compito della programmazione organica, nell'ambito del proprio territorio, di tutte le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica, o comunque assistita da agevolazioni pubbliche, limitando le competenze del Ministero dei lavori pubblici alle sole funzioni di indirizzo e di coordinamento della programmazione regionale previa intesa con la Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché al controllo ed alla vigilanza sull'attuazione dei programmi da parte delle regioni;

b) indirizzare la programmazione regionale soprattutto in direzione del recupero edilizio e dell'aumento dell'offerta nel settore della locazione ed indirizzare altresì le regioni alla valorizzazione del patrimonio pubblico, distinguendo nettamente, nella sua gestione, la redditività che ad esso viene attribuita, dal necessario sostegno sociale alle famiglie che ricadono nelle condizioni di reddito previste per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

c) incentivare la costituzione di fondi regionali per la concessione, da parte delle regioni, di contributi integrativi ai soggetti meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, sia di proprietà pubblica che privata, prevedendo delle adeguate garanzie per l'immediato rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione;

d) provvedere alla trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, in enti economici dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale in grado di operare sulla base di criteri di economicità di gestione definiti dalle regioni, ed individuare i criteri per la definizione dei piani di risanamento finanziario di detti Istituti;

e) provvedere alla diretta attribuzione alle regioni di una percentuale del gettito dell'IRPEF nel rispettivo territorio, per il finanziamento del settore dell'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche, ed alla contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato».

**16.400/181** (già 16.101)

PEDRAZZINI, BUSNELLI, COPERCINI

*Sopprimere il comma 3.*

**16.400/182** (già 16.61)

**BUCCIERO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,  
TURINI**

*Al comma 3, dopo le parole: «trasporti pubblici regionali», inserire le seguenti: «e locali» e sostituire le lettere b), c), d), e) e f), con le seguenti:*

*b) attribuire alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, con le società concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, comprese le società di servizio ferroviario attualmente in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa;*

*c) definire i contenuti dei contratti di servizio di cui alla lettera b). Nei contratti di servizio sono definiti gli obblighi di servizio pubblico e individuate le risorse ad esse destinate e sono indicati:*

- 1) la rete dei servizi ed il relativo programma di esercizio;*
- 2) il costo dei servizi in relazione ai diversi sistemi e modalità di trasporto;*
- 3) le risorse necessarie e le relative modalità di pagamento, per assicurare il conseguimento, unitamente ai proventi del traffico, dell'equilibrio economico e finanziario dell'esercizio;*
- 4) la remunerazione del capitale investito, comprese le quote di accantonamento per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti;*
- 5) la durata dell'affidamento e le cause di risoluzione, revoca e decadenza;*
- 6) la regolazione dei rapporti economici, diversificata in relazione alle citate ipotesi di cessazione anticipata dal rapporto ovvero in caso di mancato rinnovo disposto dall'ente concedente;*
- 7) l'eventuale revisione dei corrispettivi convenuti;*
- 8) l'eventuale affidamento a terzi di servizi marginali finalizzato all'ottenimento di benefici economici ed organizzativi;*
- 9) le garanzie finanziarie;*

*d) definire le procedure per le quali entro due anni successivi alla data di entrata in vigore del o dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, gli enti locali provvedono alla trasformazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni per l'esercizio del trasporto pubblico locale. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;*

*e) definire le procedure per le quali i servizi di trasporto pubblico locale esercitati ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 22 della citata legge n. 142 del 1990 oppure tramite le società per azioni di cui alla lettera d), sono affidati in concessione mediante gare. In attesa del perfezionamento della trasformazione di cui alla lettera d) e comunque per il periodo massimo di tre anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo; le*

aziende speciali o le istituzioni che attualmente gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, possono continuare a svolgerli;

f) applicare ai servizi ferroviari di trasporto pubblico locale le disposizioni di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Le condizioni di applicabilità della citata direttiva sono determinate nel rispetto dei criteri stabiliti dal *Ministro dei trasporti e della navigazione*;

f-bis) definire le risorse finanziarie considerando che quelle per il trasporto pubblico locale sono costituite, in via transitoria, in attesa della riforma organica della finanza regionale da:

1) trasferimenti dello Stato provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, confluiti nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

2) trasferimenti dello Stato, in relazione alle quote afferenti i servizi delegati, per l'esercizio delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa e dei servizi marittimi regionali;

3) trasferimenti dello Stato per gli oneri relativi ai contratti di servizio di trasporto locale delle Ferrovie dello Stato Spa, a partire dall'esercizio finanziario successivo alla scadenza del biennio decorrente dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo;

4) entrate regionali non derivanti da trasferimenti dello Stato. Gli introiti tariffari affluiscono direttamente ai bilanci delle aziende esercenti e sono computati in sede di determinazione dei corrispettivi di concessione. Le risorse di cui al numero 1), sono transitoriamente confermate nell'importo di lire 4.764 miliardi come già disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500. Alla ripartizione tra le regioni si provvede in conformità ai criteri stabiliti con decreto del *Ministro dei trasporti e della navigazione*, di concerto con il *Ministro del tesoro*, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, assumendo come prioritari i parametri relativi alle vetture-Km prodotte, ai passeggeri-Km trasportati ed al miglior rapporto tra passeggeri-Km trasportati e passeggeri-Km prodotti. Le risorse di cui al numero 2) restano determinate su base parametrica per i servizi ferroviari e marittimi regionali provenienti dalla competenza statale, secondo gli importi riconosciuti con decreti del *Ministro dei trasporti e della navigazione*, di concerto con il *Ministro del tesoro*, in favore dei servizi ferroviari e marittimi regionali svolgentisi nel territorio di ciascuna regione. Le risorse di cui al numero 3), sono stabilite con decreto del *Ministro dei trasporti e della navigazione*, di concerto con il *Ministro del tesoro*, e sono ripartite tra le regioni interessate in relazione alle quote afferenti il servizio del trasporto pubblico locale delle Ferrovie dello Stato Spa, esercitato nell'ambito di ciascuna regione. Limitatamente al primo biennio successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, lo Stato provvede direttamente, previa verifica di congruità degli atti, agli oneri relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico locale intercorsi fra le regioni e le Ferrovie dello Stato Spa;

*f-ter)* definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento entro il 30 giugno 1998 alle regioni interessate dai tracciati stessi;

*f-quater)* stipulare gli accordi, promossi dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con le Ferrovie dello Stato Spa per adeguare le modalità di organizzazione del servizio sulle linee locali o secondarie della rete delle Ferrovie dello Stato Spa ai piani regionali dei trasporti. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, le Ferrovie dello Stato Spa dovranno costituire società regionali per l'esercizio del trasporto ferroviario regionale. A dette società le Ferrovie dello Stato Spa, cederanno l'esercizio delle linee di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 dell'atto di concessione stipulato il 26 novembre 1993. Le Ferrovie dello Stato Spa, potranno assumere nelle suddette società, partecipazioni minoritarie».

**16.400/183** (già 16.112)

COPERCINI

*Al comma 3, alinea: dopo le parole: «principi e criteri direttivi» aggiungere le seguenti: «per la riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni».*

**16.400/184** (già 16.65)

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, DE CORATO, DEMASI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «servizi locali svolti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.», inserire le seguenti: «, fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991».*

**16.400/185** (già 16.18)

TAMPONI, CAMO

*Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «servizi locali svolti dalle Ferrovie dello Stato spa» inserire le seguenti: «, fissando criteri omogenei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto necessari ai fabbisogni di mobilità ai sensi del Regolamento n. 1893/91/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991».*

**16.400/186** (già 16.64)

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, DE CORATO, DEMASI

*Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: «Ferrovie dello Stato SpA.» aggiungere le seguenti: «previo risanamento finanziario delle ge-*

stioni degli stessi servizi e avendo fissato criteri idonei allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto basati su *standards* qualitativi e quantitativi omogenei sul territorio nazionale ed adeguati ad assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini»; *alla lettera d), aggiungere: «e assicurare le risorse necessarie per lo sviluppo dei servizi.»; aggiungere la seguente lettera:*

«f-bis) procedere alla predisposizione di piani idonei a risolvere le eventuali conseguenze occupazionali negative che potranno derivare dalle ristrutturazioni di cui al presente comma».

**16.400/187** (già 16.60)

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,  
GUALTIERI

*Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) definire le procedure e i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni attraverso piani di ristrutturazione da predisporre con specifiche intese tra Ministero dei trasporti e della navigazione e regioni interessate, prevedendo l'adozione dei relativi strumenti attuativi entro e non oltre un triennio».

**16.400/188** (già 16.19)

TAMPONI, CAMO

*Al comma 3, dell'articolo 16 sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante configuramento di incarico alle Ferrovie dello Stato spa e ad altra struttura di comprovata esperienza nel settore proposta dalla regione interessata, per la predisposizione del piano di ristrutturazione di durata triennale da attuarsi a cura delle stesse società con il controllo dei soggetti affidatari individuati come in precedenza».

**16.400/189** (già 16.44)

ZACCAGNA

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) definire le procedure e i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni attraverso piani di ristrutturazione da predisporre con specifiche intese tra Ministero dei trasporti e della navigazione e regioni interessate, prevedendo l'adozione dei relativi strumenti attuativi entro e non oltre un triennio».

**16.400/190** (già 16.63)

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, DE CO-  
RATO, DEMASI

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «mediante affidamento di incarico alle Ferrovie dello Stato spa per la predisposizione del Piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione per non più di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del Piano» con le seguenti: «mediante affidamento d'incarico alla predisposizione del Piano di ristrutturazione ad esperti indicati dalla regione e dalle Ferrovie dello Stato, affidando successivamente in concessione alla stessa società per non più di un triennio e mantenendo alla regione il controllo sull'attuazione del Piano».*

**16.400/191** (già 16.15)

FALQUI, ROCCHI, RONCHI, PIERONI, CARELLA,  
LUBRANO di RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,  
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,  
MANCUSO

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per la predisposizione» inserire le seguenti: «, sentite le regione interessate».*

**16.400/192** (già 16.49)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «di servizio ferroviario attualmente in regime di gestione commissariale governativa» con le seguenti: «rivenienti dalla trasformazione delle gestioni governative».*

**16.400/193** (già 16.20)

TAMPONI, CAMO

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «di servizio ferroviario attualmente in regime di gestione commissariale governativa» con le seguenti: «rivenienti dalla trasformazione delle gestioni governative».*

**16.400/194** (già 16.66)

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI, DE CO-  
RATO, DEMASI

*Al comma 3, lettera e), sostituire il numero: «1997» con il seguente: «1999».*

**16.400/195** (già 16.51)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

*«f-bis) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini;».*

**16.400/196** (già 16.52)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

«f-bis) procedere all'individuazione di livelli minimi di servizio qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare comunque l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini;».

**16.400/197** (già 16.56)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) assicurare alle aziende di trasporto risorse sufficienti a realizzare gli obiettivi di risanamento e sviluppo previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Pertanto, almeno per un triennio, le risorse da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto di cui al presente comma non possono essere inferiori alle somme trasferite dallo Stato a ciascuna regione nell'anno 1995 ovvero dallo stesso direttamente corrisposte alle aziende interessate, con esclusione degli importi rivenienti dai citati articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 98 del 1993».

**16.400/198** (già 16.21)

TAMPONI, CAMO

*Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) assicurare alle aziende di trasporto risorse sufficienti a realizzare gli obiettivi di risanamento e sviluppo previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204. Pertanto, almeno per il triennio, le risorse da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto di cui al presente comma non possono essere inferiori alle somme trasferite dallo Stato a ciascuna regione nell'anno 1995 ovvero dallo stesso direttamente corrisposte alle aziende interessate, con esclusione degli importi rivenienti dagli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 98 del 1995».

**16.400/199** (già 16.81)

DE CORATO, MOLINARI, PEDRIZZI, CURTO,  
TURINI

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

«f-bis) prevedere la determinazione di un periodo transitorio nell'applicazione del nuovo regime concessorio, finalizzato a consentire i necessari adeguamenti sotto il profilo organizzativo delle aziende operanti in virtù del sistema concessionale in atto alla data di entrata in vigore della presente legge;».

**16.400/200** (già 16.53)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:*

«f-bis) procedere alla predisposizione di idonei piani che tengano conto degli eventuali impatti occupazionali che potranno derivare dalle ristrutturazioni di cui ai punti precedenti;».

**16.400/201** (già 16.50)

SCIVOLETTO, CARPINELLI

*Al comma 4, dopo le parole: «del parere», inserire la seguente: «vincolante».*

**16.400/202** (già 16.82)

SERRI, GALLO, ROSSI

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione soprattutto nelle aree depresse, ed allo scopo di accelerare le procedure previste dalla vigente legislazione sullo smaltimento dei rifiuti, si considera approvato il progetto di nuovi impianti di smaltimenti dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e si intendono rilasciate le autorizzazioni di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora l'impianto abbia ottenuto la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e sia realizzato in siti attrezzati di aree industriali dall'impresa richiedente in attuazione degli obblighi di smaltimento dei rifiuti industriali previsti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 457. L'impresa richiedente deve inoltre possedere l'iscrizione provvisoria all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, previsto all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 361 del 1987, nonchè attuare il sistema di ecogestione e *audit* di cui al regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993 ed al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413».

**16.400/203** (già 16.29)

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. In particolare per il settore del turismo e dell'industria alberghiera, sono trasferite alle regioni tutte le competenze e le funzioni amministrative del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, in materia di turismo, comprese tutte quelle attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed esercitate dal dipartimento del turismo, secondo quanto previsto dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, per attribuire risorse finanziarie alle regioni. Nell'emanazione di detto decreto legislativo, il Governo dovrà riservare agli enti territoriali una quota non inferiore allo 0,4 per cento del gettito IRPEF, calcolato su base nazionale, ed assegnare ad ogni regione una dotazione in proporzione alla capacità contributiva espressa dalla regione stessa».

**16.400/204** (già 16.99)

LOMBARDI-CERRI, STEFANI, PERIN, WILDE,  
COPERCINI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*«5-bis. Le amministrazioni comunali e provinciali, nonchè le comunità montane che alla data del 31 dicembre 1994 presentano obbligazioni irrivalentemente contratte definite come debiti fuori bilancio o residui passivi di fatto possono procedere al loro riconoscimento con deliberazione da adottarsi da parte dei rispettivi consigli entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*5-ter. La copertura finanziaria della delibera di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio viene assicurata utilizzando l'avanzo di amministrazione accertato in sede di conto consuntivo relativo all'esercizio 1994; ove necessario, i consigli provinciali e comunali predisporranno piani di impegno che utilizzino economie da realizzare in esercizi successivi.*

*5-quater. Per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi del comma 5-bis, è necessario inserire nella parte narrativa della relativa proposta di deliberazione:*

*a) l'indicazione che i debiti fuori bilancio che si intendono riconoscere scaturiscono da forniture di beni, di servizi, esecuzioni di opere, prestazioni ordinate o pendenze, comunque costituite durante gli esercizi finanziari antecedenti al 1994, che sono state inerenti all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale;*

*b) l'indicazione che il bene sia stato effettivamente fornito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che ciò sia rilevabile da attestazioni rese dal responsabile del servizio interessato;*

*c) l'attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico che il prezzo richiesto è da ritenersi congruo;*

*d) l'indicazione che l'esercizio finanziario nel corso del quale è stata effettuata la fornitura del bene o è stato eseguito il lavoro o resa la prestazione si è chiuso con un avanzo di gestione di importo superiore o almeno pari all'ammontare dei debiti fuori bilancio che si intendono regolarizzare, liquidare e pagare».*

**16.400/205** (già 16.26)

TAMPONI, CUSUMANO

*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

*«5-bis. A far data dal 1° giugno 1996 della presente legge, le funzioni in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle province autonome medesime, secondo modalità determinate con decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che disciplinano altresì i rapporti finanziari e patrimoniali, nonchè il trasferimento degli uffici ANAS alle province predette».*

**16.400/206** (già 16.1)

FERRARI KARL, DUJANY, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire l'articolo 16 con il seguente:*

**Art. 16.**

*(Trasferimento di funzioni alle regioni e riordino dei ministeri)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) trasferire, anche in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione alle regioni ulteriori funzioni amministrative, in particolare nelle materie di turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste, beni culturali, edilizia residenziale pubblica e formazione professionale; riordinare la composizione e le attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

b) delegare, alle regioni le funzioni in materia di trasporti di interesse regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione commissariale governativa nonché i servizi locali svolti dalle «Ferrovie dello Stato S.p.A.», conferendo la relativa autonomia finanziaria e procedendo al risanamento finanziario del settore;

c) delegare alle regioni ulteriori funzioni amministrative nelle materie di cui alla precedente lettera a), per gli aspetti e per i profili che restano nelle attribuzioni statali;

d) attribuire alle provincie, ai comuni e agli altri enti locali funzioni amministrative per le materie di interesse esclusivamente locale nei settori di cui alla lettera a), b) e c);

e) prevedere, con particolare riguardo ai compiti di gestione, i settori prioritari per i quali opera la delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) attribuzione alle amministrazioni centrali di prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione, e alle amministrazioni periferiche di compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e strutture, nonché di gestione;

b) trasferimento o delega di funzioni alle regioni, concentrando le responsabilità gestionali, organizzative e finanziarie, con contestuale soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa, diretta e indiretta, del bilancio dello Stato e al corrispondente incremento delle entrate spettanti alle regioni stesse; disciplina dell'esercizio degli interventi sostitutivi da parte del Governo in caso di persistente inattività delle regioni nell'esercizio delle funzioni delegate e per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea; esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa regionale sulla base di criteri e principi da individuarsi nelle singole

materie, qualora esistano esigenze di carattere unitario; trasferimento alle amministrazioni regionali del personale e dei beni strumentali e delle relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi reti di attuazione; è fatta salva la facoltà delle regioni di rinunciare ai trasferimenti di beni materiali e di personale; in tale caso, il personale, ove eccedente nelle amministrazioni statali di provenienza, è collocato in mobilità ai sensi delle vigenti disposizioni;

c) attribuire alla Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata, la promozione di intese e l'adozione di atti qualora sia utile o necessario dettare discipline congiunte in materie di comune competenza tra Stato e regioni, ovvero determinare i livelli minimi di servizi; consentire la partecipazione alla Conferenza dei Ministri finanziari, provvedendo al riordino e soppressione degli organismi a composizione mista ancora esistenti.

3. In particolare per il settore dei trasporti pubblici regionali, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi modo di trasporto esercitati, ivi compresi i servizi ferroviari in concessione e gestione governativa e i servizi locali svolti dalle Ferrovie dello Stato Spa; affidare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico attraverso concessioni regolate da contratti di servizio, aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali; separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi; definire i criteri per l'istituzione, a livello regionale e locale, di specifici organismi proposti alla formazione e attuazione dei piani di trasporto e alla preparazione e gestione dei contratti di servizio pubblico;

b) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio e di programma, con decorrenza dal 1° gennaio 1997 con le Società Concessionarie di servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

c) definire le procedure e i criteri per la ristrutturazione delle società di servizio ferroviario in regime di gestione commissariale governativa da attuarsi mediante affidamento di incarico alla Società Ferrovie dello Stato Spa per la predisposizione del piano di ristrutturazione e successivo affidamento in concessione alla stessa Società per non più di un triennio, esercitando il controllo sull'attuazione del piano;

d) delegare alle regioni il compito di stipulare contratti di servizio con le società di servizio ferroviario attualmente in regime di gestione commissariale governativa, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

e) consentire alle regioni di subentrare, non prima del 1° gennaio 1997, con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa e definire le procedure di subentro;

f) garantire il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1° gennaio 1999.

4. Il Governo, sentita la Conferenza Stato Regioni, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi di decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale per le Regioni e delle altre competenti commissioni parlamentari; il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data della trasmissione.

5. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dai commi 2 e 3 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1997.

**16.400**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In particolare per il settore della viabilità, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità per il trasferimento alle regioni della proprietà delle strade statali di cui al comma 1, lettera b-bis), nonché della proprietà dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle spese, in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto;

b) razionalizzare le risorse sia economiche che professionali dell'ANAS, predisponendo un piano di riorganizzazione e redistribuzione del personale sul territorio, garantendo un graduale trasferimento delle competenze ed adeguando i contratti di lavoro alle nuove mansioni previste dal piano di riorganizzazione;

c) definire le procedure ed i criteri per la istituzione, di appositi enti regionali incaricati all'espletamento dei compiti attribuiti alle regioni ai sensi del presente comma, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza della regione competente;

d) garantire la completa operatività degli enti regionali, di cui alla lettera c), entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nonché l'immediato trasferimento agli stessi enti regionali di tutte le opere non ancora affidate o affidate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e stabilire altresì un periodo transitorio entro il quale resta a carico dell'ANAS il completamento di tutti i lavori affidati in corso di realizzazione;

e) limitare le competenze dell'ANAS alla rete delle autostrade statali, alle strade statali che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi ed alle strade statali di rilevante interesse nazionale risultante a seguito di una riclassificazione delle strade statali da effettuare con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) assegnare alle regioni i compiti della programmazione del piano della viabilità per il territorio di loro competenza, sia per la rete esistente che per quella di previsione, secondo gli indirizzi e le priorità predisposte a livello centrale e sulla base di criteri che tengano conto dell'importanza della singola tratta stradale sotto il profilo della densità

del traffico attuale e in prospettiva e del suo interesse strategico per lo sviluppo economico;

g) definire le procedure per il coordinamento a livello statale dei singoli programmi regionali, anche attraverso il riordino delle attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

h) attribuire alle regioni le funzioni amministrative e i compiti inerenti la gestione, la manutenzione e la tutela delle tratte stradali di cui al comma 1 lettera b-bis), il miglioramento della rete viaria e la costruzione di nuove strade sulla base della normativa vigente in materia di opere pubbliche, la vigilanza sulla realizzazione dei lavori e la gestione dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete viaria;

i) stabilire precisi criteri tecnico-economici e prestazionali per la costruzione e la manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete viaria, ai fini della predisposizione, sia da parte delle singole regioni che dell'ANAS, di un piano finanziario che preveda il recupero del deficit pregresso di manutenzione, nonché gradualità accantonamenti al fine di avere, quando il piano sarà a regime, una disponibilità anticipatoria pari ad almeno il 20 per cento del piano di spesa annuale prevista;

l) definire i criteri di gestione della spesa del personale, compatibilmente con il piano di riorganizzazione, affinché il bilancio complessivo di ognuno degli enti regionali e dell'ANAS sia inferiore all'80 per cento del valore delle prestazioni professionali svolte con riferimento ai tariffari professionali;

m) provvedere alla diretta attribuzione alle regioni di una percentuale del gettito delle imposte IRPEF ed IRPEG nel rispettivo territorio, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente comma, ed alla contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato».

**16.102**

PEDRAZZINI, BUSNELLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In particolare per il settore della viabilità, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità per il trasferimento alle regioni della proprietà, delle strutture, delle risorse finanziarie, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle strade statali di cui al comma 1, lettera b-bis, nonché della proprietà dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle stesse, in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto;

b) razionalizzare le risorse sia economiche che professionali dell'ANAS, predisponendo un piano di riorganizzazione e redistribuzione del personale sul territorio, garantendo un graduale trasferimento delle competenze ed adeguando i contratti di lavoro alle nuove mansioni previste dal piano di riorganizzazione;

c) assegnare alle regioni i compiti della programmazione del piano della viabilità per il territorio di loro competenza, sia per la rete esistente che per quella di previsione, secondo gli indirizzi e le priorità predisposti a livello centrale;

d) definire le procedure per il coordinamento a livello statale dei singoli programmi regionali, anche attraverso il riordino delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) stabilire precisi criteri tecnico-economici, anche in relazione ad esigenze di riequilibrio territoriale, tanto per la costruzione quanto per la manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete viaria, ai fini della predisposizione, sia da parte delle singole regioni che dell'Ente ANAS, di un piano finanziario che preveda il recupero del *deficit* pregresso di manutenzione, nonchè gradualità accantonamenti al fine di avere, quando il piano sarà a regime, una disponibilità anticipatoria pari ad almeno il 20 per cento del piano di spesa annuale prevista;

f) garantire la completa operatività delle strutture regionali, istituite appositamente per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nonchè l'immediato trasferimento alle stesse strutture regionali di tutte le opere non ancora affidate o affidate successivamente all'entrata in vigore della presente legge; per le strade di competenza;

g) provvedere alla diretta attribuzione alle regioni di una percentuale del gettito delle imposte ai fini IRPEF ed IRPEG nel rispettivo territorio, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente comma, ed alla contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato;

h) nel procedere alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b-bis* considerare, in particolare, per le strade di interesse nazionale, quelle che congiungano la rete viaria dello Stato italiano con quella degli stati limitrofi».

**16.102** (Nuovo testo)

FARDIN, PEDRAZZINI, BUSNELLI, TERZI, SCIVOFFTO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Trasferimento alle regioni del demanio lacunare e fluviale)*

1. A partire dal 1° gennaio 1996 la gestione amministrativa del demanio lacunare e fluviale, comprese le pertinenze a terra, è interamente trasferita alle regioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definite le aree da non trasferire in quanto rientrano nell'interesse per la sicurezza nazionale.

3. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere al 1° gennaio 1996 sulle aree del demanio lacunare e fluviale sono garantiti fino al 31 dicembre 1999. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni e ai rinnovi di concessioni esistenti sono incassati dalle regioni e servono principalmente per organizzare la gestione, la valorizzazione e la vigilanza sul demanio stesso. Dal 1° gennaio 2000 tutti gli introiti che hanno origine dal demanio lacunare e fluviale, comprese le pertinenze a terra, sono incassati dalle regioni.

4. Gli uffici statali competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno trasmettere alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacunare e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio a termini di legge. Gli uffici catastali provvederanno alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacustre e fluviale.

5. Sino al 31 dicembre 1999 i valori dei canoni demaniali nelle aree trasferite ai sensi del presente articolo restano quelli stabiliti dallo Stato. A partire dal 1° gennaio 2000 ogni regione applicherà i propri canoni demaniali sulla base del proprio ordinamento».

**16.0.1**

WILDE, COPERCINI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Trasferimento alle regioni della competenza sulle piccole derivazioni idroelettriche)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi di riforma della disciplina delle concessioni delle utenze di acque pubbliche, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) trasferimento al demanio delle regioni delle acque pubbliche non aventi interesse sovraregionale;

b) trasferimento alle regioni della competenza amministrativa in materia di rilascio delle concessioni di utilizzo delle acque pubbliche ricadenti nel demanio regionale per piccole derivazioni;

c) semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni, con particolare riferimento al coordinamento delle competenze delle diverse autorità amministrative interessate;

d) innalzamento della potenza nominale massima delle piccole derivazioni per produzione di potenza motrice, fino a 100 chilowatt».

**16.0.2**

COPERCINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Soppressione delle comunità montane)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono con propria legge alla soppressione delle comunità montane costituite nell'ambito dei rispettivi territori.

2. La legge regionale di cui al comma 1 provvede al trasferimento alla regione, alle province, ai comuni e ai consorzi tra questi costituiti delle funzioni già attribuite alle comunità montane dalle leggi statali o regionali. Il trasferimento è effettuato in ragione della rilevanza territoriale delle funzioni tenendo conto di criteri di economicità ed efficienza.

3. Le risorse del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e ogni altro trasferimento finanziario già erogato alle comunità montane sono attribuiti direttamente ai comuni secondo i criteri di cui ai commi 5 e 6 del citato articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Le regioni e le province autonome adeguano la loro legislazione in proposito.

4. Sono abrogati:

a) gli articoli 4 e 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni;

b) l'articolo 2 della legge 11 marzo 1975, n. 72;

c) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 e 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni;

d) l'articolo 28 e l'articolo 29, salvo il comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge»

**16.0.3**

COPERCINI

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Elezione di cittadini stranieri residenti nei consigli comunali)*

1. Gli statuti dei comuni prevedono modalità di elezione di rappresentanti dei cittadini stranieri residenti nel comune. I rappresentanti dei cittadini stranieri partecipano alle sedute del consiglio comunale. Gli statuti comunali possono prevedere altre norme rivolte a garantire i diritti dei rappresentanti dei cittadini stranieri riferiti all'esercizio delle funzioni comunali».

**16.0.5**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Soppressione del Ministero per i beni culturali e ambientali)*

1. È soppresso il Ministero per i beni culturali e ambientali, istituito con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere, da emanarsi entro trenta giorni, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentite le regioni, uno o più decreti legislativi per l'attribuzione di tutte le competenze svolte dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione alle regioni delle competenze già svolte dal soppresso Ministero ed eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni organizzative e funzionali;

b) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

c) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione e l'organizzazione degli uffici periferici;

d) istituzione di un comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di indirizzo e controllo delle attività e materie già attribuite al soppresso Ministero;

e) devoluzione alle regioni di una percentuale del gettito IRPEF, proporzionale alle esigenze rilevate dal comitato di cui alla lettera d);

f) previsione a favore delle regioni della facoltà di emanare norme legislative nelle materie delegate dallo Stato in conformità dell'articolo 118, secondo comma, e dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione;

g) previsione di un piano di mobilità biennale transitorio per il personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici del soppresso Ministero per i beni culturali e ambientali, da mettere a disposizione delle regioni, in base alle richieste formulate da ciascuna di esse e alle disponibilità delle risorse finanziarie ad esse devolute con riferimento alla lettera e)».

**16.0.6**

COPERCINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

**«Art. 16-bis.**

1. Il Ministero della pubblica istruzione è soppresso. Tutte le funzioni amministrative in materia di istruzione sono di competenza delle regioni che elaborano e attuano la politica nazionale e comunitaria se-

condo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge. Con apposite norme di attuazione, in corrispondenza dei rispettivi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e le competenze di cui al presente comma.

2. Il Governo, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere, da rendersi entro trenta giorni, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, più decreti legislativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni organizzative e funzionali;
- b) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;
- c) agevolazioni dell'accesso dei cittadini alla pubblica amministrazione anche mediante la concentrazione e l'organizzazione degli uffici periferici.

3. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica dell'istruzione pubblica, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente della politica dell'istruzione pubblica. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato è invitato il Ministro per le politiche comunitarie. Con regolamento, da adottarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri non convochi nei tempi previsti il Comitato, quest'ultimo è delegato, con funzione di surroga, ad emanare un regolamento provvisorio.

4. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero della pubblica istruzione relativi alle funzioni di cui al comma 1 sono corrispondentemente soppressi. All'individuazione dei capitoli interessati provvede il Ministero del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, a ciascuna regione è devoluto il 21 per cento dell'intero ammontare del gettito IRPEF versato dalla popolazione residente nella regione medesima. Il limite minimo di spesa *pro capite* erogata dalle regioni per ogni esercizio finanziario deve essere pari al livello *standard* stabilito con decreto del Ministro del tesoro all'inizio dell'esercizio finanziario medesimo. La fissazione del livello *standard* assicura certezza degli obiettivi dell'istruzione pubblica nel rispetto delle compatibilità finanziarie, in un quadro piena-

mente rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale riservata alle regioni e del disposto dell'articolo 34 della Costituzione. Il livello *standard* è pari al rapporto tra la spesa globale per l'istruzione impegnata nell'esercizio finanziario di riferimento da tutte le regioni e il numero complessivo degli alunni quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la spesa *pro capite* per l'istruzione erogata da una regione sia superiore a tale rapporto la parte eccedente viene versata in un fondo di perequazione istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Tale fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome con decreto del Ministro del tesoro fino a concorrenza del livello *standard*. La parte eccedente è ripartita in ragione inversamente proporzionale alla spesa media *pro capite* per l'istruzione erogata da ciascuna regione nell'esercizio finanziario precedente.

5. Sono trasferiti alle regioni i beni statali mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge. All'individuazione di tali beni, provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione paritetica tra Stato e regioni nominata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il trasferimento dei beni è esente da oneri fiscali.

6. Secondo un piano di mobilità triennale transitorio il personale statale di ruolo docente e quello in servizio presso gli uffici centrali e periferici del soppresso Ministero della pubblica istruzione è messo a disposizione delle regioni secondo il seguente piano di ripartizione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e della funzione pubblica, sentite le regioni e sulla base dei criteri determinati dal Comitato permanente della politica dell'istruzione pubblica di cui al comma 3, il personale di cui al presente comma è ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di esse e sulla base delle risorse finanziarie ad esse devolute ai sensi del comma 4. Le regioni provvedono a determinare in modo autonomo le modalità di reclutamento e di gestione del personale assegnato alle proprie istituzioni scolastiche».

**16.0.7**

COPERCINI

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«5-bis) Al fine di attuare compiutamente quanto disposto dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, le competenze assegnate, in materia di acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale, alla società per la gestione delle risorse idriche (Sogesid) dall'articolo 10 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono attribuite alle competenti regioni per materia. Sono soppressi i commi 2, 3, 4 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

5-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, stabilirà modi e tempi per l'attuazione di quanto disposto al comma 5-bis.».

**16.110**

COPERCINI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 2 dopo le parole: «alimentari e forestali» aggiungere: «fatto salvo il disposto dell'articolo 1 e del comma 10 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 491».*

**16.0.800/2**

ROBUSTI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 2 sopprimere le parole: «di agriturismo».*

**16.0.800/6**

DI MAIO

*All'emendamento 16.0.800, al comma 2 sopprimere le parole: «di agricoltura e pesca».*

**16.0.800/5**

DI MAIO

*All'emendamento 16.0.800, al comma 2 sostituire le parole: «di trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali» con le seguenti: «le funzioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 491, in materia di trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali».*

**16.0.800/1**

ROBUSTI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 2 dopo le parole: «funzioni» aggiungerele altre: «di competenza nazionale».*

**16.0.800/3**

ROBUSTI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «Le funzioni così definite sono trasferite entro il 1° gennaio 1997 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano salvo la funzione di coordinamento sulle modalità di conservazione del patrimonio».*

**16.0.800/7**

ROBUSTI, COPERCINI, PEDRAZZINI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 6, dopo le parole: «da emanare» inserire le parole «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

**16.0.800/8**

VILLONE

*All'emendamento 16.0.800, al comma 6, lettera b) dopo le parole: «con messe in mobilità» aggiungere: «per il periodo massimo di un anno».*

**16.0.800/13**

ROBUSTI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 6, lettera d), sopprimere le parole da: «individuazione» a: «dei medesimi e».*

*Conseguentemente, dopo le parole: «fuori ruolo» inserire le parole: «dei dirigenti».*

**16.0.800/9**

VILLONE

*All'emendamento 16.0.800, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. gli schemi dei regolamenti di cui al precedente comma 6 sono trasmessi per il parere alle competenti Commissioni parlamentari entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine. Il parere deve essere reso noto entro i trenta giorni successivi alla data di trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende comunque acquisito».*

**16.0.800/10**

VILLONE

*All'emendamento 16.0.800, al comma 8, modificare la data: «30 aprile 1996» con la data: «30 marzo 1996».*

**16.0.800/4**

ROBUSTI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 8, sostituire le parole: «Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali» con le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali».*

*Conseguentemente, sopprimere nello stesso comma le parole da: «decorso tale termine» alla fine.*

**16.0.800/11**

VILLONE

*All'emendamento 16.0.800, sopprimere il comma 9.*

**16.0.800/12**

VILLONE

*All'emendamento 16.0.800, al comma 2, dopo le parole: «del Ministero del commercio con l'estero» inserire le seguenti: «fatta esclusione delle funzioni della Direzione accordi commerciali relativamente alla stipula e all'attuazione dei trattati e degli accordi di carattere generale tra gli Stati che si trasferisce al Ministero degli affari esteri».*

**16.0.800/50**

SERRI

*All'emendamento 16.0.800, al comma 5, dopo le parole: «n. 203» aggiungere le seguenti: «e le funzioni relative alla concessione di provvidenze e contributi alle imprese editoriali, attualmente spettanti al Dipartimento per l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».*

**16.0.800/100**

VILLONE

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis**

1. Sono soppressi dal 1° gennaio 1997 il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e il Ministero del commercio con l'estero ed è contestualmente istituito il Ministero per le attività produttive.

2. Al Ministero per le attività produttive sono attribuite le funzioni, del Ministero dell'industria, commercio, artigianato, del Ministero per il commercio con l'estero, del Dipartimento per il turismo di cui al decreto-legge 29 maggio 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203. Sono altresì, trasferite le funzioni del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di agriturismo, di acquacoltura e pesca, di trasformazione industriale di prodotti agricoli e forestali nonché le funzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali attribuite al Ministro dell'industria.

3. Le funzioni, del Dipartimento per gli Italiani nel mondo sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero degli affari esteri.

4. Le funzioni delle casse di assistenza e previdenza e di interventi relativi a cittadini illustri sono trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro.

5. Al Ministero per i beni culturali sono attribuite le funzioni, del Dipartimento per lo spettacolo, di cui al decreto-legge 29 maggio 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203.

6. Con regolamenti governativi da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, sentiti

i Ministri interessati, sono disciplinate le modalità attuative dei trasferimenti, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, secondo i principi e i criteri che seguono:

a) trasferimento del personale dei beni e delle risorse, anche occorrenti a fini perequativi, attinenti alle funzioni;

b) soppressione delle dotazioni organiche di provenienza dei posti concernenti il personale trasferito e contestuale definizione delle dotazioni delle nuove amministrazioni o delle amministrazioni cui il personale è trasferito, previa verifica delle esigenze funzionali connesse al trasferimento e con messa in mobilità, secondo le vigenti disposizioni, del personale in eccedenza; divieto, in ogni caso, di aumento delle unità di personale interessato al trasferimento;

c) attribuzione ai dirigenti della responsabilità per budget di spesa, apportando le necessarie modificazioni alla normativa di bilancio, con connesso avvio del controllo di gestione per la verifica dei risultati;

d) individuazione di criteri per la nomina dei dirigenti generali, volti anche ad assicurare la professionalità dei medesimi e individuazione di limiti e contingenti massimi al collocamento fuori ruolo, al fine di contenere il numero in relazione alle dotazioni dei singoli ministeri e alle esigenze che lo giustificano.

7. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma sono abrogate le norme legislative concernenti l'organizzazione, il personale e le procedure di spesa in contrasto con le disposizioni regolamentari emanate.

8. Entro il 30 aprile 1996, il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali adotta o promuove tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento al trasferimento o alla delega di funzioni, personale e risorse alle regioni, nonché alla riorganizzazione del Ministero e degli organi consultivi, anche in relazione all'articolo 2, comma 9, agli articoli 6 e 11 della stessa legge. Decorso tale termine, gli adempimenti sono attivati o promossi dal Ministro per la funzione pubblica, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro interessato.

9. Entro il 31 dicembre 1997 il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare un testo unico contenente l'elenco delle disposizioni normative che indicano le attribuzioni e le funzioni dei ministeri di cui al presente articolo, apportando unicamente le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse. Il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione pubblica, sentito il Ministro competente, previo parere del Consiglio di Stato e a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In particolare per il settore della viabilità, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità per il trasferimento alle regioni della proprietà delle strade statali di cui al comma 1 lettera *b*-bis), nonché della proprietà dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle stesse, in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto;

b) razionalizzare le risorse sia economiche che professionali dell'ANAS, predisponendo un piano di riorganizzazione e redistribuzione del personale sul territorio, garantendo un graduale trasferimento delle competenze ed adeguando i contratti di lavoro alle nuove mansioni previste dal piano di riorganizzazione;

c) definire le procedure ed i criteri per la istituzione di appositi enti regionali incaricati all'espletamento dei compiti attribuiti alle regioni ai sensi del presente comma, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza della regione competente;

d) garantire la completa operatività degli enti regionali, di cui alla lettera *c*), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nonché l'immediato trasferimento agli stessi enti regionali di tutte le opere non ancora affidate o affidate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e stabilire altresì un periodo transitorio entro il quale resta a carico dell'ANAS il completamento di tutti i lavori affidati in corso di realizzazione;

e) limitare le competenze dell'ANAS alla rete delle autostrade statali, alle strade statali che congiungono la rete viaria principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi ed alle strade statali di rilevante interesse nazionale risultante a seguito di una riclassificazione delle strade statali da effettuare con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) assegnare alle regioni i compiti della programmazione del piano della viabilità per il territorio di loro competenza, sia per la rete esistente che per quella di previsione, secondo gli indirizzi e le priorità predisposte a livello centrale e sulla base di criteri che tengano conto dell'importanza della singola tratta stradale sotto il profilo della densità del traffico attuale e in prospettiva del suo interesse strategico per lo sviluppo economico;

g) definire le procedure per il coordinamento a livello statale dei singoli programmi regionali, anche attraverso il riordino delle attribuzioni della Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

h) attribuire alle regioni le funzioni amministrative e i compiti inerenti alla gestione, alla manutenzione e alla tutela delle tratte stradali di cui al comma 1, lettera *b*-bis), al miglioramento della rete viaria e alla costruzione di nuove strade sulla base della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla vigilanza sulla realizzazione dei lavori e alla gestione dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete viaria;

i) stabilire precisi criteri tecnico-economici e prestazionali per la costruzione e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete viaria, ai fini della predisposizione, sia da parte delle singole regioni che

dall'ANAS, di un piano finanziario che preveda il recupero del *deficit* pregresso di manutenzione, nonchè gradualmente accantonamenti al fine di avere, quando il piano sarà a regime, una disponibilità anticipatoria pari ad almeno il 20 per cento del piano di spesa annuale prevista;

l) definire i criteri di gestione della spesa del personale, compatibilmente con il piano di riorganizzazione, affinché il bilancio complessivo di ognuno degli enti regionali e dell'ANAS sia inferiore all'80 per cento del valore delle prestazioni professionali svolte con riferimento ai tariffari professionali;

m) provvedere alla diretta attribuzione alle regioni di una percentuale del gettito delle imposte ai fini IRPEF ed IRPEG nel rispettivo territorio, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente comma, ed alla contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato».

16.111

PEDRAZZINI, BUSNELLI, BALDELLI, BUCCIARELLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. In particolare per il settore della viabilità, nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità per il trasferimento alle regioni della proprietà, delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delle strade statali di cui al comma 1, lettera *b-bis*, nonchè della proprietà dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle stesse, in completa esenzione di qualsiasi tributo e diritto;

b) assegnare alle regioni i compiti della programmazione del piano della viabilità per il territorio di loro competenza, sia per la rete esistente che per quella di previsione, secondo gli indirizzi e le priorità predisposti a livello centrale;

c) definire le procedure per il coordinamento a livello statale dei singoli programmi regionali, anche attraverso il riordino delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) stabilire precisi criteri tecnico-economici, anche in relazione ad esigenze di riequilibrio territoriale, tanto per la costruzione quanto per la manutenzione straordinaria ed ordinaria della rete viaria, ai fini della predisposizione, sia da parte delle singole regioni che dell'Ente ANAS, di un piano finanziario che preveda il recupero del *deficit* pregresso di manutenzione, nonchè gradualmente accantonamenti al fine di avere, quando il piano sarà a regime, una disponibilità anticipatoria pari ad almeno il 20 per cento del piano di spesa annuale prevista;

e) provvedere alla diretta attribuzione alle regioni di una percentuale del gettito delle imposte ai fini IRPEF ed IRPEG nel rispettivo territorio, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente

comma, ed alla contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato;

f) nel procedere alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b-bis* considerare, in particolare, per le strade di interesse nazionale, quelle che congiungano la rete viaria dello Stato italiano con quella degli stati limitrofi».

**16.32**

FARDIN, PEDRAZZINI, BUSNELLI, TERZI, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Nella attuazione del comma 1 il Governo provvede comunque alla soppressione del:

- a) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
- e) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- f) Ministero dei lavori pubblici;
- g) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5-ter. Le funzioni dei Ministeri e del Dipartimento soppressi sono attribuite alle regioni ed ai sottoelencati Ministeri, d'intesa con la conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, osservando i seguenti criteri:

a) al Ministero dell'ambiente sono attribuite le funzioni dei Ministeri soppressi in materia di difesa del suolo, paesaggio, aree urbane nonché le funzioni dell'Ufficio per le aree urbane presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministero per la cultura e la ricerca scientifica vanno attribuite le funzioni già del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Dipartimento per l'editoria, del Dipartimento per lo spettacolo attualmente esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) al Ministro per l'agricoltura e le politiche comunitarie sono attribuite le funzioni del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nonché le competenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, limitatamente a quanto disposto dalla legge 14 dicembre 1993, n. 491;

d) al Ministero delle attività produttive vanno attribuite le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; del Ministero del commercio estero, del Dipartimento per il turismo;

e) al Ministero per la mobilità e le infrastrutture vanno attribuite le funzioni del Ministero dei trasporti nonché le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri attinenti al trasporto terrestre, fluvio-marittimo, aereo e della viabilità.

5-*quater*. La destinazione ai Ministeri delle risorse economiche, del personale e degli uffici sono definite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 12 della citata legge n. 400 del 1988, anche sulla base del disposto del comma 5-*ter*».

16.30

ROCCHI, TERZI, COPERCINI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-*ter*.**

1. Il Governo è delegato a emanare, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare, accorpandole in due strutture ministeriali, rispettivamente le funzioni statali in materia di:

*a)* territorio e ambiente, difesa del suolo, paesaggio, risorse idriche, politiche urbane e abitative, nonché quelle già in atto attribuite al Ministero dell'ambiente;

*b)* infrastrutture, edilizia statale, opere marittime, trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo, viabilità, navigazione».

16.0.700

IL RELATORE

**Art. 15.**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

«1. All'articolo 12 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le parole da: "con modalità" a: "dipendente".

2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, è abrogato».

**15.111**

CAVAZZUTI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. L'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della medesima legge n. 640 del 1954».

**15.0.2**

BEDIN, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Fondo per l'occupazione)*

1. È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo per l'occupazione pari all'80 per cento del gettito proveniente per il 1995 dall'aumento dell'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 01 dell'articolo 18. A tale fondo possono accedere i comuni e le regioni per finanziare, anche parzialmente, iniziative a sostegno dell'occupazione giovanile o dell'impiego di lavoratori in cassa integrazione in attività ambientalmente utili nei seguenti settori di intervento:

- a) assetto urbano, risanamento urbano, manutenzione e restauro dei centri storici e applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211;
- b) contenimento del dissesto idrogeologico;

- c) rinaturazione delle coste fluviali e salvaguardia dei corpi idrici;
- d) riforestazione;
- e) uso efficiente dell'energia nell'edilizia;
- f) risparmio energetico e promozione delle fonti rinnovabili.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentiti il Ministro dell'ambiente, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali, disciplina con proprio decreto la tipologia degli interventi, i requisiti e le modalità per accedere ai rifinanziamenti».

*Conseguentemente, all'articolo 18 premettere al comma 1 i seguenti:*

«01. È aumentata l'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 1.014.864 a lire 1.114.864 per 1000 litri;

02. L'aumento di cui al comma 01 non si applica alla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento».

**15.0.3**

RONCHI, ROCCHI, FALQUI, PIERONI, CARELLA,  
LUBRANO DI RICCO, MANCONI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Norme in materia di assicurazione  
contro gli infortuni per il lavoro casalingo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per istituire, presso l'INAIL, un'autonoma gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in favore delle persone che svolgono personalmente ed abitualmente nelle proprie abitazioni, lavoro casalingo esclusivamente in favore della comunità familiare, sulla base dei seguenti principi:

- a) volontarietà dell'iscrizione;
- b) deducibilità dei relativi premi dal reddito imponibile;
- c) esclusione dell'applicabilità dell'articolo 2116 del codice civile;
- d) attribuzione al Consiglio di amministrazione dell'INAIL del potere di disciplinare la forma di assicurazione in oggetto con apposito regolamento.

*Di conseguenza:*

*Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:*

**Art. 53-bis.**

*(Scommesse a totalizzatore e a quota fissa)*

1. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al Comitato olimpico nazionale italiano sulle com-

petizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

2. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 1.

3. Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze secondo le disposizioni contenute nell'articolo 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.».

**15.0.5**

MONGIELLO, NAPOLI, BONANSEA, PALOMBI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Trasferimento all'INAIL di competenze dell'ENPAIA)*

1. Le competenze attribuite in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'ENPAIA continua a gestire tutte le altre attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori da esso tutelate.

3. L'ENPAIA, in seguito alla trasformazione di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può gestire forme di previdenza integrativa o complementare in favore dei lavoratori dell'agricoltura».

**15.0.6**

NAPOLI, PALOMBI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Assegnazione all'INAIL di competenze dell'ENPAIA)*

1. Le competenze attribuite in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), sono attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. L'ENPAIA continua a gestire tutte le altre attività previdenziali ed assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori da esso tutelate.

3. L'ENPAIA, in seguito alla trasformazione di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può gestire forme di previdenza integrativa o complementare in favore dei lavoratori dell'agricoltura.»

15.0.10

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni)*

1. L'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è costituita presso l'Unione italiana delle Camere di commercio presso la quale confluiscono i dati dei registri delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere presentata agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti ed in duplice copia;

3. Le dichiarazioni della mano d'opera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, devono essere presentate agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti ed in duplice copia;

4. Il Governo è delegato ad emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di riordino della materia di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 509, per le parti non modificate dal presente articolo, attenendosi ai seguenti principi:

a) distinzione tra previdenza, assistenza ed assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) nomina di una commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente in materia di ricorsi di cui agli articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) necessità che i controlli di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, vengano esercitati dall'INPS e dall'INAIL attraverso una azione coordinata dei due istituti;

5. Al finanziamento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori agricoli si provvede, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con la predisposizione di una apposita tariffa premi, soggetta a revisione triennale, che tenga conto del rischio e del tipo delle diverse lavorazioni del settore agricolo;

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con apposito decreto approva le tariffe dei premi per il settore agricolo ed emana le disposizioni per la loro applicazione».

15.0.7

NAPOLI, PALOMBI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Norme ulteriori in materia procedurale per i lavoratori agricoli)*

1. L'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è costituita presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale confluiscono i dati dei registri delle imprese delle camere di commercio.

2. La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere presentata agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti ed in duplice copia.

3. Le dichiarazioni della mano d'opera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, devono essere presentate agli uffici locali competenti per territorio dell'INPS ovvero dell'INAIL su unico modello predisposto dai due enti in duplice copia.

4. Il Governo è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo di riordino della materia di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per le parti non modificate dal presente articolo, attenendosi ai seguenti principi:

a) distinzione tra previdenza, assistenza ed assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) nomina di una commissione centrale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente in materia di ricorsi di cui agli articoli 10, 11 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

c) necessità che i controlli di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, vengano esercitati dall'INPS e dall'INAIL attraverso un'azione coordinata dei due istituti.

5. Al finanziamento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori agricoli si provvede, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, con la predisposizione di un'apposita tariffa premi, soggetta a revisione triennale, che tenga conto del rischio e del tipo delle diverse lavorazioni del settore agricolo.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con apposito decreto approva le tariffe dei premi per il settore agricolo ed emana le disposizioni per la loro applicazione».

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Soppressione dell'IPSEMA)*

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1996 l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

**15.0.8**

NAPOLI, PALOMBI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Soppressione dell'IPSEMA)*

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1996 l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) - istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 - è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'INPS e all'INAIL, secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

**15.0.12**

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonchè i meccanismi di remunerazione o di in-

centivazione più opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente;

b) adeguamento della cartella esattoriale e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute».

**15.0.18**

VILLONE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

*"7-bis.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non è stato ancora definito il prezzo, l'entità dell'indennizzo o del risarcimento del danno da corrispondere al proprietario, o a chiunque ne abbia titolo, dell'immobile, comunque esso sia stato occupato da parte dell'ente pubblico purchè prima del 31 dicembre 1990, e purchè fosse finalizzato alla realizzazione di opere di pubblica utilità".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si interpretano nel senso che le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dello stesso articolo 11 non si applicano alle somme erogate dopo il 31 dicembre 1988, purchè conseguenti ad atti di passaggio di proprietà o provvedimenti definitivi di espropri precedenti a tale data.

3. I comuni che non abbiano provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, o che, pur avendovi provveduto, continuano ad accertarne l'esistenza, possono procedere al riconoscimento limitatamente a quelli riferentisi ad epoche antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge».

**15.45**

STANISCIÀ

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. Il programma di realizzazione dell'alta velocità da parte delle Ferrovie dello Stato per il triennio 1996-1998 è sospeso».

**15.77**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'emendamento 15.49, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Il trasferimento previsto dal presente articolo non si estende all'immobile sito oltre il Rio delle burchielle e delimitato dallo stesso, dalla Calle delle burchielle, dal Rio terra dei pensieri e da fabbricati di proprietà di terzi».

**15.49/1**

BALDELLI

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. Per soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari, il complesso immobiliare Manifattura tabacchi di proprietà dello Stato è trasferito in proprietà al comune di Venezia, a richiesta dello stesso, sulla base del corrispettivo, da devolversi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La consegna materiale dell'immobile è subordinata alla cessazione dell'attività produttiva in corso ed al versamento del corrispettivo. Il comune di Venezia provvederà a sue spese, nel termine ulteriore di tre anni, alla necessaria ristrutturazione ed alla consegna dell'immobile all'Amministrazione della giustizia, con contestuale riconsegna da parte di quest'ultima al Demanio degli immobili denominati "Fabbriche nuove e Fabbriche vecchie di Rialto", attualmente destinati a uffici giudiziari. Ove entro il termine fissato nel terzo periodo del presente comma non sia avviata l'utilizzazione prevista, il complesso immobiliare è ritrasferito all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, con restituzione del corrispettivo versato, senza interessi».

**15.49**

FARDIN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire

500 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nei settori del turismo e del commercio.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

**15.30**

COPERCINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo di cui al comma 1 può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

**15.36**

DELL'UOMO, GANDINI, CAPPELLI, GUGLIERI,  
ARMANI, PODESTÀ, ROSSO, ELLERO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

*Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre: «5285», «3500» e: «3500» con cifre integrate dell'onere aggiunto.*

**15.56**

**PALOMBI**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

**15.62**

**CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI**

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 300 miliardi è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.

2. L'importo può essere destinato, nella misura stabilita dal CIPE, alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale nel settore del commercio anche per consentire la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi comunitari, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

**15.102**

**D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA**

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

**«Art. 15-quater.**

1. Nell'ambito dei progetti strategici di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, una quota parte, pari a lire 250 miliardi, è destinata dal CIPE alla realizzazione di interventi nel settore del commercio e del turismo e alla copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali e per altri interventi, relativi ai predetti settori, previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».

**15.64** (Nuovo testo)

CHERCHI, CARPENEDO, RONCHI, BALDELLI,  
TERZI, GUALTIERI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. È abrogato il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394».

**15.63**

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. I soggetti di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, già oggetto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno diritto al riconoscimento dei periodi di aspettativa non retribuita come utili, senza versamento di contributi, che rimangono a carico totale delle rispettive gestioni, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione e dell'indennità di buonuscita, inclusa l'aliquota per assegni speciali e indennità suppletiva, ivi comprese le rate mensili del contributo previdenziale obbligatorio previste sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87».

**15.0.100**

DE NOTARIS, LUBRANO DI RICCO, DI MAIO,  
CAMPO, ROCCHI, CANGELOSI, PIERONI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. I destinatari della normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, già oggetto dell'interpretazione autentica di cui all'articolo 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, hanno diritto al riconoscimento dei periodi di aspettativa non retribuita come utili, senza versamento di contributi, che rimangono a carico totale delle rispettive gestioni, inclusa l'aliquota per assegni speciali o indennità suppletiva, ivi comprese le rate mensili del contributo previdenziale obbligatorio, previste sulla quota dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87».

**15.0.101**

PETRICCA, BORGIA, STEFANO, SENESE, LORETO, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Gli operatori, residenti nei territori ricadenti nelle Comunità montane che esercitano attività nei settori agro-silvo-pastorali e nel settore dell'artigianato, compatibilmente con il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente, usufruiscono di una integrazione al reddito compensativa tale da equiparare il reddito delle medesime attività realizzabile nelle aree più sviluppate del territorio nazionale.

3-ter. All'onere derivante per l'attuazione del comma precedente valutato in lire 25 miliardi, si fa fronte a mezzo del fondo nazionale per la montagna dello stato di previsione del Minsitero del bilancio”».

**15.0.103**

Boso

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici territorialmente competenti può autorizzare l'alienazione degli immobili di interesse artistico, storico ed archeologico di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici purchè non ne derivi danno alla loro conservazione».

**15.116**

DEBENEDETTI, GUERZONI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Risorse per le aree depresse generate dalla perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti)*

1. Le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle province in cui svolgono la loro attività lavorativa.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Istituto nazionale di statistica elabora e fornisce al Ministero del tesoro l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.

3. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tenere conto del costo medio della vita è calcolata il 1° di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

a) nessun aumento e nessuna diminuzione della retribuzione sono calcolati per quei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province in cui il costo medio della vita è pari a quello nazionale;

b) vengono adeguate proporzionalmente in aumento le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province in cui il costo medio della vita è superiore a quello medio nazionale;

c) vengono adeguate proporzionalmente in diminuzione le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province in cui il costo medio della vita è inferiore a quello medio nazionale.

4. Se dalla attuazione della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego superiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, tutte le retribuzioni sono proporzionalmente diminuite in modo che non vi siano costi aggiuntivi per lo Stato.

5. Se dalla attuazione della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego inferiore a quello che risulta dalle disposizioni in vigore prima della sua attuazione, il risparmio viene utilizzato per finanziare la quota nazionale dei piani comunitari di sostegno nelle aree depresse».

**15.0.200**

COPERCINI

*Dopo l'articolo 15, inserire seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le parole: "può sempre disporre" sono sostituite con la seguente: "disporre"».

**15.108**

GUERZONI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che assume a carico dello Stato le garanzie concesse, anteriormente all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, da soci in favore di cooperative agricole di cui fosse previamente accertato lo stato di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che l'iter di accertamento dello stato di insolvenza, verificatosi anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, deve concludersi entro il 31 dicembre 1996».

*Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

*Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

**15.69**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Pagamento dei debiti degli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge aventi ad og-

getto il riordino delle procedure per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che l'accertamento definitivo della massa debitoria avvenga entro i dodici mesi dalla dichiarazione di dissesto;

b) tutelare gli interessi dei creditori nel caso che l'anzidetto termine venga superato;

c) prevedere procedure agevolate per il pagamento dei debiti certi;

d) prevedere procedure agevolate nel caso di accordo volontario e di accettazione da parte del creditore di un pagamento parziale entro un minimo ed un massimo determinati in ragione della natura e della misura del credito».

**15.0.17**

VILLONE

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. Le amministrazioni comunali e provinciali, nonché le comunità montane che alla data del 31 dicembre 1994 presentano obbligazioni irrualmente contratte definite "debiti fuori bilancio" o "residui passivi di fatto" possono procedere al loro riconoscimento con deliberazione da adottarsi da parte dei rispettivi consigli entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La copertura finanziaria della delibera di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio viene assicurata utilizzando l'avanzo di amministrazione accertato in sede di conto consuntivo relativo all'esercizio 1994. Ove necessario, i consigli provinciali e comunali predisporranno piani di impegno che utilizzino economie da realizzare in esercizi successivi».

**15.0.1000**

CUSUMANO, TAMPONI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere l'ultimo periodo e, al comma 10, sostituire le parole: "30 giugno 1995" con le seguenti "30 giugno 1996"».

**15.119**

VIGEVANI, CADDEO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

**«Art. 15-bis.**

1. Per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo di contribuzione da lavoro dipendente e di contribuzione da lavoro autonomo, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, i requisiti di età anagrafica e di contributi richiesti sono quelli previsti per i lavoratori dipendenti a condizione che, all'atto del pensionamento, risulti un periodo di contribuzione di almeno 5 anni immediatamente antecedente in una o più assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti».

**15.0.16**

DE LUCA, PELELLA, DE GUIDI, DANIELE  
GALDI, GRUOSSO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**«Art. 15-bis.**

*(Emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti e aziende locali)*

1. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: "Si applicano", inserire le seguenti: ", ove del caso,";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese anche alle emissioni di titoli obbligazionari da parte delle aziende municipalizzate, provincializzate, consortili ed aziende speciali in quanto enti strumentali dell'ente locale.

1-ter. Le regioni possono fungere da ente aggregante per l'emissione di prestiti obbligazionari per la realizzazione di progetti da parte di enti locali e da parte di aziende municipalizzate, provincializzate, consortili ed aziende speciali in quanto strumentali dell'ente locale, aventi sede nella regione. In tale veste le regioni diventeranno emittenti dei citati prestiti; ogni emissione sarà garantita dalla regione e ciascuno dei sopra citati soggetti garantirà a sua volta, le regioni proporzionalmente all'importo dell'emissione utilizzato, da ciascuno, per lo specifico investimento rispetto al valore totale dell'emissione stessa.

1-quater. In relazione alle emissioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter non si applica il divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato collocato";

c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "alla pari" sono aggiunte le seguenti: "o a valori diversi dalla pari, mediante l'emissione di titoli fungibili", e al quinto periodo, le parole: "per i soggetti tassati in base all'IRPEG", sono sostituite dalle seguenti: "per tutti gli altri soggetti"».

**15.0.20**

VIGEVANI, CADDEO

All'emendamento 15.0.1, nel testo dell'articolo 15-quinquies, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riordinamento delle strutture e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative e le attività delle società e degli istituti operanti per la internazionalizzazione delle imprese italiane, anche in riferimento alle attività delle piccole e medie imprese».

15.0.1/1

TURINI

All'emendamento 15.0.1, nel testo dell'articolo 15-quinquies (Enti ed organismi di settore), al comma 1, alla lettera c), le parole: «anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;», sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento prioritariamente alle piccole e medie imprese, potenziando e specializzando le attività degli organismi di promozione, di partecipazione e di assistenza finanziaria, tecnico-economica ed organizzativa delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero;».

15.0.1/2

BALLESI

Nel Titolo II, prima dell'articolo 16, inserire il seguente:

**Art. 15-bis.**

*(Riorganizzazione di Ministeri)*

1. Sono soppressi dal 31 dicembre 1996 il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e i seguenti Ministeri:

- a) Ministero del commercio con l'estero;
- b) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- c) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- d) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- e) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- f) Ministero dei lavori pubblici;

2. Sono istituiti dal 1° gennaio 1997 i seguenti Ministeri:

- a) Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) Ministero per le politiche agricole e comunitarie;
- c) Ministero per le attività produttive;
- d) Ministero per la mobilità e le infrastrutture.

3. Al Ministero dell'ambiente sono attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse dei Ministeri soppressi o di altri ministeri in materia di difesa del suolo, flora e fauna, risorse forestali, paesaggio, aree urbane; sono altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del Dipartimento per i problemi delle aree urbane attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Dal 1° gennaio 1997 il Ministero della sanità assume la denominazione di Ministero degli affari sociali.

5. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il trasferimento ai Ministeri di nuova istituzione delle funzioni, uffici, personale e risorse dei Ministeri soppressi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) al Ministero per i beni e le attività culturali saranno attribuite funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero per i beni culturali e ambientali; ad esso saranno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del Dipartimento per l'editoria e del Dipartimento per lo spettacolo, attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministero per l'agricoltura e le politiche comunitarie saranno attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del soppresso Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, unicamente per quanto non già trasferito o delegato alle Regioni ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;

c) al Ministero per le attività produttive saranno attribuiti funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, del soppresso Ministero per il commercio con l'estero, nonché il Dipartimento per il turismo attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero per la mobilità e le infrastrutture saranno attribuiti funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dei lavori pubblici e del soppresso Ministero dei trasporti; ad esso saranno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse degli altri Ministeri soppressi e della Presidenza del Consiglio dei ministri comunque attinenti al trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo ed alla viabilità.».

**15.0.21**

CHERCHI, VILLONE, GUERZONI

*Nel Titolo II, prima dell'articolo 16 inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Riorganizzazione di Ministeri)*

1. Sono soppressi dal 31 dicembre 1996 il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e i seguenti Ministeri:

- a) Ministero per i beni culturali e ambientali;
- b) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
- c) Ministero dei trasporti e della navigazione;
- d) Ministero dei lavori pubblici;
- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sono istituiti dal 1° gennaio 1997 i seguenti Ministeri:

- a) Ministero per i beni e le attività culturali;
- b) Ministero per le politiche agricole e comunitarie;
- c) Ministero per le attività produttive;
- d) Ministero per la mobilità e le infrastrutture.

3. Al Ministero per l'ambiente sono attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse dei Ministeri soppressi in materia di difesa del suolo, flora e fauna, risorse forestali, paesaggio, aree urbane. Sono altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse dell'Ufficio per le aree urbane attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Dal 1° gennaio 1997 il Ministero della sanità assume la denominazione di Ministero degli affari sociali.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il trasferimento ai Ministeri di nuova istituzione delle funzioni, degli uffici, del personale e delle risorse dei Ministeri soppressi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi;

a) al Ministero per i beni e le attività culturali saranno attribuite funzioni, uffici personale e risorse del soppresso Ministero per i beni culturali e ambientali. Vanno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del Dipartimento per l'editoria e del Dipartimento per lo spettacolo, attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) al Ministero per le politiche agricole e comunitarie saranno attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del soppresso Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, unicamente per quanto non già trasferito o delegato alle regioni ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 105;

c) al Ministero per le attività produttive saranno attribuiti funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché il Dipartimento per il turismo attualmente costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) al Ministero per la mobilità e le infrastrutture saranno attribuite funzioni, uffici, personale e risorse del soppresso Ministero dei lavori pubblici e del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione. Vanno altresì attribuiti funzioni, uffici, personale, risorse degli altri Ministeri soppressi e della Presidenza del Consiglio dei ministri comunque attinenti al trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, ed alla viabilità.

*Conseguentemente, all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole «beni culturali» con le parole «sanità ed assistenza»;*

*b) sopprimere la lettera c) del comma 1;*

*c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «accorpendo, in particolare» fino alla fine;*

*d) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «il monitoraggio dell'attività regionale trasferita e delegata».*

*Nel Titolo II, prima dell'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Istituzione del Ministero delle attività produttive)*

1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

3. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:

a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;

b) attività d'impresa e coordinamento delle partecipazioni dello Stato;

c) interventi di interesse nazionale per il sostegno e lo sviluppo della grande, media e piccola impresa nei settori di cui alla lettera a);

d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;

e) politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, in materia di attività produttive, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione;

f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;

g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;

h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;

i) cooperazione;

l) energia e miniere.

4. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 4.

6. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, eccetto le funzioni trasferite al Ministero del tesoro in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero e quelle trasferite al Ministero degli affari esteri già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero.

7. Sono trasferite al Ministero delle attività produttive:

a) le funzioni, attinenti alle attività produttive, del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programma-

zioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95. Restano di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica le attività e gli interventi di natura intersettoriale;

b) le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di attività imprenditoriali nel comparto della cooperazione;

c) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero del tesoro in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito;

d) le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonché quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

e) le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero delle attività produttive del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.

9. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero di cui al comma 1 è articolata in:

a) uffici ausiliari del Ministero delle attività produttive con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui al comma 4;

c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero delle attività produttive.

10. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 9, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;

c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.

11. La dotazione organica del Ministero delle attività produttive è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 10, sulla base dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle duplicazioni di strutture;
- b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;
- c) contenimento della spesa pubblica;
- d) razionalizzazione dell'organizzazione.

12. Il regolamento di cui al comma 10 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero di cui al comma 1, sono determinati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli Uffici di direzione generale.

13. Sono abrogate la legge 26 settembre 1966, n. 792, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 dicembre 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295. Con il regolamento di cui al comma 10 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero delle attività produttive. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero di cui al comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 10, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo.

14. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono definiti:

- a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;
- b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

15. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive e ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) riordinamento delle strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplica-

zioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana, anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;

d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;

e) diminuzione dei costi amministrativi e procedure abbreviate;

f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;

g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;

h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;

i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

16. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti, possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni regione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero dell'economia, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi dell'Unione europea.

17. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a disciplinare con legge le funzioni ad esse attribuite in materia di attività produttive.

18. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica per il commercio estero, per le assicurazioni e i crediti all'esportazione, per la promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane, comprese quelle di piccola e media dimensione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi.

19. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per attuare le disposizioni contenute nel presente articolo, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'emanazione del decreto legislativo volto ad attribuire risorse finanziarie alle regioni, il Governo dovrà riservare agli enti territoriali una quota non inferiore al 5 per cento del gettito IRPEF, calcolato su base nazionale ed assegnare ad ogni regione una dotazione finanziaria in proporzione alla capacità contributiva espressa dalla regione stessa.

**15.0.102**

LOMBARDI CERRI, WILDE, STEFANI, PERIN,  
COPERCINI

*Nel Titolo II «Interventi in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di ordinamento e finanza regionale locale», prima dell'articolo 16, inserire i seguenti:*

**«Art. 15-bis.**

*(Istituzione del Ministero delle attività produttive)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 è istituito il Ministero delle attività produttive, e sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del commercio con l'estero.

2. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative in materia di attività produttive esercitate dal soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salvo quelle espressamente attribuite allo Stato dalla presente legge.

3. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni di competenza dello Stato in materia di:

a) definizione degli indirizzi di politica economica e programmazione degli investimenti pubblici nei settori dell'industria, del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato;

b) attività d'impresa e coordinamento delle partecipazioni dello Stato;

c) interventi di interesse nazionale per il sostegno e lo sviluppo della grande, media e piccola impresa nei settori di cui alla lettera a);

d) promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nei mercati esteri e promozione degli investimenti esteri in attività produttive sul territorio nazionale;

e) politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, in materia di attività produttive, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale e quelli a sostegno dell'occupazione;

f) ricerca applicata, innovazione tecnologica e servizi per la produzione;

g) tutela del consumatore, certificazione, garanzia del mercato e promozione della concorrenza;

h) promozione dell'efficienza nella distribuzione;

i) cooperazione;

l) energia e miniere.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 1.

**Art. 15-ter.**

*(Funzioni)*

1. Il Ministero delle attività produttive esercita le funzioni già di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar-

tigianato e del Ministero del commercio con l'estero, salvo quanto disposto dai successivi commi 4 e 5.

2. Sono trasferite al Ministero di cui al comma 1:

a) le funzioni, attinenti alle attività produttive, del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di programmazioni settoriali e di interventi nelle aree depresse di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 95. Restano di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica gli accordi di programma, le attività e gli interventi di natura intersettoriale;

b) le funzioni attribuite alla Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) ferma restando la titolarità delle azioni al Ministro del tesoro, le funzioni attinenti all'indirizzo e al coordinamento delle attività produttive in materia di enti pubblici economici, di società a partecipazione statale e di privatizzazioni, con esclusione degli enti e società operanti nei settori del credito;

d) le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di ricerca applicata all'industria nonché quelle relative ai finanziamenti agevolati relativi al Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni;

e) le funzioni in materia di turismo, già attribuite al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo e, successivamente, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. È disciplinato con regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il trasferimento al Ministero di cui al comma 1 del personale addetto alle strutture organizzative interessate alle funzioni trasferite.

4. Sono trasferite al Ministero del tesoro le funzioni in materia valutaria già attribuite alla Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

5. Sono trasferite al Ministero degli affari esteri le funzioni già attribuite alla Direzione generale degli accordi commerciali presso il Ministero del commercio con l'estero, relativamente alla stipula e all'attuazione dei Trattati e degli Accordi di carattere generale tra gli Stati, restando di competenza del Ministero delle attività produttive quelli di carattere settoriale.

#### **Art. 15-quater.**

*(Organizzazione)*

1. L'organizzazione centrale e periferica del Ministero delle attività produttive è articolata in:

a) uffici ausiliari del Ministero con funzioni di supporto all'attività di indirizzo, di verifica della gestione, di relazioni con il pubblico;

b) direzioni generali che esercitano le funzioni amministrative e i compiti di gestione di cui all'articolo 15-ter nei comparti di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera c);

c) servizi, in posizione autonoma rispetto alle direzioni generali, che esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze attribuite al Ministero.

2. La costituzione delle strutture organizzative di cui al comma 1, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti;

b) flessibilità in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e ai compiti di natura anche non permanente;

c) diminuzione dei costi amministrativi, semplificazione e trasparenza delle procedure, riduzione dei tempi.

3. La dotazione organica del Ministero è determinata, ai sensi del regolamento di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni di strutture;

b) semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

c) contenimento della spesa pubblica;

d) razionalizzazione dell'organizzazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e gli obiettivi assegnati agli uffici, ivi compresi quelli degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero sono determinati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in relazione ai progetti prescelti e sono valutati in relazione ai risultati conseguiti, la responsabilità dei quali è attribuita ai dirigenti generali titolari degli Uffici di direzione generale.

5. Sono abrogate la legge 26 settembre 1966, n. 792, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, la legge 4 dicembre 1951, n. 2, la legge 11 gennaio 1957, n. 6, la legge 21 luglio 1967, n. 613, la legge 10 giugno 1978, n. 295. Con il regolamento di cui al comma 2 sono disciplinati il trasferimento del personale e delle risorse finanziarie in relazione alle funzioni previste dalla presente legge e sono raccolte tutte le disposizioni normative relative al Ministero. Le altre norme, organizzative o attributive di funzioni nei settori di competenza del Ministero, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non abrogate dal presente comma e non riprodotte nel predetto regolamento di cui al comma 2, cessano di avere efficacia alla data di emanazione del medesimo.

6. Con regolamento ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono definiti:

- a) l'articolazione in uffici delle direzioni e dei servizi e le relative competenze;
- b) gli uffici, con durata determinata, per il raggiungimento di specifici obiettivi.

#### **Art. 15-quinquies.**

*(Enti e organismi di settore)*

1. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive ai compiti svolti dagli enti pubblici o a partecipazione pubblica operanti nei settori corrispondenti, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si procede a riordinare, sopprimere, fondere, trasformare gli enti esistenti e ad attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche, anche attraverso modifica, integrazione o abrogazione di norme, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- b) razionalizzazione nella distribuzione delle competenze al fine di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni;
- c) riordinamento delle strutture esistenti e delle attività istituzionali svolte anche fuori dal territorio nazionale, eliminando le duplicazioni organizzative e funzionali, assicurando il raccordo con le sedi diplomatiche italiane, programmando e coordinando le iniziative per la internazionalizzazione dell'economia italiana, anche in riferimento all'attività delle piccole e medie imprese;
- d) decentramento per quanto concerne sia le competenze dei soggetti pubblici che le esigenze degli utenti;
- e) diminuzione dei costi amministrativi e procedure abbreviate;
- f) attribuzione della personalità giuridica alle strutture aventi compiti prevalentemente tecnici;
- g) trasformazione in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico;
- h) razionalizzazione del coordinamento e dei rapporti con il Ministero;
- i) verifiche periodiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione di tali enti, preordinata anche al mantenimento, al riordino o alla soppressione dei medesimi.

#### **Art. 15-sexies.**

*(Servizi polifunzionali per gli incentivi)*

1. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali, di agevolare l'accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione, di semplificare e accelerare i procedimenti possono essere istituiti servizi polifunzionali dotati di sportelli decentrati in ogni re-

gione e provincia autonoma, competenti per le fasi di istruttoria decisionale, di gestione del procedimento di spesa nonché per l'esercizio dei controlli interni relativi alle attività amministrative e gestionali connesse alla concessione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti agevolati e garanzie finanziarie di competenza del Ministero delle attività produttive, ivi compresi i cofinanziamenti connessi all'utilizzazione di fondi dell'Unione europea.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a disciplinare con legge le funzioni ad esse attribuite in materia di attività produttive.

#### **Art. 15-septies.**

*(Compiti del CIPE in materia di commercio con l'estero)*

1. Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica per il commercio estero, per le assicurazioni e i crediti all'esportazione, per la promozione delle iniziative imprenditoriali avviate all'estero dalle imprese italiane, comprese quelle di piccola e media dimensione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adotta, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno ogni sei mesi, direttive per le amministrazioni e gli enti pubblici di internazionalizzazione, alle quali questi ultimi devono attenersi».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, lettera a), sostituire le seguenti parole: "turismo e industria alberghiera," con le altre: "attività produttive"; al medesimo comma, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dei settori e delle materie di cui agli articoli 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies e 15-septies"; al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "e quelle in materia di attività produttive, commercio estero e turismo"».*

#### **15.0.1**

BALDELLI, CARPI, CAPONE, CANGELOSI, LADU,  
WILDE, LOMBARDI-CERRI, PERIN, PUGLIESE, PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, BAGNOLI, PREVOSTO

**Art. 1.**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione facoltativa degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in soggetti con personalità giuridica di diritto privato.*

*6-ter. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) possibilità della trasformazione in presenza di condizioni economico-finanziarie di equilibrio tenuto conto del contributo statale percepito dall'ente;*

*b) previsione di una progressiva riduzione del concorso statale alla copertura del fabbisogno dell'ente nella misura resa possibile dall'incremento dei proventi di origine diversa;*

*c) deducibilità delle liberalità versate all'ente dal reddito di chi le versa;*

*d) introduzione di un sistema di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;*

*e) introduzione di forme agevolative di mobilità del personale che non intenda proseguire il rapporto di lavoro in regime di diritto privato con l'ente trasformato;*

*f) conservazione da parte degli enti trasformati dei diritti e delle prerogative riconosciute dalla legge all'ente originario.*

*6-quater. Gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Dipartimento per lo spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere».*

**1.34**

D'ALI, VENTUCCI, BOROLI, GRILLO, BEDONI

*All'emendamento 1.34 sostituire il comma 6-bis con il seguente:*

*«6-bis. Il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1996 uno o più decreti legislativi per disciplinare la trasformazione degli enti lirico-sinfonici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in enti pubblici economici di pro-*

duzione musicale, riconoscendo ad essi il carattere di organismi di prioritario interesse nazionale ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. La nuova disciplina dovrà prevedere il concorso statale e degli enti locali territoriali, dove hanno sede gli enti di produzione musicale, alla copertura del loro fabbisogno riconducibile ad esigenze di bilancio, sottoposto ad approvazione e controllo ai sensi delle norme vigenti per gli enti pubblici economici».

**1.34/1**

VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA

*All'emendamento 1.34 sostituire i comma 6-ter e 6-quater con i seguenti:*

*«6-ter.* Per porre tali enti in condizioni di equilibrio economico-finanziario, dette nuove norme dovranno incentivare l'apporto economico di atti di liberalità privati mediante la deducibilità ai fini fiscali, dei relativi importi del reddito di chi li versa. Detta nuova normativa inoltre, al fine di promuovere il razionale riordino degli enti trasformati, dovrà prevedere forme agevolative della mobilità del personale da essi dipendente; agli enti trasformati dovranno essere confermate le prerogative riconosciute dall'Ente originario.

*6-quater.* Gli schemi dei decreti legislativi adottati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi saranno emanati anche in mancanza di pareri».

**1.34/2**

VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA

**Art. 14.**

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Mutui per spese di progettazione)*

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre con le banche mutui di durata quinquennale, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei relativi contratti, per finanziare le spese di progettazione di opere pubbliche, con rimborso del capitale alla fine dei cinque anni.

2. I mutui potranno essere contratti nel rispetto del limite di indebitamento previsto dalla normativa vigente e i relativi interessi non potranno essere superiori al 10 per cento della differenza tra il 25 per cento delle entrate dei primi tre titoli di bilancio e la quota già impegnata per interessi di mutui contratti o in corso di contrazione.

3. I mutui potranno essere estinti dagli enti locali anticipatamente a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula dei relativi contratti, con un indennizzo dell'1 per cento del capitale restituito, con mezzi propri o con la contrazione di un mutuo per la realizzazione dell'opera cui il progetto si riferisce. In quest'ultimo caso, il progetto esecutivo dell'opera da realizzare comprenderà l'importo del capitale mutuato ed il relativo indennizzo.

4. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1, 2 e 3, i mutui di cui al presente articolo saranno soggetti alle disposizioni che regolano i mutui agli enti locali».

**14.0.2**

FALOMI, DONISE

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Nella programmazione, decisione e realizzazione di opere pubbliche è obbligatorio il ricorso alla conferenza di servizi a tutti i procedimenti che riguardano la medesima attività e comunque finalizzati al perseguimento di un risultato in particolare, nella progettazione, localizzazione e decisione o alla realizzazione delle opere di importo superiore ad una certa soglia. Il preminente interesse nazionale dell'opera trova una riaffermazione nell'espressione a maggioranza dei rappresentanti degli enti locali.

2. L'amministrazione che indice la conferenza, ha l'obbligo di fissare il termine massimo ed il numero di sedute entro cui concludere la conferenza di servizi. Scaduto senza conclusioni tale termine, l'amministrazione stessa è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Consiglio che interverrà a norma dell'articolo 14 del comma 2-bis legge n. 241 del 1990.

3. Il verbale della conferenza di servizi può stabilire dirette variazioni degli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori procedimenti.

4. È estesa a tutte le amministrazioni interessate in forma coordinate con la legge n. 216 del 1995 la definizione delle regolamentazioni degli accordi e dei contratti fissata dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

5. Per le opere pubbliche al di sopra di una determinazione soglia di costo è previsto un procedimento di concertazione tra i soggetti pubblici e privati che garantisca la definizione di un secondo quadro, dal quale discendono il programma dei lavori, i tempi, le condizioni e le modalità di realizzazione.

6. Il favorevole esito della valutazione di un impatto ambientale nella programmazione di un'opera pubblica ha effetto presclusivo nei confronti di altre sedi di valutazione.

7. Il Governo è delegato entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge ad emanare un provvedimento atto ad istituire degli "Osservatori Ambientali" aventi il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni indicate in sede di valutazione di impatto ambientale e composti dalle amministrazioni dello Stato competenti, dalle regioni interessate e dell'esecutore dell'opera».

**14.0.503**

PALOMBI, FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINI,  
RUSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-  
PONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. I procedimenti amministrativi per la concessione dell'autorizzazione ad eseguire opere pubbliche soggette a valutazione di impatto ambientale oppure ricadenti nelle aree soggette a vincolo ambientale ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone dichiarate sismiche, nonché quelli per la valutazione della compatibilità urbanistica di tutte le opere pubbliche statali o di interesse statale ad eccezione delle costruzioni riguardanti la difesa della nazione, si effettuano sui progetti definitivi o, nelle more del perfezionamento della relativa regolamentazione, su progetti di massima dettagliati. I procedimenti si concludono sulla base di dettagliate relazioni istruttorie con il rilascio di concessione dell'autorizzazione, di diniego definitivo dell'autorizzazione medesima, oppure con sospensione della

concessione accompagnata da prescrizioni di modifiche del progetto stesso.

2. Gli uffici preposti ai procedimenti di cui al comma 2 adottano, anche con provvedimenti successivi e separati, regolamenti di indirizzo sull'applicazione della normativa per tipologie di opere ed ambiti territoriali, comprensivi delle modalità espositive richieste per i progetti ed elaborazioni comunque necessarie, nonché delle procedure istruttorie da adottarsi, nel rispetto di quanto indicato al comma 4. Il Consiglio nazionale delle ricerche è incaricato di predisporre, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, un regolamento recante l'unificazione della terminologia e della metodologia da impiegarsi per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. I procedimenti di cui al comma 1 sono conclusi in forma contestuale ed indipendente ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 3-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è abrogato.

4. Nel caso in cui uno o più dei procedimenti di cui al comma 1 riferiti ad una medesima opera siano conclusi con sospensione accompagnata da prescrizioni, il responsabile unico del procedimento di attuazione nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, comunica agli uffici interessati la data entro la quale si impegna a presentare i nuovi elaborati progettuali, ed indice contestualmente la conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dandone contestuale comunicazione alla presidenza della regione competente per territorio, ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. La conferenza dei servizi di cui al comma 4 è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato per le opere di interesse regionale, e dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato per le opere di interesse statale. Il presidente della conferenza delibera, all'atto della sua designazione, tempi e modalità per l'esecuzione dell'istruttoria sugli elaborati progettuali, e convoca alla conferenza tutti gli enti interessati ai procedimenti riguardanti il progetto, allo scopo di accertare la conformità dei nuovi elaborati progettuali alle prescrizioni ed alle relazioni istruttorie rilasciate ai sensi del comma 1. La conferenza si conclude nei tempi previsti con il rilascio di concessione dell'autorizzazione oppure con il diniego definitivo dell'autorizzazione medesima. Il presidente della giunta regionale può richiedere l'attivazione delle procedure di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

**14.0.500**

GRILLO, ZACCAGNA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Scommesse a totalizzatore e a quota fissa)*

1. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al Comitato olimpico nazionale italiano sulle com-

petizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie.

2. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse di cui al comma 1.

3. Le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze secondo le disposizioni contenute nell'articolo 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

**14.0.201**

PALOMBI, FOLLONI, LA LOGGIA, MACERATINI,  
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, ZACCA-  
GNA, TAMPONI, PODESTA, GRILLO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di procedere agli affidamenti delle opere pubbliche o di pubblica utilità in assenza della preventiva verifica sulla piena e totale disponibilità delle aree, dell'acquisizione di tutti i nulla osta e permessi definitivi, nonchè dell'esistenza di idonee indagini geotecniche ove necessarie. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori, il direttore dei lavori deve certificare la realizzabilità dell'opera anche sotto il profilo geologico-geotecnico e le condizioni tecnico-economiche eventualmente modificative del progetto originario. Nel caso di oneri superiori del 20 per cento dell'importo originario del contratto, deve essere indetta una nuova gara per la parte eccedente. Resta ferma la responsabilità del titolare dell'incarico di progettazione per i danni arrecati alla stazione appaltante».

**14.0.512**

PEDRAZZINI, BUSNELLI, COPERCINI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e la gestione del sistema idroviario padano-veneto ad appositi consorzi costituiti tra le regioni interessate, di cui all'articolo 2, ovvero tra le regioni stesse e soggetti privati”.

**14.0.530**

COPERCINI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, dispone altresì l'intervento del Nucleo ispettivo al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi posti a base dei programmi d'investimento, informando annualmente le Camere sui risultati ottenuti e formulando proposte in ordine alle modifiche dei provvedimenti".

**14.0.35**

TAMPONI, BALLESI, ZANOLETTI

**Art. 28.**

*I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«1. La detassazione del reddito d'impresa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, è prorogata fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 12 giugno 1994.

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1 è sostituito dal seguente: "L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Acquisti di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche)*

1. Il Governo provvede ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 1996, un apposito regolamento volto a riordinare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici non economici vigilati dalle Amministrazioni medesime, concentrandoli presso i rispettivi provveditorati e rideterminando contestualmente le classi di beni e servizi acquisibili dal Provveditorato generale dello Stato, al fine di rideterminare una minore spesa pari alla minore entrata di cui al comma 1, a partire dal 1996.

2. Al fine di assicurare la economicità degli acquisti pubblici, il Provveditorato generale dello Stato provvederà a:

a) individuare *standards* qualitativi delle forniture, tali da assicurare rendimenti elevati in coerenza con quelli delle altre amministrazioni dei Paesi dell'Unione europea; adeguatezza tecnologica; modularità ed aggiornabilità dei prodotti;

b) dettare indirizzi per la pianificazione degli acquisti, cadenzata nel tempo e coerente con i processi di avanzamento tecnologico.

3. Agli Enti pubblici locali che si avvalgono per i propri acquisti del Provveditorato generale dello Stato non sarà decurtata nel 1996 la quota del 10 per cento della spesa effettuata nel 1995 per acquisti di beni e servizi, a valere sui contributi pubblici a qualsiasi titolo da erogare nel 1996.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994 in eccedenza rispetto alla media degli investimenti del periodo d'imposta anteriore a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati e dei quattro precedenti. L'esclusione non compete alle banche ed alle imprese di assicurazione. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta».

**28.3**

COSTA, CAMPO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il differenziale dell'investimento in beni strumentali, calcolato tra l'investimento effettuato nel 1995 e quello effettuato nel triennio successivo»; *sostituire il terzo periodo con il seguente:* «Il beneficio fiscale si applica per gli investimenti realizzati esclusivamente in beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria, ordinati entro il 31 dicembre 1995 a condizione che, a tale data, risulti versato un anticipo pari almeno al 30 per cento del valore del bene e che l'investimento venga ultimato entro 18 mesi dalla data dell'ordine»;

*Sopprimere il comma 3.*

**28.14**

LOMBARDI CERRI, STEFANI, PERIN, WILDE,  
COPERCINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento»; sopprimere le parole: «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994»; sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

**28.15**

STEFANI, LOMBARDI CERRI, PERIN, WILDE,  
COPERCINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «35 per cento»; sopprimere le parole: «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994»; sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.750 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».*

**28.16**

STEFANI, LOMBARDI CERRI, PERIN, WILDE,  
COPERCINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «40 per cento»; sopprimere le seguenti parole: «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994»; sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».*

**28.17**

STEFANI, LOMBARDI CERRI, PERIN, WILDE  
COPERCINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994», nonché sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2500 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».*

**28.19**

STEFANI, LOMBARDI CERRI, PERIN, WILDE,  
COPERCINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nel secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1994»; sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il beneficio fiscale si applica per gli investimenti realizzati esclusivamente in beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria, ordinati entro il 31 dicembre 1995, a condizione che, a tale data, risulti versato un anticipo pari almeno al 30 per cento del valore del bene e che l'investimento venga ultimato entro 18 mesi dalla data dell'ordine»; sopprimere, il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1500 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

**28.18** STEFANI, LOMBARDI CERRI, PERIN, WILDE,  
COPERCINI

*Al comma 1, il terzo e quarto periodo sono soppressi.*

**28.5** BALLESI

*Al comma 1, il terzo e quarto periodo sono soppressi.*

**28.13** PODESTÀ, CAPPELLI, GANDINI, ROSSO,  
DELL'UOMO, ARMANI, ELLERO, GUGLIFRI

*Al comma 1, il terzo e quarto periodo sono soppressi.*

*Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre 5285 per il 1996 3500 per il 1997 e 3500 per il 1998 con cifre integrate dell'onere aggiunto.*

**28.21** PALOMBI

*Nella rubrica, sono soppresses le parole: «nelle aree depresse» e sono soppressi il quarto ed il quinto periodo del comma 1.*

**28.11** COPERCINI

*Al comma 1, quarto periodo, tra le parole: «Il beneficio fiscale si applica», e le parole: «per gli investimenti realizzati nelle aree territoriali...», inserire le seguenti: «... ai soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 443, per tutti gli investimenti, nonché alle imprese che occupano non più di 250 addetti...».*

**28.12** PODESTÀ, ELLERO, GUGLIERI, GANDINI,  
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

*Al comma 1, le parole da: «nelle aree territoriali» fino a: «dalla Commissione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese che alla data del 30 settembre 1995 hanno meno di 15 dipendenti».*

**28.10** BRIGANDI, CARINI, MARCHINI, PERUZZOTTI,  
COPERCINI

*Al comma 1, dopo le parole: «della Commissione stessa» inserire le seguenti: «rispettando inoltre le priorità settoriali, ai fini dello sviluppo di tali aree, così come definite dal Governo.» e dopo le parole: «del Consiglio dei ministri, stabilite» inserire le seguenti: «altre priorità settoriali anche».*

**28.25**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Lo stesso beneficio si applica altresì ai comuni piemontesi danneggiati dalle alluvioni del 1994».*

**28.2**

PODESTÀ, ROSSO, GUGLIERI, DELI'UOMO, ARMANI, GANDINI, CAPPELI, ELLERO

*Al comma 1, dopo le parole: «Commissione stessa» aggiungere il seguente periodo: «Nelle restanti aree territoriali il beneficio fiscale si applica agli investimenti di cui al comma 3, ultimati entro il 30 giugno 1996 i cui ordinativi, con principio di pagamento non inferiore al 15 per cento, siano stati fatti entro il 31 dicembre 1995».*

*Conseguentemente all'articolo 30, comma 5, sopprimere le parole: «l'ammontare non dedotto è deducibile in otto quote costanti a decorrere dal primo periodo di imposta di applicazione».*

**28.20**

FARDIN, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «La percentuale indicata nel primo periodo del presente comma è ridotta al 25 per cento per gli investimenti realizzati nel restante territorio nazionale».*

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Gli investimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si considerano validamente effettuati se realizzati entro il 31 dicembre 1995 e confermati da acconto del 10 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette a misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette a misura non inferiore a lire 1.900 miliardi per il 1996, a lire 4.100 miliardi per il 1997.

**28.26**

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,  
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-  
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Per il 1996 sono considerate zone depresse i comuni delle province di Varese e Milano colpiti dall'inondazione del 12-13 settembre 1995».*

**28.1**

BINAGHI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Indipendentemente da quanto previsto dal comma 1, per i beni strumentali nuovi, ad eccezione degli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento, l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati o spediti entro il 30 aprile 1996, purchè entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia versato da parte dell'acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari ad almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene e a condizione che i relativi contratti risultino conclusi non oltre il 30 settembre 1995. Per i beni consegnati o spediti dopo il 31 dicembre 1995, l'investimento si considera realizzato nel periodo di imposta in cui il contratto è concluso e il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i beni sono consegnati o spediti».

*Conseguentemente:*

a) *nel comma 4, dell'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del 12 giugno 1994, il reddito escluso dall'imposizione non può essere superiore al reddito di impresa dell'esercizio stesso, computato senza tenere conto dell'agevolazione»;*

b) *nell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Ai fini dell'acconto relativo al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 12 giugno 1995, l'imposta dovuta per l'esercizio precedente va rideterminata computando il reddito di impresa senza tener conto delle esclusioni dal reddito previste dai precedenti commi»;

c) *nell'articolo 74, comma 2, primo e secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «e nei due successivi», sono sostituite dalle seguenti: «e nei quattro successivi»;*

d) nell'articolo 39, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatta eccezione per le tariffe 03/2 - Registrazione persone giuridiche e modificazione atti costitutivi e statuti, che viene soppressa a partire dal 1° gennaio 1998, e 35 - Attività relative a metalli preziosi».

**28.1000**

IL RELATORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le imprese ubicate nelle altre aree del Paese, diverse da quelle di cui al comma 1, si applica l'agevolazione di cui al comma medesimo, a condizione che gli impianti ed i macchinari siano stati ordinati entro il 31 dicembre 1995, e la loro consegna avvenga entro la fine dell'anno successivo».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in lire 3.000 miliardi, si provvede a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

**28.9**

PAINI, COPERCINI

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:*

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai beni consegnati entro il 30 giugno 1996, purchè entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia versato, da parte del committente o acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, da parte dell'impresa utilizzatrice, un importo pari ad almeno il 20 per cento, rispettivamente, del prezzo ovvero del costo del bene ed a condizione che i relativi contratti siano conclusi non oltre il 30 settembre 1995 ed entro il 31 ottobre 1995 ne sia trasmessa all'ufficio delle imposte idonea documentazione. Ai fini del computo del reddito escluso, ai sensi del comma 1 del citato articolo 3 del citato decreto-legge n. 357 del 1994 l'investimento di tali beni si considera realizzato nel periodo di imposta in cui il contratto è concluso e il reddito agevolato va escluso dall'imposizione nel periodo di imposta in cui i beni sono consegnati.

**28.22**

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,  
TERZI, GUALTIERI

*Sopprimere il comma 6.*

**28.24**

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

*Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

**28.28**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria e non per la realizzazione di nuove iniziative produttive nelle aree meridionali e nelle altre aree depresse del Paese è consentita l'esenzione decennale da IRPEG e ILOR».

*Conseguentemente incrementare gli stanziamenti di cui all'articolo 55.*

**28.4**

COSTA, THALER AUSSERHOFER, TAMPONI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, con legge 29 ottobre 1993, n. 427, al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Nelle aree territoriali ammissibili agli interventi strutturali della Unione europea, l'esenzione si intende applicabile anche ai sottoprodotti derivanti dai processi di trasformazione degli impianti integrali siderurgici utilizzati per il consumo interno”».

28.7

CAPONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“3. Nell'articolo 25, comma 4-bis, del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella determinazione delle superfici utilizzate per la produzione di funghi concorre quella dei piani o bancali utilizzati per lo svolgimento della particolare attività”».

28.8

PALOMBI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per i servizi di trasporto pubblico, gestito dai comuni o da privati in regime di concessione, per i lavoratori agricoli pendolari nelle aree del territorio nazionale colpite da fenomeni particolari di uso della manodopera quali il caporalato. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà con proprio decreto ad emanare il relativo regolamento di attuazione. La dotazione del fondo, per il triennio 1996-1998, è prevista rispettivamente in lire 100 miliardi, per il 1996 e lire 300 miliardi per il 1997 e 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

*Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

28.27

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Investimenti agevolati)*

1. Per investimento realizzato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si intende anche l'ordinativo di impianti, macchinari e beni produttivi effettuato entro il 31 dicembre 1995 la cui consegna è prevista entro il 31 ottobre 1996».

28.0.1

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Modifica al regime di imposizione fiscale della pubblicità)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, n. 507 è apportata la seguente modificazione:

“All'articolo 28, al termine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: “Non sono ammesse le associazini temporanee di imprese; i consorzi di imprese previsti dall'articolo 2602 del codice civile debbono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 32”».

28.0.2

FAVILLA

*Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:*

**Art. 28-bis.**

*(Soppressione del contributo sul polietilene ed eliminazione delle norme tecniche per l'asporto e riciclo)*

1. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 477, nonché ogni disposizione attuativa da questi derivante.

**28.0.3**

FAVILLA

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del Codice civile ed i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice;

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria».

**28.0.6**

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente.*

**«Art. 28-bis.**

1. È istituito presso il Ministero del tesoro un fondo per lo sviluppo del sud e delle aree depresse del centro-nord di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081/93 finalizzato alla ripresa delle attività industriali tramite la concessione di contributi ed agevolazioni agli investimenti in proporzione al numero dei nuovi occupati. La dotazione del fondo, articolata per regioni, viene stabilita annualmente dalla legge finanziaria, in misura in rapporto alla loro situazione economica e di sviluppo. Il fondo è gestito dalle regioni sulla base di appositi atti norma-

tivi e di attuazione in cui sono determinati i settori e le modalità delle agevolazioni e delle contribuzioni da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali il Ministro del tesoro provvede a costituirlo entro i quarantacinque giorni successivi. La dotazione del fondo per il primo triennio è di lire 1.000 miliardi per il 1996 e rispettivamente 2.000 e 3.000 miliardi per il 1997 e 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».*

*Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

*c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

**28.0.10**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si interpreta nel senso che gli importi dei canoni riferiti alle derivazioni per uso industriale non possono essere inferiori a lire 3 milioni soltanto se l'impresa utilizzatrice non sia impresa artigiana o piccola impresa».

*Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pub-*

blici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

*Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

**28.0.9**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale)*

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale, allo scopo di finanziare i provvedimenti e i progetti di cui al presente articolo.

2. La dotazione del Fondo è stabilita, per l'anno 1994, in lire 15.000 miliardi. A partire dall'anno 1995, l'ammontare dei conferimenti al Fondo sarà determinato annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Alla dotazione e ai conferimenti predetti si aggiungono gli stanziamenti relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, nonchè eventuali contributi delle regioni.

3. Il Fondo è suddiviso in due quote:

a) una quota del 20 per cento è destinata agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni centrali. Tale quota è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); alle riunioni del CIPE che hanno per oggetto tale ripartizione partecipano, con diritto di voto, i Ministri dell'ambiente, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali;

b) una quota dell'80 per cento è ripartita tra le Commissioni regionali per l'impiego, sulla base del numero complessivo dei disoccupati, degli iscritti alle liste di mobilità e dei lavoratori ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale, presenti nei rispettivi territori regionali.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo che disciplini le modalità di utilizzazione, da parte delle Commissioni regionali per l'impiego, degli stanziamenti relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi, in conformità ai principi di cui all'articolo 2.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego, e i corrispondenti organi esistenti nelle regioni a statuto speciale, redigono un bilancio della situazione sociale e occupazionale della regione, precisando la situazione occupazionale esistente, i progetti approvati e quelli che potenzialmente possono essere avviati, e fornendo una previsione del loro impatto sociale e occupazionale. Le Commissioni formulano altresì un piano per l'occupazione, in relazione ai compiti loro attribuiti dalla presente legge ed ai progetti redatti dai soggetti di cui al comma 8.

6. Le imprese che a qualsiasi titolo godono di trasferimenti di denaro da parte dello Stato o di enti pubblici, o ricevono commesse pubbliche, devono fornire i dati relativi in un prospetto allegato al bilancio, unitamente ad un quadro dell'incremento occupazionale da essi determinato, e alle previsioni relative all'anno successivo.

7. Le Commissioni regionali per l'impiego possono:

a) contrattare con le imprese un imponibile di mano d'opera, in relazione ai trasferimenti e alle commesse di cui al comma 2;

b) modulare, sulla base di criteri generali determinati dal CIPE, la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi in maniera tale:

1) da non aumentare la massa globale dei contributi dovuti dalle imprese, nel caso di un aumento del numero degli addetti a fronte di riduzione di orario, a parità di salario, concordate nei contratti aziendali;

2) da ridurre in maniera decrescente per un triennio gli oneri sociali sopportati dalle aziende che hanno concordato riduzioni di orario ai sensi del numero 1).

8. Ogni anno, entro il 31 marzo, le amministrazioni del settore statale e gli enti locali e regionali che hanno necessità di attivare lavori socialmente ed ambientalmente utili o corsi di formazione ad essi connessi, ne elaborano i progetti e li presentano alle Commissioni regionali per l'impiego, competenti per territorio.

9. In ogni regione, la Commissione regionale per l'impiego vaglia, mediante un apposito nucleo di valutazione al quale partecipano i rappresentanti dei Ministeri interessati, i progetti presentati e, sulla base dei criteri di priorità stabiliti triennialmente dal CIPE, delibera la graduatoria dei progetti da finanziare.

10. Ai fini dell'approvazione dei progetti, le Commissioni regionali per l'impiego danno priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero e miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

11. I progetti sono formulati secondo un modello approvato dal CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualifica dei lavoratori da impiegare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a sei mesi e superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal comma 12;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, illustrato analiticamente anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, per le regioni e gli enti locali, non deve essere superiore, nel complesso, a lire 10 miliardi salvo autorizzazione del CIPE;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio che eventualmente intervengono nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei dipendenti preposti all'attuazione dell'iniziativa, tenuti ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte di singoli.

12. I progetti sono prorogabili oltre il primo triennio sulla base di una valutazione accurata dell'esperienza svolta e dei risultati prodotti effettuata dal CIPE di intesa con la Commissione centrale per l'impiego.

13. Ogni ente pubblico di cui al comma 8 che si è avvalso di lavori socialmente ed ambientalmente utili è tenuto a presentare, entro il 20 dicembre di ogni anno, una relazione alla Commissione regionale per l'impiego circa:

a) lo stato del progetto finanziato;

b) il numero di utenti beneficiari del servizio attivato;

c) le modalità di impiego dei lavoratori nel servizio attivato;

d) l'entità dei finanziamenti utilizzati».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

**28.0.8**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Provvedimenti per l'occupazione nelle aree depresse)*

1. Al fine della realizzazione di nuovi posti di lavoro, in particolare nelle zone depresse del Paese e nelle aree di crisi industriale, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo per l'incentivazione dei contratti di lavoro che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro, mediante contributi ed agevolazioni in ragione del numero degli addetti e delle ore ridotte.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto alla emanazione dei provvedimenti attuativi e di erogazione delle provvidenze. La dotazione del fondo per il triennio 1996-1998 è di lire 5.000 miliardi per il 1996 e di lire 8.000 miliardi per il 1997 ed il 1998».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)*

1. Al fine di restringere l'evasione e l'elusione fiscale e di poter sottoporre quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente 1 per mille, 1,5, 2, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale del segreto bancario e della attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Sempre con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede infine alla costituzione, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

**28.0.7**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)*

1. I commi 1 e 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le imprese già beneficiarie del contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente assegnato se, oltre ad avere assolto tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la completa realizzazione degli stabili e la dota-

zione delle macchine, abbiano costituito solo in parte le scorte iniziato la produzione e conseguito almeno il 25-30 per cento dell'occupazione, a condizione che provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture e accettino di ridurre, transattivamente, almeno al 50 per cento l'importo dei crediti in contestazione in relazione a vertenze con l'Amministrazione promosse entro il 31 marzo 1995, e rinuncino ad ogni altra pretesa che tragga, comunque, fonte dal rapporto concessorio o dal relativo disciplinare.

2. In presenza di volumi di scorte il cui valore risulti temporaneamente inferiore a quello fissato nel disciplinare allegato ai singoli decreti di concessione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare il trasferimento in proprietà a condizione che l'impresa integri, se occorre, la fidejussione prestata in misura tale da coprire l'intero ammontare stabilito. Detta fidejussione rimane vincolata al raggiungimento, tenuto conto dei consumi nel frattempo verificatisi, del volume totale delle scorte e potrà essere escussa ove il predetto volume non sia stato costituito nei due anni successivi all'assegnazione in proprietà del lotto di terreno».

**28.0.5**

SPECCHIA, COZZOLINO, CURTO, PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Agevolazioni per nuove iniziative produttive)*

1. Per le nuove iniziative produttive poste in essere dai soggetti indicati nel primo comma del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994 n. 489, i cui ricavi non hanno superato in ciascun periodo d'imposta l'importo di 500 milioni, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica limitatamente al 35 per cento del reddito d'impresa, per il primo periodo d'imposta, al 70 per cento, per il secondo periodo, all'85 per cento, per il terzo periodo d'imposta, e sull'intero reddito a partire dal quarto periodo in poi. Ai fini della presente disposizione, i periodi d'imposta inferiori ai sei mesi, limitatamente al reddito d'impresa, si sommano con quello successivo e resta fermo il limite dei 500 milioni che opera con riferimento alla somma dei periodi considerati.

2. Per le imprese localizzate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, di cui agli obiettivi 1,2 e 5b, e nelle aree territoriali rientranti nella fattispecie dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c, del Trattato di Roma, e nel rispetto dei criteri e dei limiti d'intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica sul 20 per cento del reddito d'impresa, nel primo periodo d'imposta, sul 40 per cento, nel secondo, sul 60 per cento, nel terzo, sull'80 per cento, nel quarto, e cessa a partire dal quinto periodo d'imposta. Valgono le stesse condizioni previste nel comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in alternativa a quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994 n. 489.

**28.0.4**

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, ELLERO, AR-  
MANI, CAPPELLI, GANDINI

**Art. 39.**

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, la registrazione delle persone giuridiche, il porto d'armi, le case da gioco, la proprietà industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, la radiodiffusione, il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, i libri e registri, e il numero di partita IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 2, 14, 15 e 29, comma 1, agli articoli da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, agli articoli da 76 a 79, 80, 85 e 88 della predetta tariffa».

**39.2**

GUALTIERI, CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI,  
BALDELLI, TERZI

*1. Nell'articolo 39, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per le voci indicate all'articolo 4, commi 1 e 2, della tariffa, concernenti l'iscrizione nel registro delle imprese, che vengono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1998».*

**39.50**

CHERCHI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «numero di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «Registrazione persone giuridiche e modificazione atti costitutivi» e dopo le parole: «articoli 2,» è aggiunta la seguente cifra: «3».*

*Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*«2-bis. È istituito il diritto unico di iscrizione agli albi, fissato in lire 170.000, comprendente tutte le voci precedentemente iscritte nella tariffa indicata nel comma 1 ai punti 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82 e 86.*

*2-ter. La tassa sulla partita IVA per le società di capitali è raddoppiata».*

**39.12**

COPERCINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 16, comma 5, della legge 24 dicembre, n. 537, sono soppresse le parole: "15, comma 2;". È ripristinata la tassa di concessione governativa relativa alle armi da fuoco per l'esercizio del tiro a volo nella misura di lire 70.000 annuali, già contemplata nella tariffa allegata 1 del decreto ministeriale 20 agosto 1992, articolo 15, comma 2.

*Al comma 2 sostituire le parole: "comma 1" con le seguenti: "commi 1 e 1-bis"».*

**39.100**

COPERCINI, WILDE, LOMBARDI-CERRI, STEFANI, PERIN

*Il comma 4 è soppresso.*

*Conseguentemente all'articolo 55, al comma 1, sostituire le cifre: 5285 per il 1996; 3500 per il 1997 e 3500 per il 1998 con cifre integrate dell'onere aggiunto.*

**39.17**

PALOMBI

*Il comma 4 è soppresso.*

**39.7**

CAPPELLI, GANDINI, PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, ARMANI, GUGLIERI, ELLERO

*Il comma 4 è soppresso.*

**39.14**

PALOMBI, MONGIELLO

*Il comma 4 è soppresso.*

**39.4**

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Al comma 4, nell'articolo 85 della tariffa richiamata sono soppresse le seguenti parole: «soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA».*

**39.11**

PAINI, COPERCINI

*Al comma 4, nel nuovo testo dell'articolo 85 della tariffa richiamata, sostituire le parole: «ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi» con le seguenti: «ad eccezione delle cooperative, limitatamente ai primi cinque anni di vita».*

**39.3**

CAMO, DELFINO, TAMPONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per le piccole imprese a contabilità semplificata la tassa per la numerazione e bollatura dei libri e registri non è dovuta».

**39.1**

THALER AUSSEHOFER

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:*

«6-bis. Le licenze, autorizzazioni e concessioni, la cui tassa di rinnovo è stata soppressa in forza del comma 2, hanno durata quinquennale».

**39.9**

PODESTA, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,  
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

*Il comma 7, è sostituito dal seguente:*

«7. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non più dovute ai sensi del comma 2, sono soppresse».

**39.10**

PODESTA, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,  
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non più dovute ai sensi del comma 2, sono soppresse».

**39.16**

PALOMBI, MONGIELLO

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non più dovute ai sensi del comma 2, sono soppresse».

*Conseguentemente all'articolo 55, al comma 1, sostituire le cifre: 5285 per il 1996; 3500 per il 1997 e 3500 per il 1998 con cifre integrate dell'onere aggiunto.*

**39.18**

PALOMBI

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Le tasse sulle concessioni regionali previste dalla tariffa di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, corrispondenti a quelle erariali non più dovute ai sensi del comma 2, sono soppresse».

**39.5**

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Le tasse sulle concessioni comunali di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono soppresse. È data facoltà ai comuni di aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui alla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

*Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre: «5.285 per il 1996, 3.500 per il 1997 e 3.500 per il 1998» con cifre integrate dell'onere aggiunto.*

**39.19**

PALOMBI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le tasse sulle concessioni comunali di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, sono soppresse. È data facoltà ai comuni di aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui alla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

**39.15**

PALOMBI, MONGIELLO

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Le tasse sulle concessioni comunali di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono soppresse. È data facoltà ai comuni di aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui alla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

**39.8**

PODESTA, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,  
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

*Dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

«7-bis. Le tasse sulle concessioni comunali di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1978, sono soppresse. È data facoltà ai comuni di aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui alla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

**39.6**

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le lettere c) e d) sono abrogate;
- b) al numero 1 della tabella sopprimere le parole: "anche se in circoli o sale private";
- c) al numero 3 della tabella sopprimere le parole: "ovunque si svolgano e da chiunque organizzati", le parole: "Spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo numero 4" e le parole: "corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari (11/b)";
- d) il numero 4 è sostituito dal seguente: "Spettacoli teatrali di opere liriche, rievocazioni storiche, giostre o manifestazioni similari, balletto, prosa, operetta, commedie musicali, riviste, concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante; spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti";
- e) il numero 5 della tabella è soppresso;
- f) al numero 5 della tabella le parole: "sia in circoli o associazioni di qualunque specie" sono soppresse;
- g) le tariffe sono modificate nel modo seguente:
  - punto 1: da 9 per cento a 5 per cento;
  - punto 2: da 9 per cento a 5 per cento;
  - punto 3: da 16 per cento a 9 per cento.
  - punto 6: da 8 per cento a 12 per cento;
  - punto 8: da 8 per cento al 12 per cento;
  - punto 9: da 5 per cento a 8 per cento».

39.13

BERSELLI, CURTO, PEDRIZZI, TURINI, MOLINARI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**Art. 39-bis.**

*(Delegificazione in materia di adempimenti tributari)*

1. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può dettare disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) *semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attività di lavoro autonomo o attività di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilità rispetto ai costi di rilevazione;*

b) *prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'ammonizione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine*

di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui ciò sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attività svolta;

*c)* semplificare le modalità di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali, attraverso l'uso di supporti ottici e magnetici, in conformità ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici;

*d)* escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale o della emissione della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo; escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;

*e)* armonizzare i termini di versamento in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e contributi previdenziali ed assistenziali, attraverso la previsione di una scadenza unica mensile nonchè la disciplina delle relative sanzioni;

*f)* riordinare le modalità di versamento con riferimento alla generalità dei tributi prevedendo eventualmente un unico modello di versamento, ferme restando le ulteriori modalità previste dalla disciplina delle singole imposte.

2. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può dettare disposizioni di razionalizzazione della vigente disciplina in materia di dichiarazione dei redditi, trasmissione dei relativi dati all'Amministrazione finanziaria e di versamento delle imposte, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere la presentazione delle dichiarazioni dei redditi tramite le aziende di credito, gli studi professionali che esercitano attività di consulenza tributaria e che redigono le scritture contabili per almeno cento contribuenti, le associazioni tra imprenditori e tra professionisti, i centri di assistenza fiscale e i sostituti di imposta con almeno cinquanta dipendenti;

*b)* prevedere che i dati relativi alle dichiarazioni devono pervenire all'anagrafe tributaria entro un termine non superiore a sei mesi, esclusivamente su supporto magnetico o direttamente per via telematica;

*c)* fermo restando quanto stabilito nel comma 3, prevedere l'eventuale corresponsione di un compenso per ciascuna dichiarazione registrata e trasmessa all'anagrafe tributaria a favore delle aziende di credito e degli studi professionali di cui alla lettera *a)*, commisurandolo ai costi sostenuti, secondo criteri decrescenti in base al numero delle dichiarazioni trasmesse;

*d)* prevedere il versamento cumulativo delle imposte da parte degli studi professionali, delle associazioni e dei centri di assistenza di cui alla lettera *a)*;

*e)* stabilire disposizioni per il rilascio delle deleghe da parte del contribuente ai soggetti indicati nella lettera *a)* per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed i relativi versamenti;

f) stabilire disposizioni per l'attestazione, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e dell'effettuazione dei relativi versamenti e per il rilascio al contribuente di una copia controfirmata della dichiarazione;

g) stabilire disposizioni per la conservazione, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), di una copia della dichiarazione.

3. I regolamenti da emanare ai sensi dei commi 1 e 2 non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa consultazione delle regioni a statuto ordinario, delle associazioni degli enti locali e dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il Governo può dettare disposizioni in materia di applicazione dei tributi regionali e locali, con riferimento ai principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed alle lettere e) ed f) del comma 1.

5. Nei medesimi termini e secondo le stesse modalità di cui al comma 4, il Governo può dettare disposizioni in materia di disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, ad integrazione ed eventuale modificazione delle attuali norme di legge, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonché i meccanismi di remunerazione o di incentivazione più opportuni, con particolare riguardo:

a) alla estensione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente;

b) all'adeguamento della cartella esattoriale e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

c) alla incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

d) allo snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.

**39.0.3**

CHIERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,  
TERZI, GUALTIERI

*Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Regime dei canoni per concessioni per  
radiodiffusione sonora televisiva)*

1. A partire dal 1° gennaio 1996 i canoni previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per i titolari delle concessioni per radiodiffusione sonora televisiva in ambito nazionale a carattere commerciale, sono determinati da una somma pari all'1 per cento del loro fatturato lordo annuale.

2. In ogni caso i canoni di cui al comma 1 non potranno essere inferiori a quelli definiti per ogni tipologia di concessione dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

**39.0.2**

SERRI, GALLO, ROSSI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Legislazione sulla bolla di accompagnamento)*

1. Il Governo è delegato ad abrogare con decreto legislativo l'attuale legislazione sulla bolla di accompagnamento e a sostituirla con norme analoghe a quelle vigenti negli altri Paesi della Unione europea.

2. Il Governo presenterà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 alle Camere, perchè sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti».

**39.0.1**

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

**Art. 15.**

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**Art. 30-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, in attesa che l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competente per l'energia elettrica ed il gas, accerti la sussistenza dei presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri nucleari, verificando la congruità dei criteri adottati per determinarne i rimborsi con quelli definiti dall'articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le somme attualmente attribuite a tale titolo alla Cassa di conguaglio per il settore elettrico, sono versate direttamente all'Erario. Il pagamento degli eventuali oneri risarcitori di cui al citato articolo 33, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro».

**15.14**

VIGEVANI, CADDEO, BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI, FALOMI, PREVOSTO, PASQUINO

**Art. 55.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 1996, 1997 e 1998, con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Tale importi sono iscritti ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

**55.5**

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI,  
TERZI, GUALTIERI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 sarà assicurata la riduzione del saldo netto da finanziare in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per l'anno 1996, a lire 3.500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 3.500 miliardi per l'anno 1998. Le somme suddette saranno realizzate attraverso il 60 per cento di riduzioni di spese nette ed il 40 per cento di maggiori entrate tributarie nette».

**55.4**

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,  
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-  
PONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 1.000 miliardi per il 1996, a lire 1.000 miliardi per il 1997 ed a lire 1.000 miliardi per il 1998».

**55.3**

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,  
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, ZACCAGNA,  
PODESTA, CURTO, D'ALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro la stessa data le somme, di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, sono trasferite all'Erario a partire dal 1° gennaio 1995. Le corrispondenti quote di prezzo e le quote fisse mensili, previste dal citato provvedimento CIP n. 32 del 1986, sono definitivamente trasformate in sovrimposte straordinarie sull'energia e sotto tale voce evidenziate in tariffa».

**55.1** VIGEVANI, CADDEO, BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI, FALOMI, ROSSI, PREVOSTO, PASQUINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono abrogati gli incrementi al sovrapprezzo termico, di cui al capitolo II, punto 1, lettere A e B, del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, avendo il CIPE accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento. Il CIPE provvede all'accertamento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**55.1** (Nuovo testo) VIGEVANI, CADDEO, BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI, FALOMI, ROSSI, PREVOSTO, PASQUINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «dal presente comma» con le altre: «dal comma 1».*

**55.2** VIGEVANI, CADDEO, BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI, FALOMI, PASQUINO

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Bolla di accompagnamento)*

1. Il Governo è delegato ad abrogare l'attuale legislazione sulla bolla di accompagnamento e a sostituirla con norme simili a quelle vigenti nella Unione europea. Il Governo presenterà alle Camere il decreto legislativo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, perchè le Commissioni competenti esprimano il rispettivo parere».

**55.0.2** ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'articolo 9-sexies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, nonché ogni disposizione attuativa da questi derivante».

**55.0.15**

GUGLIERI, CAPPELLI, ELLERO, ROSSO,  
DELL'UOMO, ARMANI, GANDINI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Le somme derivanti dall'applicazione sui consumi elettrici dell'attuale aliquota di sovrapprezzo straordinario per il rimborso degli oneri nucleari, a partire dal 1° gennaio 1996, sono versate, a titolo di imposta, dalle imprese elettriche all'Erario.

2. Il Ministro delle finanze, verificati i crediti spettanti all'Enel ed alle imprese terze, nonché l'ammontare complessivo degli oneri, sulla base dei criteri tassativamente indicati dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, della documentazione agli atti e degli ulteriori accertamenti ritenuti eventualmente necessari, provvederà, con propri decreti, a rimborsare direttamente gli aventi diritto, anche mediante compensazione con debiti di imposta.

3. Ferma restando l'attuale aliquota di sovrapprezzo straordinario per oneri nucleari, una volta rideterminato il loro ammontare complessivo, il Ministero delle finanze provvede a recuperare, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le eventuali somme versate ai soggetti di cui al comma 1 eccedenti le loro spettanze, anche mediante compensazione con crediti di imposta. Entro lo stesso termine il Ministro delle finanze presenta al Parlamento una relazione con i risultati della verifica».

**55.0.3**

VIGEVANI, CADDEO, BONAVITA, SARTORI, LARIZZA, PAPPALARDO, MICELE, BAGNOLI, FALOMI, PREVOSTO, PASQUINO

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Ai fini di un concreto aiuto allo sviluppo del processo di pace israelo-palestinese, il Medio credito centrale, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti di penetrazione commerciale e di protezione assicurativa, in particolare la SACE, l'ICE e le SIMEST, sono autorizzate a considerare alla stregua di uno Stato straniero riconosciuto l'Autorità nazionale palestinese».

**55.0.4**

SERRI, BENVENUTI, MIGONE, POZZO, STAGLIENO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

**«Art. 55-bis.**

*(Ampliamento degli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF)*

1. All'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nel comma 1 dopo la lettera l) viene aggiunto, indicato con la lettera m), il seguente onere sostenuto dal contribuente:

“Le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile adibito ad abitazione del proprietario e dei propri familiari, che non eccedono il 5 per cento del valore catastale dell'unità abitativa, sono deducibili dal reddito complessivo per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei due successivi”.

2. L'articolo 10, comma 1, lettera e) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è così modificato:

“e) I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge, oltre ai premi di assicurazione volontaria per polizze sanitarie. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989 n. 101 sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti. I premi di assicurazione volontaria per polizze sanitarie sono deducibili fino all'importo di lire 2.500.000”.

**55.0.6**

BERSELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

**«Art. 55-bis.**

*(Provvedimenti per la comprensibilità degli atti normativi)*

1. In tutti i progetti di legge e gli schemi di decreti delegati recanti norme incidenti sulla attività delle imprese, e che in particolare recano oneri di carattere amministrativo, burocratico, previdenziale, sono vietate le modifiche implicite o indirette ad atti legislativi vigenti; qualora si ritengano abrogate alcune norme è necessario redigere un elenco esaustivo delle stesse.

2. Nel caso di modifica o integrazione di un testo vigente consistente nell'inserimento, sostituzione o soppressione di singole parole o cifre, il testo deve essere riformulato sostituendo l'intero periodo contenente le parti da sostituire o sopprimere.

3. Qualora si effettui un riferimento normativo esterno, cioè a leggi o decreti diversi dall'atto legislativo che opera il riferimento, è necessario riprodurre nel provvedimento la disposizione cui si intende fare rinvio, indicando la data di emanazione della legge o del decreto, corredata con il relativo numero.

4. Qualora si faccia riferimento ad una legge o ad un decreto che abbia subito successive modificazioni, si deve citare espressamente la legge o il decreto che ha apportato la modifica; nel caso di una serie di leggi o decreti di modifica, deve essere citato l'ultimo di questi».

**55.0.7**

LOMBARDI-CERRI, PERIN, COPERCINI, STEFANI,  
WILDE

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Valutazione della congruità degli stanziamenti  
sulle singole voci di spesa del bilancio)*

1. Entro il 30 aprile 1996, i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica promuovono un progetto per la predisposizione delle metodologie di formazione del bilancio di previsione dello Stato.

2. Il progetto ha per oggetto:

a) la valutazione della congruità degli stanziamenti sulle singole voci di spesa del bilancio di competenza dei Ministeri in relazione alle specifiche finalità;

b) la definizione delle metodologie di formazione del bilancio di previsione dello Stato secondo le tecniche del bilancio a base zero. Per la formazione del bilancio di previsione dello Stato a partire dall'anno 1996 si osservano le predette metodologie.

3. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto, provvedono a indicare le modalità di realizzazione del progetto di cui al comma 1. Il progetto speciale è realizzato entro il 31 luglio 1996.

4. Il Governo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge procede a stabilire le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato a partire dall'anno 1997 e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie».

**55.0.11**

PAGLIARINI, BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Il Governo è delegato a nominare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione bicamerale di studio che predisponga un disegno di legge-quadro per regolamentare il

gioco d'azzardo ed autorizzare l'apertura di nuove case da gioco «sperimentali» sul territorio nazionale.

2. La Commissione bicamerale, dalla data di costruzione, deve presentare il disegno di legge-quadro alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica entro 90 giorni.

3. La Commissione è composta da deputati, senatori, rappresentanti delle Regioni e dei Ministri competenti; si può avvalere della consulenza di tecnici e specialisti del settore.

4. Nella prima fase di istituzione, le case da gioco verranno sottoposte a controlli, affinché si possa ostacolare qualsiasi tipo di infiltrazione della delinquenza organizzata, qualsiasi azione di riciclaggio o atto illecito teso a procurare illeciti profitti».

**55.0.13**

COPERCINI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Interventi straordinari per il Mezzogiorno)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per gli enti previdenziali, le casse di previdenza, i fondi pensione e le imprese di assicurazione che esercitano direttamente o tramite società controllate i rami vita o pensioni, il cui patrimonio immobiliare complessivo, sia diretto che di società controllate, alla data del 31 dicembre 2000 non risulti costituito, per una quota non inferiore al 18 per cento del valore complessivo degli immobili iscritto a bilancio, da immobili ubicati in una o più delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, cessano le agevolazioni fiscali e si applicano con aliquota raddoppiata le imposte sulla proprietà, sul possesso, sul reddito e di trasferimento afferenti gli immobili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i citati enti, casse, fondi, ed imprese potranno imputare a copertura di riserve tecniche gli importi delle nuove partecipazioni a fondi immobiliari nonché gli importi di nuovi investimenti immobiliari effettuati in regioni diverse da quelle elencate nel comma 1 soltanto allorchè il valore complessivo del patrimonio immobiliare degli stessi enti, casse, fondi e imprese, sia diretto che di società controllate, risulterà costituito per una quota non inferiore al 18 per cento da immobili ubicati nelle regioni elencate al comma 1.

3. In caso di mancata osservanza dei commi 1 e 2 l'ente è tenuto a versare al Bilancio dello Stato una sanzione pecuniaria pari all'1 per cento dell'investimento».

**55.0.14**

PEPE, FRONZUTI, BRIGANDI, MOLINARI, CRESCENZIO, CURTO, NAPOLI, ROCCHI, GEI, FARDIN

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. A decorrere dal 31 dicembre 1996 cessano di avere vigore le riserve di legge previste in favore dell'erario statale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, disposte ai fini della copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché della realizzazione delle linee di politica economico-finanziaria in funzione degli impegni di equilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

**55.0.19**

CUSUMANO, MOLTISANTI, XIUMÈ, GRIPPALDI,  
MAIORCA, PRESTI, PORCARI, BATTAGLIA, CURTO

*All'articolo 7, al comma 1, sostituire le parole: «e 11» con le altre: «, 11 e 12».*

**Coord.7.1**

CHIERCHI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2019****Art. 1.**

*Nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2458	Proventi relativi alla maggiorazione inclusa nel prezzo di vendita di targhe di veicoli a motore .....	CP	+ 7.000.000.000
		CS	+ 7.000.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2001	Spese per... il miglioramento del traffico stradale... la prevenzione degli incidenti stradali... ..	CP	+ 7.000.000.000
		CS	+ 7.000.000.000

**5°-1.Tab.1.91****IL GOVERNO**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli obbligatori, nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 di tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari all'1,5 per cento».

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre le previsioni di un importo corrispondente.*

**5°-1.Tab.1.112**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli obbligatori, nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 di tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari all'1 per cento».

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre le previsioni di un importo corrispondente.*

**5°-1.Tab.1.113**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Tutti gli stanziamenti previsti, esclusi quelli delle spese obbligatorie, nei capitoli di spesa di parte corrente per il 1996, 1997 e 1998 di tutti i Ministeri sono ridotti di una percentuale pari allo 0,5 per cento».

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre le previsioni di un importo corrispondente.*

**5°-1.Tab.1.115**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla categoria IV "Acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 10 per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 2.500.000	+ 2.500.000	+ 2.500.000

(\*) Aumento finalizzato al pagamento di debiti pregressi dell'INPS derivanti da sentenze della Corte costituzionale.

**5°-1.Tab.1.98**

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla categoria IV "acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovrà provvedere all'integrale restituzione del drenaggio fiscale»;

e dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 dicembre 1995 è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per un ammontare complessivo di lire 1.010 miliardi».

5-1.Tab.1.96

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato relative alla categoria IV «Acquisto di beni e servizi», con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 2.000.000	+ 2.000.000	+ 2.000.000

(\*) Aumento finalizzato al fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

*Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 2 del disegno di legge finanziaria, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS:			
- Art. 3 (Cap. 2102)	- 396.000	- 365.000	- 279.000
- Art. 3 (Cap. 7272)	- 604.000	- 635.000	- 721.000

5°-1.Tab.1.101

SERRI, GALLO, ROSSI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla categoria IV "Acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro: Legge n. 910 del 1986: ...legge finanziaria 1987: - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario... di parte corrente .	+ 1.000.000		

5°-1.Tab.1.104

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, relative alla categoria IV "Acquisto di beni e servizi", con l'esclusione di quelle relative all'Amministrazione giudiziaria, sono ridotte per l'anno 1996 del 2,5 per cento. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 1.000.000	+ 1.000.000	+ 1.000.000

(\*) Aumento finalizzato al fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

Conseguentemente ancora, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici:			
Decreto legislativo n. 149 del 1994:			
- Art. 3 (cap. 2102)	- 198.000	- 182.500	- 139.500
- Art. 3 (cap. 7272)	- 302.000	- 317.500	- 360.500

5ª-1.Tab.1.99

SERRI, GALLO, ROSSI

All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di parte corrente della rubrica 12 "Ammodernamento e rinnovamento della difesa" della categoria IV "Acquisto di beni e servizi" della sezione della difesa nazionale dello stato di previsione del Ministero della

difesa sono ridotti, esclusi quelli inerenti spese obbligatorie, del 50 per cento».

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre le previsioni di un importo corrispondente.*

**5-1.Tab.1.114**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di conto capitale del titolo II dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotti del 30 per cento».

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre le previsioni di un importo corrispondente.*

**5-1.Tab.1.110**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di conto capitale del titolo II dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotti del 20 per cento».

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo 5100 (Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico...) ridurre le previsioni di un importo corrispondente.*

**5-1.Tab.1.111**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Tutti gli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa di conto capitale del titolo II dello stato di previsione del Ministero della difesa sono ridotti del 20 per cento».

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di importo pari a quello suindicato per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero di grazia e giustizia (*) .....	+ 3.500.000	+ 3.500.000	+ 3.500.000

(\*) Aumento finalizzato al riordino, al potenziamento ed al funzionamento dell'Amministrazione della giustizia.

**5°-1.Tab.1.68**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1073	Spese riservate degli stati maggiori .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1077	Spese per riviste, conferenze e cerimonie .	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1084	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni .....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1087	Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1091	Spese d'ufficio... - Spese postali .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1092	Spese generali degli enti, corpi e navi ....	CP	- 9.000.000.000
		CS	- 9.000.000.000
1093	Spese di pubblicità .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000
1104	Spese per pubblicazioni militari .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1105	Trasporto di materiali e quadrupedi .....	CP	- 63.000.000.000
		CS	- 63.000.000.000
1245	Fondo a disposizione per... deficienze dei capitoli .....	CP	- 54.000.000.000
		CS	- 54.000.000.000

Segue

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1385	Fondo per... compensi per prestazioni straordinarie .....	CP	- 200.000.000.000
		CS	- 200.000.000.000
1802	Spese per la manutenzione... di... materiale di armamento terrestre .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000
1832	Spese per... manutenzione mezzi... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 180.000.000.000
		CS	- 180.000.000.000
1836	Spese per... manutenzione... di sistemi, impianti .....	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000
1837	Spese per... manutenzione... impianti elettrici... .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000
1841	Materiali di consumo .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000
1872	Spese per la manutenzione... di aeromobili ...	CP	- 300.000.000.000
		CS	- 300.000.000.000
1874	Spese per la manutenzione... di armi di bordo .....	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000
1878	Spese per la manutenzione... di macchinari... per i reparti di volo .....	CP	- 20.000.000.000
		CS	- 20.000.000.000
2000	Spese per... impianti elettronici non facenti parte integrante di sistemi operativi ....	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000
2002	Spese di manutenzione... di impianti... per il servizio elettronico .....	CP	- 78.000.000.000
		CS	- 78.000.000.000
2102	Spese per la costruzione... di mezzi di trasporto .....	CP	- 160.000.000.000
		CS	- 160.000.000.000
2802	Manutenzione... delle opere edili, stradali, ...	CP	- 180.000.000.000
		CS	- 180.000.000.000
2807	Canoni d'acqua... Spese per... illuminazione ...	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi... interessanti la componente terrestre delle Forze armate .....	CP	- 403.000.000.000
		CS	- 403.000.000.000
4031	Spese per la costruzione... dei mezzi... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 277.000.000.000
		CS	- 277.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate .....	CP	- 537.000.000.000
		CS	- 537.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 2.500.000	+ 2.500.000	+ 2.500.000

(\*) Aumento finalizzato alla copertura dei debiti pregressi dell'INPS derivanti da sentenze della Corte costituzionale.

## 5°-1.Tab.1.33

GALLO, ROSSI, SERRI

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1073	Spese riservate degli stati maggiori .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1077	Spese per riviste, conferenze e cerimonie .....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1084	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni .....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1087	Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1091	Spese d'ufficio... - Spese postali .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1092	Spese generali degli enti, corpi e navi .....	CP	- 9.000.000.000
		CS	- 9.000.000.000
1093	Spese di pubblicità .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1104	Spese per pubblicazioni militari .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1105	Trasporto di materiali e quadrupedi .....	CP	- 63.000.000.000
		CS	- 63.000.000.000
1245	Fondo a disposizione per... deficienze dei capitoli .....	CP	- 54.000.000.000
		CS	- 54.000.000.000
1385	Fondo per... compensi per prestazioni straordinarie .....	CP	- 200.000.000.000
		CS	- 200.000.000.000
1802	Spese per la manutenzione .. di... materiale di armamento terrestre .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000
1832	Spese per... manutenzione mezzi... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 180.000.000.000
		CS	- 180.000.000.000

Segue

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1836	Spese per... manutenzione... di sistemi, impianti .....	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000
1837	Spese per... manutenzione... impianti elettrici... .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000
1841	Materiali di consumo .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000
1872	Spese per la manutenzione... di aeromobili ...	CP	- 300.000.000.000
		CS	- 300.000.000.000
1874	Spese per la manutenzione... di armi di bordo .....	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000
1878	Spese per la manutenzione... di macchinari... per i reparti di volo .....	CP	- 20.000.000.000
		CS	- 20.000.000.000
2000	Spese per... impianti elettronici non facenti parte integrante di sistemi operativi ....	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000
2002	Spese di manutenzione... di impianti... per il servizio elettronico .....	CP	- 78.000.000.000
		CS	- 78.000.000.000
2102	Spese per la costruzione... di mezzi di trasporto .....	CP	- 160.000.000.000
		CS	- 160.000.000.000
2802	Manutenzione... delle opere edili, stradali, ...	CP	- 180.000.000.000
		CS	- 180.000.000.000
2807	Canoni d'acqua... Spese per... illuminazione ...	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi... interessanti la componente terrestre delle Forze armate .....	CP	- 403.000.000.000
		CS	- 403.000.000.000
4031	Spese per la costruzione... dei mezzi... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 277.000.000.000
		CS	- 277.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate .....	CP	- 537.000.000.000
		CS	- 537.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 2.000.000	+ 2.000.000	+ 2.000.000

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (legge n. 183 del 1987).

5-1.Tab.1.34

GALLO, ROSSI, SERRI

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1073	Spese riservate degli stati maggiori .....	CP	- 2.500.000.000
		CS	- 2.500.000.000
1077	Spese per riviste, conferenze e cerimonie .	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1084	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1087	Propaganda per l'arruolamento e il reclutamento di volontari .....	CP	- 2.500.000.000
		CS	- 2.500.000.000
1091	Spese d'ufficio... - Spese postali .....	CP	- 2.500.000.000
		CS	- 2.500.000.000
1092	Spese generali degli enti, corpi e navi ....	CP	- 4.500.000.000
		CS	- 4.500.000.000
1093	Spese di pubblicità .....	CP	- 1.500.000.000
		CS	- 1.500.000.000
1104	Spese per pubblicazioni militari .....	CP	- 500.000.000
		CS	- 500.000.000
1105	Trasporto di materiali e quadrupedi .....	CP	- 31.500.000.000
		CS	- 31.500.000.000
1245	Fondo a disposizione per... deficienze dei capitoli .....	CP	- 27.000.000.000
		CS	- 27.000.000.000
1385	Fondo per... compensi per prestazioni straordinarie .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000
1802	Spese per la manutenzione... di... materiale di armamento terrestre .....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000

Segue

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1832	Spese per... manutenzione mezzi... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 90.000.000.000
		CS	- 90.000.000.000
1836	Spese per... manutenzione... di sistemi, impianti .....	CP	- 15.000.000.000
		CS	- 15.000.000.000
1837	Spese per... manutenzione .. impianti elettrici... .....	CP	- 1.500.000.000
		CS	- 1.500.000.000
1841	Materiali di consumo .....	CP	- 1.500.000.000
		CS	- 1.500.000.000
1872	Spese per la manutenzione... di aeromobili ...	CP	- 150.000.000.000
		CS	- 150.000.000.000
1874	Spese per la manutenzione... di armi di bordo .....	CP	- 15.000.000.000
		CS	- 15.000.000.000
1878	Spese per la manutenzione... di macchinari... per i reparti di volo .....	CP	- 10.000.000.000
		CS	- 10.000.000.000
2000	Spese per... impianti elettronici non facenti parte integrante di sistemi operativi ....	CP	- 15.000.000.000
		CS	- 15.000.000.000
2002	Spese di manutenzione... di impianti... per il servizio elettronico .....	CP	- 37.000.000.000
		CS	- 37.000.000.000
2102	Spese per la costruzione... di mezzi di trasporto .....	CP	- 80.000.000.000
		CS	- 80.000.000.000
2802	Manutenzione... delle opere edili, stradali, ...	CP	- 90.000.000.000
		CS	- 90.000.000.000
2807	Canoni d'acqua... Spese per... illuminazione ...	CP	- 25.000.000.000
		CS	- 25.000.000.000
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi... interessanti la componente terrestre delle Forze armate .....	CP	- 201.500.000.000
		CS	- 201.500.000.000
4031	Spese per la costruzione... dei mezzi... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 138.500.000.000
		CS	- 138.500.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate .....	CP	- 268.500.000.000
		CS	- 268.500.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 1.000.000	+ 1.000.000	+ 1.000.000

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

**5°-1.Tab.1.100**

SERRI, GALLO, ROSSI

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SISMI e al ... SISDE .....	CP	soppresso
		CS	soppresso

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico .....	CP	-582.700.000.000
		CS	-582.700.000.000

**5°-1.Tab.1.46**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottolencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate .....	CP	- 60.000.000.000
		CS	- 60.000.000.000
4031	Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 240.000.000.000
		CS	- 240.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate .....	CP	- 200.000.000.000
		CS	- 200.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri: - Legge n. 7 del 1981... Stanziamenti... a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450... 4500)	+ 500.000	+ 500.000	+ 500.000

**5-1.Tab.1.38**

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 400.000.000.000
		CS	- 400.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991; Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (cap. 7602/Presidenza) (*) .....	+ 400.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5-1.Tab.1.45**

CAPONI, SALVATO, ALO, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottolencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1077	Spese per riviste, conferenze...	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1084	Spese per... convegni, congressi...	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1087	Propaganda per l'arruolamento...	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000
1093	Spese di pubblicità .....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1104	Spese per pubblicazioni militari .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1105	Trasporto di materiali e quadrupedi...	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000
1168	Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali .....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000
1385	Fondo per... prestazioni straordinarie rese dal personale militare.....	CP	- 200.000.000.000
		CS	- 200.000.000.000
2000	Spese... impianti elettronici non facenti parte integrante di sistemi operativi.....	CP	- 4.000.000.000
		CS	- 4.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di importo pari agli importi suindicati per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri: - Legge n. 7 del 1981... Stanziamenti... a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4450... 4500)	+ 267.000	+ 267.000	+ 267.000

**5-1.Tab.1.40**

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottolencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4011	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate .....	CP	- 20.000.000.000
		CS	- 20.000.000.000
4031	Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate .....	CP	- 150.000.000.000
		CS	- 150.000.000.000
4051	Spese per l'ammodernamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (cap. 7561/Industria) (*) .....	+ 270.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5\*-1.Tab.1.42**

**GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA**

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1385	Fondo per... prestazioni straordinarie rese dal personale militare .....	CP	- 200.000.000.000
		CS	- 200.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (cap. 7561/Industria).....	+ 200.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5°-1.Tab.1.41**

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4051	Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente aeronautica delle Forze armate .....	CP	- 180.000.000.000
		CS	- 180.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico .....	CP	- 180.000.000.000
		CS	- 180.000.000.000

5°-1.Tab.1.25

RONCHII, DE NOTARIS

Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4011	Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente terrestre delle Forze armate	CP	- 140.000.000.000
		CS	- 140.000.000.000

Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico .....	CP	- 140.000.000.000
		CS	- 140.000.000.000

5°-1.Tab.1.24

RONCHII, DE NOTARIS

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai capitoli sottolencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1168	Concorso in spese dipendenti da accordi internazionali .....	CP	- 40.000.000.000
		CS	- 40.000.000.000
1385	Fondo per... prestazioni straordinarie rese dal personale militare .....	CP	- 80.000.000.000
		CS	- 80.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri: Decreto-legge n. 350 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del 1992: Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero (*)	+ 120.000		

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5°-1.Tab.1.39**

GALLO, ROCCHI, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero delle finanze (*)(**) .....	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

(\*\*) Stanziamento finalizzato ad interventi fiscali in favore del settore «no profit».

**5°-1.Tab.1.106**

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,  
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI,  
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri: - Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti... a favore dei Paesi in via di sviluppo (limitatamente al cap. 4482) .....	+ 100.000		

5°-1.Tab.1.7

MIGONE

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici (*) .....	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000

(\*) Stanziamento finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche.

**5°-1.Tab.1.52**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SISMISMI e al ... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*) .....	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000

(\*) Aumento finalizzato ad un finanziamento aggiuntivo all'Artigianocassa.

**5°-1.Tab.1.60**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SISMI e al ... SISDE .....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*) .....	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000

(\*) Aumento finalizzato ad un finanziamento aggiuntivo all'Artigianocassa.

**5-1.Tab.1.60** (nuovo testo)

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI, BALDELLI, PALOMBI, TAMPONI, RONCHI, DI MAIO, FALQUI, RIGHETTI, DELFINO, ZACCAGNA

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici (*) .....	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000

(\*) Stanziamento finalizzato alla realizzazione dell'autostrada Benevento-Valle Caudina-Nola.

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero di grazia e giustizia .....	+ 100.000	+ 100.000	+ 100.000

5-1.Tab.1.19

SERRI, GALLO, ROSSI

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SMI e al ... SISDE .....	CP	-100.000.000.000
		CS	-100.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico .....	CP	-100.000.000.000
		CS	-100.000.000.000

**5-1.Tab.1.47**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione della Previdenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 100.000.000.000
		CS	- 100.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*) . . . . .	+ 100.000	-	-

(\*) Aumento destinato al fondo per la ricerca applicata.

**5-1.Tab.1.44**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate	CP	- 80.000.000.000
		CS	- 80.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico .....	CP	- 80.000.000.000
		CS	- 80.000.000.000

**5-1.Tab.1.23**

RONCHI, DE NOTARIS

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 70.000.000.000
		CS	- 70.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
- Legge n. 26 del 1986: Incentivi... province di Trieste e Gorizia (cap. 9004/Tesoro) .....	- 30.000
- Legge n. 317 del 1991: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - Art. 36 (limitatamente al cap. 7558/Industria) .....	+ 100.000

**5•-1.Tab.1.109**

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,  
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI,  
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al CESIS, al ... SISMI e al ...SISDE .....	CP	- 55.000.000.000
		CS	- 55.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Legge n. 245 del 1990: ... piano triennale di sviluppo delle università (Cap. 1256).	+ 55.000	+ 55.000	+ 55.000

5-1.Tab.1.77

PERLINGIERI, TAMPONI

All'articolo 13, comma 9, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

- «a) Esercito ..... n. 10.000;  
 b) Marina ..... n. 4.000;  
 c) Aeronautica ..... n. 2.000».

Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1378	Stipendi, assegni ... al personale militare non in servizio permanente .....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Conseguentemente ancora, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (*) .....		+ 50.000	+ 50.000

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento del piano energetico nazionale.

Inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 2, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Legge n. 10 del 1991 e legge n. 537 del 1993: - Art. 12, comma 1: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (capp. 7715, 7716, 7718, 7719/Industria) (*) .....	+ 50.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

## 5°-1.Tab.1.37

ROCCHI, GALLO, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo da assegnare al . . . CESIS, al . . . SISMI e al . . . SISDE .....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000

Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della pubblica istruzione (*)	+ 50.000	+ 100.000	+ 100.000

(\*) Aumento finalizzato all'alfabetizzazione informatica degli studenti delle scuole medie superiori e nell'ambito della formazione permanente degli adulti.

## 5°-1.Tab.1.20

SERRI, GALLO, ROSSI

*Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai capitoli sottoelencati, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1110	Spese per lo svolgimento di attività di ricerca.....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (*) .....	+ 50.000		

(\*) Aumento destinato al fondo nazionale per l'artigianato.

**5°-1.Tab.1.150**

TURINI, PONTONE, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI

*Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1110	Spese per lo svolgimento di attività di ricerca.....	CP	- 50.000.000.000
		CS	- 50.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Legge n. 221 del 1990: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria: - Art. 3, comma 7: Interventi per la politica mineraria (cap. 7904/Industria) (*) .....	+ 50.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5-1.Tab.1.151**

**TURINI, PONTONE, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI**

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 37.000.000.000
		CS	- 37.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 37 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del lavoro e della previdenza sociale (*) .....	+ 37.000	+ 37.000	+ 37.000

(\*) Aumento finalizzato alla non variazione dell'indennità di mobilità lunga.

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici... nei casi in cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale .....	CP	+ 30.000.000.000
		CS	+ 30.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate... ..	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000

*Inoltre, apportare, rispettivamente, identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

**5-1.Tab.1.157**

DELFINO

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici... nei casi in cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale .....	CP	+ 30.000.000.000
		CS	+ 30.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate ..	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000

*Inoltre, apportare, rispettivamente, identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

**5°-1.Tab.1.158**

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI,  
CURTO, PEDRIZZI

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici... nei casi in cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale .....	CP	+ 30.000.000.000
		CS	+ 30.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate ..	CP	- 30.000.000.000
		CS	- 30.000.000.000

*Inoltre, apportare, rispettivamente identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

**5°-1.Tab.1.159**

**FERRARI Francesco, BORRONI, ROBUSTI**

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate...	CP	-20.000.000.000
		CS	-20.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 20 miliardi per l'anno 1997.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro (*) .....	+ 20.000	+ 20.000	-

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento degli interventi per l'attuazione dei regolamenti comunitari.

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SMI e al ... SISDE .....	CP	-20.000.000.000
		CS	-20.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (*) .....	+ 20.000		

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

**5-1.Tab.1.160**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4001	Spese... inerenti... l'applicazioni degli accordi in data 4 aprile 1949 .....	CP	- 18.250.000.000
		CS	- 18.250.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 32,250 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della difesa (*) .....	+ 18.250	+ 32.250	+ 32.250

(\*) Voce di nuova istituzione

**5-1.Tab.1.105**

PERUZZOTTI, CECCATO, WILDE, COPERCINI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4001	Spese... inerenti a lavori di infrastrutture... accordi in data 4 aprile 1949 . . . . .	CP	- 18.250.000.000
		CS	- 18.250.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 32,250 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della difesa (*) . . . . .	+ 18.250	+ 32.250	+ 32.250

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5-1.Tab.1.32**

**RAMPONI, MONTELEONE, CURTO, PEDRIZZI**

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4001	Spese... inerenti a lavori... connessi con l'applicazione degli Accordi in data 4 aprile 1949 .....	CP	- 18 250 000.000
		CS	- 18 250.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della difesa (*) .....	18.250	-	-

(\*) Voce di nuova istituzione.

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 18.049.980.000
		CS	- 18.049.980.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'ambiente (*) .....	+ 18.049.980	-	-

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento di parchi nazionali di cui al cap. 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

**5°-1.Tab.1.161**

TAMPONI, COSTA, CAMO

*Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1603	Contributi ad enti per... mostre all'estero...	CP	- 9.000.000.000
		CS	- 9.000.000.000
1607	Contributi... Camere di commercio italiane all'estero .....	CP	- 7.000.000.000
		CS	- 7.000.000.000
1611	Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero... ..	CP	+ 16.000.000.000
		CS	+ 16.000.000.000

**5°-1.Tab.1.162**

PALOMBI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2802	Manutenzione... delle opere edili, stradali... ..	CP	- 12.000.000.000
		CS	- 12.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della difesa (*)(**) .....	+12.000	+12.000	+12.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

(\*\*) Stanziamento finalizzato all'adeguamento delle indennità operative dei dirigenti a seguito della riformulazione effettuata in sede di concertazione per il personale non dirigente.

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2802	Manutenzione... delle opere edili... portuali, di difesa, poligoni di tiro... ..	CP	- 12.000.000.000
		CS	- 12.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della difesa (*) .....	+ 12.000	+ 12.000	+ 12.000

(\*) Voce di nuova istituzione

**5-1.Tab.1.108**

LA LOGGIA, PALOMBI, FOLLONI, TAMPONI,  
MONGIELLO, D'ALI, ZACCAGNA, COSTA

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2802	Manutenzione... delle opere edili, stradali...	CP	- 12.000.000.000
		CS	- 12.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero della difesa (*)(**) .....	+12.000	+12.000	+12.000

(\*) Voce di nuova istituzione.

(\*\*) Stanziamento finalizzato all'adeguamento delle indennità operative dei dirigenti a seguito della riformulazione effettuata in sede di concertazione per il personale non dirigente.

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SMI e al ... SISDE .....	CP	-10.000.000.000
		CS	-10.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico .....	CP	-10.000.000.000
		CS	-10.000.000.000

**5-1.Tab.1.48**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 9.700.000.000
		CS	- 9.700.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, al comma 5 dell'articolo 2, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Legge n. 215 del 1992: Azioni positive per l'imprenditoria femminile (cap. 7559/Industria) (*) .....	+ 9.700

(\*) Voce di nuova istituzione.

**5°-1.Tab.1.163**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1099	Oneri per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari . . . . .	RS	- 5.000.000.000
		CS	+ 5.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS - Art. 3 (cap. 2102)	- 5	-	-

5-1.Tab.1.164

STANZANI GHEDINI

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1124	Spese per studi... per tutela paesistica, ambientale .....	CP	- 6.000.000.000
		CS	- 6.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS - Art. 3: Finanziamento - spese in conto capitale (cap. 7272) .....	+ 6.000	-	-

5\*-1.Tab.1.90

BASTIANETTO, COPERCINI

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1087	Propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari .....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: - Legge n. 147 del 1992: ...diritto agli studi universitari... (capp. 1527, 1529/p)	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000

**5°-1.Tab.1.36**

GALLO, ROCCHI, RONCHI, DONISE, CRESCENZIO, PETRUCCI, LAFORGIA, DE NOTARIS

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1376	Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 .....	CP	-4.000.000.000
		CS	-4.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero per i beni culturali e ambientali (*) .....	+ 4		

(\*) Aumento destinato a premi per l'esportazione agli editori e a premi per le traduzioni nonchè alle pubblicazioni di elevato valore culturale di cui alla legge n. 416 del 1981.

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1073	Spese riservate degli stati maggiori .....	CP	- 4.097.000.000
		CS	- 4.097.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 4,097 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero di grazia e giustizia: DPR n. 309 del 1990: Testo unico... stupefacenti: - Art. 135. - Programmi... AIDS .. tossicodipendenti detenuti (cap 2120)	+ 4.097	+ 4.097	+ 4.097

**5-1.Tab.1.35**

GALLO, ROCCHII, FALQUI, RONCHI, CRESCENZIO, PETRUCCI, DE NOTARIS, LAFORGIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1116	Spese per noleggio, acquisto.... manutenzione di macchine cifranti e da riproduzione.... delle rappresentanze all'estero ..	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1125	Acquisto, noleggio, trasporto e installazione di apparecchiature informatiche... Funzionamento del CED e del sistema informativo del Ministero degli affari esteri ....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 rispettivamente di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri (*) .....	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000

(\*) Aumento finalizzato al finanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri secondo gli importi indicati:

a) lire 2 miliardi al capitolo 2654 (Borse di studio a cittadini italiani residenti all'estero);

b) lire 1,5 miliardi al capitolo 2552 (Manutenzione ed adattamento degli stabili demaniali ad uso scolastico e culturale);

c) lire 500 milioni al capitolo 2656 (Contributi per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche ed etnologiche).

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoe-  
lencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1073	Spese riservate degli stati maggiori e degli organi centrali... della Difesa .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione dell'entrata, al capitolo  
sottoelelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del de- bito pubblico .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000

5°-1.Tab.1.22

RONCHI, DE NOTARIS

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato 1996-1998 di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Presidenza del Consiglio dei ministri (*) .....	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000

(\*) Aumento finalizzato alla costituzione di risorse per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1993.

**5°-1.Tab.1.107**

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,  
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI,  
CURTO, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
6671	Contributo annuo all'ente autonomo «La Biennale di Venezia» .....	CP	- 500.000.000
		CS	- 500.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero per i beni culturali e ambientali (*) .....	+ 500	+ 500	+ 500

(\*) Aumento finalizzato alle celebrazioni delle «giornate manuziane» presso il comune di Bassiano in provincia di Latina.

*Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7103	Spese per .. progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati... finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi... ..	CP	+ 400.000.000.000
		CS	+ 400.000.000.000

*Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,4 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS - Art. 3. Finanziamento - Spese in conto capitale (cap. 7272) .....	- 400.000	- 400.000	- 400.000

5°-1.Tab.1.28

FALQUI

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7749	Spese per l'attuazione degli schemi... per la definizione... dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino... ..	CP	+ 200.000.000.000
		CS	+ 200.000.000.000

*Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,2 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS - Art. 3. Finanziamento - Spese in conto capitale (cap. 7272) .....	- 200.000	- 200.000	- 200.000

5°-1.Tab.1.30

FALQUI

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
7754	Spese per... interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali.....	CP	+ 120.000.000
		CS	+ 120.000.000

*Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 0,120 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS - Art. 3. Finanziamento - Spese in conto capitale (cap. 7272) .....	- 120.000	- 120.000	- 120.000

5-1.Tab.1.31

FALQUI

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta di libri genealogici...	CP	+ 80.000.000.000
		CS	+ 80.000.000.000

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro: - Legge n. 610 del 1982: Riordina- mento... AIMA (capp. 4531, 4532/p)	- 80.000	-	-

**5°-1.Tab.1.16**

NATALI, MOLTISANTI, RECCIA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO

*Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N.	Denominazione	
3671	Somma da erogare... agevolazioni concesse a favore dei genitori o familiari di persone handicappata.....	CP + 50.000.000.000 CS + 50.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Presidenza del Consiglio dei ministri Legge n. 163 del 1985... ..interventi... a favore dello spettacolo (limitatamente ai capitoli 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800) .....	- 50.000		

5°-1.Tab.1.74

TAMPONI, COSTA

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Denominazione	
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta di libri genealogici... nei casi in cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale .....	CP + 50.000.000.000 CS + 50.000.000.000

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro: - Legge n. 694 del 1981...: Trasferimento all'AIMA delle risorse CEE (cap. 4542) .....	- 50.000	-	-

5°-1.Tab.1.5

· CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
7501	Costruzione... di opere relative ai porti ...	CP	+ 40.000.000.000
		CS	+ 40.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri Legge n. 7 del 1981...: Stanziamenti... a favore dei Paesi in via di sviluppo (limitatamente al cap. 4480) .....	- 40.000	-	-

5°-1.Tab.1.84

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA, BOSCO

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per... la tenuta dei libri genealogici... ..	CP	+ 30.000.000.000
		CS	+ 30.000.000.000

*Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: - regolazione debitoria .....	- 30.000	- 30.000	- 30.000

5°-1.Tab.1.88

FALQUI

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7739	Spese... completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino... del Tagliamento e dei bacini di Ravedis e dell'Alto Piave (*) .....	CP	+ 30.000.000.000
		CS	+ 30.000.000.000

(\*) Aumento destinato al completamento delle opere di sistemazione idrogeologica del bacino di Ravedis.

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici .....	- 30.000		

5-1.Tab.1.8

FONTANINI, BOSCO

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N.	Denominazione	
1124	Spese per studi... per l'indirizzo ed il coordinamento dell'assetto del territorio nazionale per la tutela paesistica, ambientale ed ecologica... ..	CP + 25.000.000.000 CS + 25.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS. - Art. 3 - Funzionamento (cap. 2102)	- 25.000	-	-

5-1.Tab.1.9

COPERCINI, BOSCO

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta di libri genealogici...	CP	+ 20.000.000.000
		CS	+ 20.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993...: Ri-strutturazione e sviluppo dei settori agricoli (cap. 7579/Ri-sorse agricole) .....	- 20.000

**5°-1.Tab.1.17**

CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI,  
CURTO, PEDRIZZI

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento... dei libri genealogici... nei casi in cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale .....	CP	+ 20.000.000.000
		CS	+ 20.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Legge n. 209 del 1990...: ...ristrutturazione e sviluppo dei settori agricoli... (cap. 7579/Risorse agricole) .....	- 20.000

5°-1.Tab.1.76

DELFINO, TAMPONI, COSTA

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1606	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento... dei libri genealogici... nei casi in cui è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale .....	CP	+ 20.000.000.000
		CS	+ 20.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 5, nella tabella D richiamata, apportare la seguente variazione:*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	VARIAZIONI 1996
Legge n. 209 del 1990 e decreto-legge n. 148 del 1993...: Ri-strutturazione e sviluppo dei settori agricoli... (cap. 7579/Ri-sorse agricole) .....	- 20.000

**5°-1.Tab.1.4**

FERRARI Francesco, BORRONI, ROBUSTI

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Denominazione	
7054	Contributi... per... azioni promozionali in favore dei prodotti agro-alimentari sui mercati esteri .....	CP + 19.211.851.000.000 CS + 10.488.931.000.000

*Inoltre, aumentare di pari importo, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni 1997 e 1998, le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Legge n. 951 del 1977: Disposizioni per la formazione del bilancio: - Art. 11 - Contributo al CNR (Cap 7502) .....	- 19.211.851		

5°-1.Tab.1.73

TAMPONI, COSTA

*Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1607	Contributi nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero .....	CP	+ 10.000.000.000
		CS	+ 10.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro:			
- Legge n. 7 del 1981....:			
- Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto... ai Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p. 8173) .....	- 10.000	-	-

**5-1.Tab.1.1**

PONTONE, TURINI, MAGLIOCCHETTI, MULAS,  
FLORINO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,  
MOLTISANTI

*Nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1607	Contributi nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero .....	CP	+ 10.000.000.000
		CS	+ 10.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero del tesoro: - Legge n.7 del 1981...: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto... ai Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p. 8173) .....	- 10.000	-	-

5°-1.Tab.1.82

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA, GRILLO

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1501	Contributi per il funzionamento degli osservatori astronomici .....	CP	+ 3.000.000.000
		CS	+ 3.000.000.000

*Inoltre, aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: - Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università (cap. 1256)	- 3.000	- 3.000	- 3.000

5-1.Tab.1.2

MERIGLIANO, LORENZI

*Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
8005	Spese per il recupero... del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.....	CP	+ 3.000.000.000
		CS	+ 3.000.000.000

*Inoltre, aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici (al netto delle quote relative a rate ammortamento mutui e limiti di impegno) .	- 3.000	- 3.000	- 3.000

**5°-1.Tab.1.14**

RECCIA, PEDRIZZI, CURTO, PACE

*Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
8005	Spese per il recupero... del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.....	CP	+ 3.000.000.000
		CS	+ 3.000.000.000

*Inoltre aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 2, nella tabella B richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero per i beni culturali e ambientali .....	- 3.000	- 3.000	- 3.000

5°-1.Tab.1.18

DANIELI, CURTO, PEDRIZZI

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2692	Premi e contributi per la divulgazione del libro italiano .....	CP	+ 400.000.000
		CS	+ 400.000.000
3533	Redazione... di... fogli di notizie per gli emigrati .....	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000
3571	Contributi... per... l'assistenza delle collettività italiane all'estero .....	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 2, nella tabella A richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri .....	- 2.400	-	-

5°-1.Tab.1.85

LAURICELLA

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
8221	Spese per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza... ..	CP	+ 2.000.000.000
		CS	+ 2.000.000.000

*Inoltre, aumentare le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato 1996-1998 di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
7708	Somme ... per... interventi diretti a ridurre il carico di nutrienti sversati nel Mare Adriatico .....	CP	- 500.000.000
		CS	- 500.000.000
8370	Contributo all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) .....	CP	- 500.000.000
		CS	- 500.000.000

*Inoltre, ridurre le corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato 1996-1998 di lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

*Conseguentemente ancora, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'ambiente:			
Legge n. 979 del 1982... Difesa del mare - Art. 7 (limitatamente al cap. 8630/p) .....	- 500	- 500	- 500
Legge n. 305 del 1989: Programma... tutela dell'ambiente .....			
- Art. 1, comma 4: Finanziamento... (limitatamente al cap. 8501) .....	- 500	- 500	- 500

**5-1.Tab.1.13**

ZANOLETTI, LORENZI, ZACCAGNA, DELFINO

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1160	Spese per il funzionamento del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e dell'Osservatorio dei servizi idrici .....	CP	+ 1.605.000.000
		CS	+ 1.605.000.000

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, al comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994. Istituzione dell'ENAS - Art. 3. Finanziamento - Spese in conto capitale (cap. 7272) .....	- 1.605	-	-

**5°-1.Tab.1.10**

RAGNO, DE CORATO, DEMASI, MEDURI

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1160	Spese per... Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche .....	CP	+ 1.605.000.000
		CS	+ 1.605.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero degli affari esteri: - Legge n. 7 del 1981... Stanziamenti ... a favore dei Paesi in via di sviluppo (limitatamente al cap. 4469) .....	- 1.605		

**5-1.Tab.1.83**

**D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA**

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Denominazione	
1508	Contributi a favore del Centro residenziale dell'Università della Calabria..., contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti.....	CP + 1.600.000.000 CS + 1.600.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università.....			
Legge n. 394 del 1977: attività sportiva... (Cap. 1513)	- 250		
Legge n. 67 del 1988: legge finanziaria 1988:			
- Art. 24, comma 24: ...policlinici universitari (cap. 1518) .....	- 850		
Legge n. 243 del 1991: Università non statali... (cap. 1526) .....	- 500		

5-1.Tab.1.75

TAMPONI, FOLLONI, COSTA, BALLESI, SECCHI,  
DELFINO

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4004	Indennità e rimborso... per missioni nel territorio nazionale al personale del Corpo forestale dello Stato.....	CP	+ 100.000.000
		CS	+ 100.000.000
4011	Indennità e rimborso... per missioni all'estero al personale del Corpo forestale dello Stato.....	CP	+ 50.000.000
		CS	+ 50.000.000
4082	Spese d'ufficio... dei nuclei operativi cites .	CP	+ 850.000.000
		CS	+ 850.000.000
4083	Spese per l'acquisto... dei mezzi di trasporto connesse al funzionamento degli uffici e strutture cites .....	CP	+ 200.000.000
		CS	+ 200.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dei lavori pubblici: Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'ENAS . - Art. 3. Finanziamento e programmazione attività (cap. 2102) .....	- 1.200		

**5°-1.Tab.1.21**

ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO  
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,  
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,  
MANCUSO, PODESTÀ, PACE, CORRAO, PALOMBI

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1149	Spese per studi ... in collaborazione ... con organizzazioni internazionali .....	CP	+ 500.000.000.000
		CS	+ 500.000.000.000

*Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, all'articolo 2, comma 3, nella tabella C richiamata, apportare la seguente variazione:*

VOCE	VARIAZIONI		
	1996	1997	1998
Ministero dell'università... :			
- Legge n. 186 del 1988: ... Agenzia spaziale italiana (limitatamente al cap. 7504) .....	- 500.000		

**5°-1.Tab.1.43**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

**Art. 2.**

*Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
6879	Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .....	CP	+ 4.000.000.000
		CS	+ 4.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1140	Fitto di locali ed oneri accessori .....	CP	- 4.000.000.000
		CS	- 4.000.000.000

**5ª-2.Tab.1/A.14**

**ROCCHI, RONCHI, FALQUI, PIERONI, LUBRANO  
DI RICCO, CARELLA, MANCONI, ABRAMONTE,  
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,  
MANCUSO**

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1272	Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 .....	CP	- 177.690.000
		CS	- 177.690.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, rubrica 17, ufficio per le riforme istituzionali, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
3101	Indennità e... spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale .....	CP	+ 55.400.000
		CS	+ 55.400.000
3102	Indennità... per missioni all'estero .....	CP	+ 68.160.000
		CS	+ 68.160.000
3130	Spese per il funzionamento... di consigli, comitati e commissioni .....	CP	+ 21.240.000
		CS	+ 21.240.000
3132	Acquisto di... pubblicazioni .....	CP	+ 19.300.000
		CS	+ 19.300.000
3133	Spese per... convegni.....	CP	+ 13.590.000
		CS	+ 13.590.000

1°-2.Tab.1/A.2

II. GOVERNO

Accolto dalla 1ª Commissione (12 ottobre 1995)

5°-2.Tab.1/A.17

LA 1ª COMMISSIONE

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1275	Fondo occorrente per il funzionamento della Corte dei conti .....	CP	+ 36.819.000.000
		CS	+ 36.819.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1401	Spese per il funzionamento del servizio centrale degli ispettori tributari .....	CP	+ 1.309.000.000.
		CS	+ 1.309.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1298	Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità .....	CP	+ 2.261.000.000
		CS	+ 2.261.000.000
1299	Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro .....	CP	+ 27.537.000.000
		CS	+ 27.537.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1529	Fondo per il finanziamento ordinario delle università .....	CP	+ 1.350.000.000.000
		CS	+ 1.350.000.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, istituire il seguente capitolo, con la seguente denominazione e le relative previsioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4542	Somma da corrispondere all'AIMA per aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (5.2.9.-13.1.3.) .....	CP	+ 270.000.000.000
		CS	+ 270.000.000.000

*Conseguentemente, nel medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4518	Apporto dello Stato alla gestione separata... istituita presso l'INPDAP, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .....	CP	- 1.687.926.000.000
		CS	- 1.687.926.000.000

*Conseguentemente, modificare i totali delle categorie, delle rubriche, il riepilogo dei rispettivi stati di previsione, le proiezioni del bilancio triennale per gli anni 1997 e 1998, nonché il quadro generale riassuntivo.*

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1276	Fondo.. funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione ...	CP	+ 3.500.000.000
		CS	+ 3.500.000.000
2950	Spese... funzionamento dello Sportello per il cittadino... ..	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000
2966	Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4446	Spese della Direzione generale del tesoro per i servizi di abbonamento ad agenzie di informazioni distribuite anche in via telematica e per l'acquisto di pubblicazioni e materiale per la biblioteca (*) .....	CP	+ 2.000.000.000
		CS	+ 2.000.000.000
5032	Acquisto... del mobilio della cancelleria... per il funzionamento di tutte le Amministrazioni dello Stato... ..	CP	- 4.000.000.000
		CS	- 4.000.000.000
5060	Spese di rappresentanza (4.9.1-1.4.2) (**) ..	CP	+ 5.000.000
		CS	+ 5.000.000
5068	Spese per studi e convegni... ..	CP	- 5.000.000
		CS	- 5.000.000
6855	Fondo di riserva per le spese impreviste .	CP	- 4.000.000.000
		CS	- 4.000.000.000

(\*) Nuova denominazione.

(\*\*) Capitolo di nuova istituzione

e al capitolo 4408, sostituire le denominazione con la seguente: «Oneri anche eventuali derivanti dalle operazioni di alienazione delle partecipazioni e dei beni da dismettere e importi differenziali da versare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
3198	Contributi ad organizzazioni... nel quadro della partecipazione... ad iniziative umanitarie...	CP	+ 600.000.000
		CS	+ 600.000.000

Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1183	Somme . funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ..	CP	+ 1.900.000.000
		CS	+ 1.900.000.000

Conseguentemente, modificare i totali delle categorie, delle rubriche ed il riepilogo dei rispettivi stati di previsione, nonché il quadro generale riassuntivo.

5-2.Tab.1/A.15

IL GOVERNO

*Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2950	Spese per il funzionamento dello sportello per il cittadino .....	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2966	Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000

1°-2.Tab.1/A.1

IL GOVERNO

Accolto dalla 1° Commissione (12 ottobre 1995)

5°-2.Tab.1/A.16

LA 1° COMMISSIONE

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Denominazione	
2042	Spese connesse all'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 .....	CP + 40.000.000.000 CS + 40.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Denominazione	
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP - 40.000.000.000 CS - 40.000.000.000

5°-2.Tab.1/A.2

MIGONE

*Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
6171	Pensioni ed assegni di guerra .....	CP	+ 25.000.000.000
		CS	+ 25.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 25.000.000.000
		CS	- 25.000.000.000

**5-2.Tab.1/A.11**

**PALOMBI**

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
3203	Spese connesse all'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 26 febbraio 1992, n. 212 .....	CP	+ 20.000.000.000
		CS	+ 20.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP	- 20.000.000.000
		CS	- 20.000.000.000

5-2.Tab.1/A.1

MIGONE

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
8375	Fondo ... per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane .....	CP	+ 18.500.000.000
		CS	+ 18.500.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SISMI e al ... SISDE .....	CP	- 18.500.000.000
		CS	- 18.500.000.000

**5-2.Tab.1/A.4**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI, BOSCO

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1501	Contributi per ... osservatori astronomici	CP	+ 15.000.000.000
		CS	+ 15.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SISMI e al ... SISDE .....	CP	- 15.000.000.000
		CS	- 15.000.000.000

**5•2.Tab.1/A.6**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

*Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2584	Compensi per lavoro straordinario al personale... amministrazione della pubblica sicurezza.....	CP	+ 10.000.000.000
		CS	+ 10.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE.....	CP	- 10.000.000.000
		CS	- 10.000.000.000

*Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1151	Spese per la formazione di docenti ... di sostegno agli alunni handicappati .....	CP	+ 10.000.000.000
		CS	+ 10.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
5501	Fondo ... da assegnare al ... CESIS, al ... SISMI e al ... SISDE .....	CP	- 10.000.000.000
		CS	- 10.000.000.000

**5-2.Tab.1/A.5**

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI, BOSCO, RIGHETTI, DELFINO, PODESTÀ, TAMPONI, CORRAO, FALQUI, PACE, BALDELLI, ROCCHI, DI MAIO

*Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N.	Denominazione	
3072	Somma da erogare ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, per... azioni positive per la... parità uomo-donna nel lavoro .....	CP + 6.550.000.000 CS + 6.550.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N.	Denominazione	
5501	Fondo... da assegnare al... CESIS, al... SISMI e al... SISDE .....	CP - 6.550.000.000 CS - 6.550.000.000

**5°-2.Tab.1/A.9**

**CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI**

**Art. 3.**

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2808	Indennizzi per imposizione di servitù militari.....	CP	+ 4.000.000.000
		CS	+ 4.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
6741	Fondo occorrente per... programmi di infrastrutture... nel quadro degli accordi di comune difesa.....	CP	- 4.000.000.000
		CS	- 4.000.000.000

**5-3.Tab.2.1**

CHERCHI, TAMPONI

*Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, correlati ad accordi internazionali, la predetta facoltà è esercitata previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro».*

**5-3.1**

IL GOVERNO

**Art. 4.**

*Al comma 1, nella tabella 3 richiamata, ridurre i capitoli della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento;*

*all'articolo 6, comma 1, nella tabella 5 richiamata, ridurre i capitoli della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento;*

*all'articolo 9, comma 1, nella tabella 8 richiamata, ridurre i capitoli della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento;*

*all'articolo 13, comma 1, nella tabella 12 richiamata, ridurre i capitoli della rubrica 4 di un importo pari allo 0,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 9, nella tabella 8 richiamata, aumentare la previsione relativa al capitolo 2584 in misura corrispondente alle riduzioni suindicate.*

**5°-4.Tab.3.1**

**CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI**

**Art. 6.**

*Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2098	Spese di propaganda per il reclutamento nel corpo di polizia penitenziaria .....	CP	- 169.200.000
		CS	- 169.200.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2091	Servizio delle industrie degli istituti di prevenzione e di pena .....	CP	+ 169.200.000
		CS	+ 169.200.000

**2°-6.Tab.5.1**

SENESE, RUSSO

**Accolto dalla 2ª Commissione (12 ottobre 1995)**

**5°-6.Tab.5.1**

LA 2ª COMMISSIONE

**Art. 7.**

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1004	Compensi per lavoro straordinario al personale... ..	CP	- 100.000.000
		CS	- 100.000.000
3501	Spese per missioni ispettive... ..	CP	+ 100.000.000
		CS	+ 100.000.000

**5-7.Tab.6.7**

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1022	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero .....	CP	- 200.000.000
		CS	- 200.000.000
3569	Contributo al Consiglio generale degli italiani all'estero .....	CP	+ 200.000.000
		CS	+ 200.000.000

**5-7.Tab.6.12**

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1034	Spese per le indennità di missione... ..	CP	+ 800.000.000
		CS	+ 800.000.000
1114	Spese per la diffusione di notizie italiane... (Spese obbligatorie).....	CP	- 800.000.000
		CS	- 800.000.000

5-7.Tab.6.16

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1104	Spese per il funzionamento... di consigli, comitati... ..	CP	- 100.000.000
		CS	- 100.000.000
3502	Indennità e spese di viaggio per missioni... ..	CP	+ 100.000.000
		CS	+ 100.000.000

5-7.Tab.6.8

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1108	Manutenzione... di locali... dell'Amministrazione centrale... ..	CP	- 2.100.000.000
		CS	- 2.100.000.000
3577	Contributi... ad enti... per l'assistenza educativa... ..	CP	+ 2.100.000.000
		CS	+ 2.100.000.000

5°-7.Tab.6.14

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1109	Spese postali e telegrafiche .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
3533	Redazione... di... fogli di notizie per gli emigrati... ..	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000

5°-7.Tab.6.10

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1113	Servizio stampa... ..	CP	- 400.000.000
		CS	- 400.000.000
3537	Spese... per... il Centro situazioni di crisi... ..	CP	+ 400.000.000
		CS	+ 400.000.000

5ª-7.Tab.6.11

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1114	Spese per la diffusione di notizie italiane... ..	CP	- 1.600.000.000
		CS	- 1.600.000.000
3532	Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero... ..	CP	+ 1.600.000.000
		CS	+ 1.600.000.000

5ª-7.Tab.6.9

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1114	Spese per la diffusione di notizie italiane... (Spese obbligatorie) .....	CP	- 1.300.000.000
		CS	- 1.300.000.000
3582	Contributi... ai comitati degli italiani all'estero... ..	CP	+ 1.300.000.000
		CS	+ 1.300.000.000

5°-7.Tab.6.15

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1114	Spese per la diffusione di notizie italiane... (Spese obbligatorie) .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
1143	Spese postali e telegrafiche... ..	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000

5°-7.Tab.6.17

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1115	Spese di cerimoniale... ..	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
3571	Contributi in denaro ad enti, associazioni... ..	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000

5°-7.Tab.6.13

POZZO, PORCARI, CURTO, PEDRIZZI, BATTAGLIA

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
3537	Spese ... beni e servizi per ... Centro situazioni di crisi .....	CP	+ 200.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1022	Indennità e rimborso spese ... per missioni all'estero .....	CP	- 200.000.000

**3°-7.Tab.6.14**

**POZZO, PORCARI, CURTO, DANIELI**

**Accolto dalla 3ª Commissione (12 ottobre 1995)**

**5°-7.Tab.6.5**

**LA 3ª COMMISSIONE**

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N.	Denominazione	
3533	Redazione, traduzione, stampa ... di ... notizie per gli emigrati. Spese per ... stampa e programmi audiovisivi ... attività culturali all'estero .....	CP + 200.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Denominazione	
1109	Spese postali e telegrafiche .....	CP - 200.000.000

**3°-7.Tab.6.11**

**POZZO, PORCARI, CURTO, DANIELI**

**Accolto dalla 3° Commissione (12 ottobre 1995)**

**5°-7.Tab.6.4**

**LA 3° COMMISSIONE**

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2652	Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero .....	CP	+ 6.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2503	Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali ... all'estero	CP	- 6.000.000.000

**3°-7.Tab.6.3**

**SERRI**

**Accolto dalla 3ª Commissione (12 ottobre 1995)**

**5°-7.Tab.6.2**

**LA 3ª COMMISSIONE**

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2511 (*)	Compensi al personale docente per le attività di sostegno e recupero degli alunni della scuola secondaria superiore all'estero ...	CP	+ 180.000.000
		CS	+ 180.000.000

(\*) Di nuova istituzione.

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1047	Compensi al personale docente per le attività di sostegno e di recupero agli alunni della scuola secondaria superiore .....	CP	- 180.000.000
		CS	- 180.000.000

*Conseguentemente, modificare i totali delle categorie, delle rubriche, il riepilogo dei rispettivi stati di previsione e le proiezioni per gli anni 1997 e 1998, nonché il quadro generale riassuntivo.*

**5-7.Tab.6.1**

IL GOVERNO

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
3582	Contributi ... ai comitati degli italiani all'estero .....	CP	+ 1.000.000.000
		CS	+ 1.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
2667	Contributo alla Società «Dante Alighieri» .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000

**3°-7.Tab.6.19**

LAURICELLA

Accolto dalla 3ª Commissione (12 ottobre 1995)

**5°-7.Tab.6.6**

LA 3ª COMMISSIONE

*Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
3532	Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero .....	CP	+ 1.600.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
3035	Fitto della sede dell'Istituto italo-latino-americano .....	CP	- 1.600.000.000

**3ª-7.Tab.6.9**

SERRI, CIONI

**Accolto dalla 3ª Commissione (12 ottobre 1995)**

**5ª-7.Tab.6.3**

LA 3ª COMMISSIONE

**Art. 8.**

*Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, scorporare dal cap. 1034 il seguente:*

CAPITOLO		PREVISIONI
N.	Denominazione	
(*)	Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica conseguenti all'attuazione, da parte dello Stato italiano, dell'intesa tra autorità scolastica italiana e CEI, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 .....	CP 550.000.000.000 CS 550.000.000.000

(\*) di nuova istituzione.

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, apportare le seguenti modificazioni nella denominazione e nell'importo del seguente capitolo:*

CAPITOLO		VARIAZIONI
N	Variazioni nella denominazione	
1034	Spese per le supplenze annuali... del personale docente e non docente... ..	CP - 550.000.000.000 CS - 550.000.000.000

**7-8.Tab.7.1**

**ALBERICI, PAGANO, MASULLO, BUCCIARELLI,  
SCAGLIOSO, BISCARDI**

**Accolto dalla 7ª Commissione (12 ottobre 1995)**

**5-8.Tab.7.1**

**LA 7ª COMMISSIONE**

**Art. 10.**

*Nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2001	Spese per studi... per il miglioramento del traffico stradale .....	RS	+ 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000

*Inoltre, nello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al capitolo sottoelencato, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1099	Oneri per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari .....	RS	- 5.000.000.000
		CS	+ 5.000.000.000

5°-10.Tab.9.1

STANZANI GHEDINI, ZACCAGNA

**Art. 13.**

*Nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1403	Oneri relativi all'impiego di giovani obiettori di coscienza .....	CP	+ 8.000.000.000
		CS	+ 8.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione ai capitoli sottoelencati, apportare le seguenti variazioni:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1092	Spese generali degli enti, corpi e navi... ..	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1385	Fondo per... prestazioni straordinarie rese dal personale militare .....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000
1409	Indennità... per trasferimenti di sede... del personale militare .....	CP	- 1.000.000.000
		CS	- 1.000.000.000
3206	Contributi e sovvenzioni in favore di circoli, foresterie e mense militari .....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000

4-13.Tab.12.6

LORETO, GALLO, DE NOTARIS, MANZI, BERTONI, VOZZI

Accolto dalla 4ª Commissione (12 ottobre 1995)

5-13.Tab.12.7

LA 4ª COMMISSIONE

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7455	Somma da assegnare alla regioni per... prestiti di esercizio erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario .....	CP	+ 150.000.000.000
		CS	+ 150.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione... dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate ..	CP	- 150.000.000.000
		CS	- 150.000.000.000

5°-13.Tab.12.1

THALER AUSSERHOFER

*Nello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1148	Spese per la raccolta... di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura .....	CP	+ 15.000.000.000
		CS	+ 15.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
4031	Spese per la costruzione, l'acquisizione .. dei mezzi e dei materiali... interessanti la componente navale delle Forze armate ..	CP	- 15.000.000.000
		CS	- 15.000.000.000

*Inoltre, apportare, rispettivamente, identiche variazioni alle corrispondenti categorie del bilancio triennale dello Stato per il 1996-1998 per ciascuno degli anni 1997 e 1998.*

**5°-13.Tab.12.2**

FERRARI Francesco, BORRONI, ROBUSTI

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7301	Spese per la ricerca scientifica .....	CP	+ 27.000.000.000
		CS	+ 27.000.000.000

*Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero della difesa, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7010	Spese per la ricerca scientifica comprese quelle... inerenti all'assistenza al volo ...	CP	- 27.000.000.000
		CS	- 27.000.000.000

**5-13.Tab.12.6**

**ROGNONI, DANIELE GALDI**

**Art. 20.**

*Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1704	Somma occorrente per la gestione dei parchi nazionali.....	CP	+ 2.000.000.000
		CS	+ 2.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottolencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7001	Spese per l'elaborazione dei piani e programmi... della legge 28 agosto 1989, n. 305 .....	CP	- 2.000.000.000
		CS	- 2.000.000.000

**13°-20.Tab.19.1**

VELTRI, CARCARINO, STANISCIÀ, GIOVANELLI

Accolto dalla 13° Commissione (11 ottobre 1995)

**5°-20.Tab.19.1**

LA 13° COMMISSIONE

**Art. 21.**

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1513	Assegnazioni alle università per spese... ..	CP	+ 5.000.000.000
		CS	+ 5.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1256	Fondo per la programmazione.....	CP	- 5.000.000.000
		CS	- 5.000.000.000

**7°-21.Tab.20.1****MERIGLIANO****Accolto dalla 7ª Commissione (12 ottobre 1995)****5°-21.Tab.20.1****LA 7ª COMMISSIONE**

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
1501	Contributi per il funzionamento degli Osservatori.....	CP	+ 3.000.000.000
		CS	+ 3.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
1256	Fondo per la programmazione.....	CP	- 3.000.000.000
		CS	- 3.000.000.000

**7-21.Tab.20.4**

**MERIGLIANO, ALBERICI, MASULLO, PAGANO**

**Accolto dalla 7° Commissione (12 ottobre 1995)**

**5-21.Tab.20.4**

**LA 7° COMMISSIONE**

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
2107	Contributo... sincrotrone di Trieste e di Grenoble .....	CP	+ 8.000.000.000
		CS	+ 8.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7520	Attivazione di accordi.....	CP	- 8.000.000.000
		CS	- 8.000.000.000

**7-21.Tab.20.2**

ALBERICI, MASULLO, PAGANO, SERRA, MERIGLIANO, SCAGLIOSO, MANIERI

**Accolto dalla 7ª Commissione (12 ottobre 1995)**

**5-21.Tab.20.2**

LA 7ª COMMISSIONE

*Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N.	Denominazione		
7526	Contributo all'Istituto nazionale per la fisica della materia .....	CP	+ 10.000.000.000
		CS	+ 10.000.000.000

*Conseguentemente, nello stesso stato di previsione al capitolo sottoelencato, apportare la seguente variazione:*

CAPITOLO		VARIAZIONI	
N	Denominazione		
7520	Attivazione di accordi.....	CP	- 10.000.000.000
		CS	- 10.000.000.000

**7ª-21.Tab.20.3**

ALBERICI, MASULLO, PAGANO, SERRA, PASSIGLI, MERIGLIANO, SCAGLIOSO, MANIERI, BISCARDI, VEVANTE SCIOLETTI

Accolto dalla 7ª Commissione (12 ottobre 1995)

**5ª-21.Tab.20.3**

LA 7ª COMMISSIONE

**Art. 24.**

*Al comma 1, nella tabella A richiamata - Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative - alla voce «Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione» aggiungere il seguente capoverso:*

*«Capitoli nn. 3292 e 3402».*

**24.1**

**IL GOVERNO**

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

*Giovedì 2 novembre 1995, ore 13*

Comunicazioni del Presidente.

---

### BILANCIO (5°)

*Giovedì 2 novembre 1995, ore 9,30, 15,30, 21*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157)

e connesso voto della Regione Piemonte n. 42.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e relativa Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998 (2019 e 2019-bis).

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 (Tabb. 1 e 1-bis).

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (2156).

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA**

*Giovedì 2 novembre 1995, ore 15,30*

Esame delle seguenti denunce:

- Denuncia sporta dal signor Giovanni Fontana.
  - Denuncia sporta dal signor Tommaso Mitrotti.
  - Denuncia sporta dal signor Diego Esposito.
-